



Bruxelles, 6.12.2017
COM(2017) 821 final

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO EUROPEO, AL CONSIGLIO
E ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA**

**ULTERIORI TAPPE VERSO IL COMPLETAMENTO DELL'UNIONE
ECONOMICA E MONETARIA DELL'EUROPA: TABELLA DI MARCIA**

1. INTRODUZIONE

Sono trascorsi quasi 16 anni dal momento in cui le prime monete e banconote in euro sono entrate a far parte della nostra vita quotidiana. L'euro è oggi utilizzato ogni giorno da circa 340 milioni di europei nei 19 Stati membri della zona euro ed è diventata la seconda moneta più usata al mondo. Altri 60 paesi e territori in tutto il mondo, in cui vivono 175 milioni di persone, hanno scelto l'euro come propria moneta o hanno deciso di ancorarvi la moneta nazionale.

La crisi economica e finanziaria che ha colpito l'Europa nel 2008, di cui sentiamo ancora gli strascichi, non ha avuto inizio nella zona euro, ma ne ha messo a nudo alcune debolezze istituzionali. Per dare una risposta d'emergenza a sfide immediate, sono stati adottati diversi strumenti, che hanno introdotto nuove protezioni finanziarie, hanno consentito di assistere i paesi più colpiti e hanno rafforzato il coordinamento delle politiche a livello dell'UE. Sono state inoltre rafforzate le norme finanziarie e di bilancio, per impedire l'ulteriore escalation della crisi. Decisiva si è rivelata anche l'azione di politica monetaria della Banca centrale europea.

Dopo anni di crescita debole o inesistente, l'**impegno determinato a tutti i livelli ha iniziato a dare i suoi frutti**: all'ora attuale l'Europa sta vivendo una robusta ripresa. La crescita è di ritorno in tutti gli Stati membri e l'UE nel suo complesso ha fatto registrare per diversi anni consecutivi una crescita media di circa il 2%¹. Il clima di fiducia nell'economia è ai livelli massimi mai raggiunti nell'UE e nella zona euro dal 2000. La disoccupazione è scesa ai livelli minimi dalla fine del 2008. Nella zona euro il sostegno popolare alla moneta unica è ai massimi livelli mai raggiunti dall'introduzione delle monete e delle banconote in euro nel 2002². Tuttavia, come dichiarato dalla Commissione in carica al momento di assumere il mandato, la crisi non potrà dirsi superata finché la disoccupazione, che nell'ottobre 2017 ha lasciato senza lavoro 14,3 milioni di persone nella zona euro, rimarrà agli attuali elevati livelli.

Insegnamenti importanti da trarre dagli anni di crisi. Le questioni pertinenti sono già state chiaramente individuate nella **relazione dei cinque presidenti del giugno 2015**³. Da allora molto è stato fatto per "approfondire" l'Unione economica e monetaria "facendo". È stato rafforzato il semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche, con indicazioni più chiare per la zona euro nel suo complesso e una maggiore attenzione agli aspetti sociali. È stata migliorata la *governance* economica, con la creazione del Comitato europeo per le finanze pubbliche e dei comitati nazionali per la produttività. È stata aumentata l'assistenza tecnica agli Stati membri, con la creazione del servizio di assistenza per le riforme strutturali. Sono stati fatti passi importanti verso il completamento dell'Unione bancaria⁴ e dell'Unione dei mercati dei capitali⁵, in particolare progredendo in parallelo sulle misure di riduzione e di condivisione del rischio nel settore bancario. È stato inoltre intensificato il dialogo con gli attori politici a livello nazionale ed europeo e con le parti sociali, per accrescere la titolarità a tutti i livelli.

¹ *European Economic Forecast Autumn 2017, Institutional Paper 63.*

² *Flash Eurobarometro 458, 4 dicembre 2017.*

³ "Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa", relazione di Jean-Claude Juncker in stretta collaborazione con Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi e Martin Schulz, 22 giugno 2015.

⁴ Cfr. in particolare COM(2017) 592 final dell'11 ottobre 2017.

⁵ COM(2017) 292 final dell'8 giugno 2017.


Di conseguenza, l'architettura della zona euro è più forte che mai, ma ciò non significa che sia completa. Il **documento di riflessione sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria**⁶ e il documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE⁷, presentati dalla Commissione nel quadro del seguito dato al **Libro bianco sul futuro dell'Europa**⁸, riassumono la situazione e delineano una possibile via da seguire fino al 2025.

L'Europa ha ora visibilmente recuperato forza. Sia sul piano economico che politico, si apre una **finestra di opportunità** e gli sviluppi positivi costituiscono un ulteriore incoraggiamento ad agire. Ma non c'è spazio per l'autocompiacimento: il tetto va sempre riparato quando splende il sole.

Nel discorso sullo stato dell'Unione pronunciato il 13 settembre 2017⁹ il Presidente Juncker ha delineato la sua visione per **un'Unione più unita, più forte e più democratica** e ha chiarito che il completamento dell'Unione economica e monetaria dell'Europa è parte essenziale della tabella di marcia che porterà alla riunione dei leader a Sibiu, convocata dal presidente Tusk per il 9 maggio 2019, in occasione della quale dovranno essere prese importanti decisioni sul futuro dell'Europa.

Ciò trova espressione anche nell'**agenda dei leader**¹⁰, in cui i leader dell'UE hanno previsto un vertice euro il 15 dicembre 2017 per discutere il calendario delle decisioni relative all'Unione economica e monetaria e all'Unione bancaria e una riunione specifica prevista per il 28-29 giugno 2018 per giungere a decisioni concrete.

L'Unione economica e monetaria dell'Europa oggi



Fonte: Commissione europea

⁶ COM(2017) 291 del 31 maggio 2017.

⁷ COM(2017) 358 del 28 giugno 2017.

⁸ COM(2017) 2025 del 1° marzo 2017.

⁹ Presidente Jean-Claude Juncker, discorso sullo stato dell'Unione 2017, 13 settembre 2017.

¹⁰ Agenda dei leader - Costruire insieme il nostro futuro, approvata dal Consiglio europeo il 20 ottobre 2017.

L'invito all'unità, all'efficienza e alla responsabilità democratica del discorso sullo stato dell'Unione è particolarmente rilevante per il completamento dell'Unione economica e monetaria.

- **Unità:** l'euro è la moneta unica dell'UE, e quanto è stato pensato per la zona euro dovrebbe esserlo anche per e con gli Stati membri che sono tenuti ad aderire all'euro in futuro. Ad eccezione del Regno Unito e della Danimarca, **tutti gli Stati membri non appartenenti alla zona euro si sono giuridicamente impegnati ad aderire all'euro**¹¹. Inoltre, con l'uscita del Regno Unito, le economie della zona euro rappresenteranno circa l'85% del prodotto interno lordo totale dell'UE. L'integrazione politica ed economica dell'UE, di cui il mercato unico è il nocciolo duro, significa che il futuro degli Stati membri appartenenti alla zona euro è interconnesso a quello degli Stati membri che non vi appartengono e che una zona euro forte e stabile è fondamentale per i suoi membri e per l'UE nel suo complesso. Per questo motivo, le proposte del presente pacchetto hanno ad oggetto i bisogni e gli interessi sia degli Stati membri appartenenti alla zona euro sia di quelli che non vi appartengono, in quanto parti interdipendenti dell'Unione economica e monetaria.
- **Efficienza:** un'Unione economica e monetaria più forte richiede una **governance più forte e un uso più efficiente delle risorse disponibili**. Il sistema attuale rispecchia ancora il mosaico di decisioni adottate per far fronte ad una crisi senza precedenti, il che, talvolta, ha portato ad una moltiplicazione degli strumenti e ad una crescente sofisticazione delle norme, che sono fonte di complessità e che rischiano di generare duplicazioni. Maggiori sinergie, procedure semplificate e l'integrazione dei meccanismi intergovernativi nel **quadro giuridico dell'UE** rafforzerebbero la *governance* e il processo decisionale. Sempre per motivi di efficienza, tutte le modifiche proposte dalla Commissione nell'ambito del pacchetto odierno possono essere attuate nel quadro dei vigenti trattati UE.
- **Responsabilità democratica:** completare l'Unione economica e monetaria significa anche una **responsabilità politica** e una **trasparenza** maggiori su chi decide che cosa ai diversi livelli, il che impone di avvicinare maggiormente la dimensione europea del processo decisionale ai cittadini e di porla sempre più al centro dei dibattiti nazionali, oltre a fare in modo che i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo dispongano di sufficienti poteri di controllo sulla gestione della *governance* economica dell'UE. Anche questo dovrebbe portare ad una maggiore titolarità delle decisioni collettive e all'apertura sul modo in cui sono adottate e comunicate.

Negli ultimi anni sono state molte le opinioni espresse sul completamento dell'Unione economica e monetaria. Ma pur nella diversità delle opinioni, vi è un **ampio consenso** sulla necessità di compiere ulteriori progressi. Vi sono stati anche notevoli contributi del Parlamento europeo¹² e discussioni importanti in seno all'Eurogruppo¹³.

¹¹ Tra gli Stati membri non appartenenti alla zona euro, la Danimarca e la Bulgaria hanno ancorato la moneta nazionale all'euro dall'introduzione della moneta unica nel 1999. Diversamente dalla Danimarca, la Bulgaria non partecipa al meccanismo di cambio ERM II, ma il lev è ancorato all'euro mediante il regime di *currency board*.

¹² Cfr. in particolare le risoluzioni del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 i) sulla capacità di bilancio della zona euro (2015/2344(INI)), ii) sulle evoluzioni e gli adeguamenti possibili dell'attuale struttura

La presente comunicazione fornisce una sintesi delle motivazioni e del contenuto delle iniziative presentate oggi dalla Commissione, rammenta quindi in che modo il presente pacchetto si inserisce in una più ampia **tabella di marcia per il completamento dell'Unione economica e monetaria entro il 2025** e delinea il cronoprogramma per i prossimi 18 mesi.

2. LE INIZIATIVE PRESENTATE OGGI

Come annunciato nel discorso sullo stato dell'Unione del 2017 e nella relativa lettera d'intenti, le iniziative presentate oggi delincono ulteriori passi verso il completamento dell'Unione economica e monetaria.

Riepilogo del pacchetto presentato oggi

Oggi la Commissione presenta le seguenti proposte e iniziative:

- *una proposta per l'istituzione di un Fondo monetario europeo inserito nel quadro giuridico dell'Unione;*
- *una proposta intesa a integrare il contenuto del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'ordinamento dell'Unione, tenendo conto dell'opportuna flessibilità insita nel patto di stabilità e crescita e individuata dalla Commissione sin dal gennaio 2015;*
- *una comunicazione sui nuovi strumenti di bilancio per una zona euro stabile nel quadro dell'Unione;*
- *per il periodo 2018-2020, 1) modifiche mirate del regolamento sulle disposizioni comuni per mobilitare i fondi UE a sostegno delle riforme nazionali e 2) una proposta volta a potenziare il programma di sostegno alle riforme strutturali;*
- *una comunicazione sul ministro dell'Economia e delle finanze europeo.*

Proposta per l'istituzione di un Fondo monetario europeo

La proposta, che ha alla base la struttura ormai consolidata del meccanismo europeo di stabilità, crea un **Fondo monetario europeo** (FME) inserito nel quadro giuridico dell'UE. Si tratta di un'iniziativa che era stata già annunciata nella relazione dei cinque presidenti e che era stata richiesta dal Parlamento europeo, il quale ha sottolineato la necessità che il Fondo monetario europeo sia dotato di adeguate capacità di assunzione e di concessione di prestiti e di un mandato chiaramente definito¹⁴.

Il meccanismo europeo di stabilità è stato istituito nell'ottobre 2012 al culmine della crisi. Nell'urgenza del momento venne adottata una soluzione intergovernativa. Tuttavia, già allora era

istituzionale dell'Unione europea (2014/2248(INI)) e iii) sul miglioramento del funzionamento dell'Unione europea sfruttando le potenzialità del trattato di Lisbona (2014/2249(INI)).

¹³ Cfr. in particolare Eurogruppo del 6 novembre 2017, sulla capacità di bilancio e fiscale per l'Unione economica e monetaria, Eurogruppo del 9 ottobre 2017, sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria e sul ruolo del meccanismo europeo di stabilità, e Eurogruppo del 10 luglio 2017, sul seguito dell'approfondimento dell'Unione economica e monetaria.

¹⁴ Risoluzione del Parlamento europeo, del 16 febbraio 2017, sulla capacità di bilancio della zona euro (2015/2344(INI)).

chiaro che la soluzione avrebbe potuto essere trovata anche nel quadro dei trattati UE, come indicato, ad esempio, nel piano della Commissione per un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita¹⁵.

Nel corso degli anni il meccanismo europeo di stabilità si è rivelato determinante nel contribuire a preservare la stabilità finanziaria della zona euro. A tal fine, ha fornito un sostegno finanziario supplementare agli Stati membri della zona euro in difficoltà. La sua trasformazione in un Fondo monetario europeo ne rafforzerà ulteriormente l'**ancoraggio istituzionale**. Contribuirà a creare nuove sinergie nel quadro dell'UE, in particolare in termini di trasparenza, riesame giuridico ed efficienza delle risorse finanziarie dell'UE, e potrà pertanto offrire un miglior sostegno agli Stati membri. Consentirà inoltre di migliorare ulteriormente la cooperazione con la Commissione e la responsabilità nei confronti del Parlamento europeo. E tutto questo avverrà senza incidere sul modo in cui i governi nazionali sono chiamati a rispondere ai rispettivi parlamenti nazionali e preservando gli impegni assunti nel quadro del vigente meccanismo europeo di stabilità.

L'iniziativa assume la forma di una proposta di regolamento del Consiglio, subordinata all'approvazione del Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'articolo 352 consente l'integrazione del meccanismo europeo di stabilità nell'ordinamento dell'Unione, perché la misura è necessaria per assicurare la **stabilità finanziaria della zona euro**¹⁶ e i trattati non hanno previsto le basi giuridiche che consentano all'UE di conseguire questo preciso obiettivo¹⁷. Il paragrafo 2 dell'articolo prevede espressamente un ruolo per i parlamenti nazionali. In passato varie decisioni importanti che hanno posto le basi della creazione dell'Unione economica e monetaria si sono basate sull'articolo equivalente all'articolo 352. Ad esempio, sulla base dell'articolo 235 del trattato istitutivo della Comunità economica europea (predecessore dell'articolo 352), sono state adottate le decisioni sul Fondo europeo di cooperazione monetaria, sull'unità di conto europea e sui primi meccanismi di sostegno della bilancia dei pagamenti.

La proposta è integrata dal progetto di quello che potrebbe diventare un **accordo intergovernativo** con il quale gli Stati membri della zona euro convengono sul trasferimento di fondi dal meccanismo europeo di stabilità al Fondo monetario europeo. È anche previsto che il Fondo succeda e sostituisca il MES, anche nello status giuridico, con tutti i relativi diritti e obblighi.

La proposta presentata oggi prevede che il Fondo monetario europeo sia istituito come **oggetto giuridico unico ai sensi del diritto dell'Unione**. Esso succederà al meccanismo europeo di stabilità, di cui preserverà l'attuale struttura finanziaria e istituzionale. Questo significa che il Fondo monetario europeo continuerà a fornire sostegno per la stabilità finanziaria agli Stati membri in difficoltà, a

¹⁵ COM(2012)777, "Piano per un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita", 28 novembre 2012.

¹⁶ La necessità di disporre di un organismo come il meccanismo europeo di stabilità per salvaguardare la stabilità della zona euro si basa su elementi fattuali ed è confermata dall'articolo 136, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dal secondo considerando del trattato sull'istituzione del meccanismo europeo di stabilità che fanno riferimento al vigente meccanismo europeo di stabilità come "un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme".

¹⁷ La Corte di giustizia europea ha già preso in considerazione la possibilità che l'articolo 352 possa essere utilizzato per creare un organismo dell'Unione incaricato di fornire assistenza finanziaria per garantire la stabilità della zona euro.

Cfr. la causa Pringle, sentenza del 27 novembre 2012, causa C-370/12, ECLI:EU:C:2012:756, punto 67. Come indicato nella nota 15, anche il piano della Commissione per un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita del 2012 menzionava il possibile ricorso all'articolo 352.

raccogliere fondi attraverso l'emissione di strumenti del mercato dei capitali e a effettuare operazioni sul mercato monetario. Le modalità di adesione non cambieranno e la partecipazione di altri Stati membri rimarrà possibile, una volta che avranno aderito all'euro.

Dato che il Fondo monetario europeo diverrebbe un organismo dell'Unione, sono necessari alcuni adeguamenti mirati della vigente struttura del meccanismo europeo di stabilità, che sono illustrati nella relazione del regolamento. Vi rientrano l'**approvazione da parte del Consiglio** delle decisioni discrezionali adottate dal Fondo monetario europeo¹⁸.

Inoltre, la proposta odierna aggiunge un numero limitato di nuovi elementi.

In primo luogo, il Fondo monetario europeo potrà fornire il **sostegno (backstop) comune per il Fondo di risoluzione unico**. Si tratta di una componente essenziale del secondo pilastro dell'Unione bancaria, il cosiddetto meccanismo di risoluzione unico¹⁹.

Quando il meccanismo di risoluzione unico è stato adottato nel 2013 gli Stati membri avevano anche convenuto di sviluppare un **sostegno per il Fondo di risoluzione unico**. Era stato pensato come una soluzione di ultima istanza da attivare soltanto se le risorse immediatamente disponibili del Fondo di risoluzione unico si fossero rivelate insufficienti per interventi su capitale o liquidità. Gli Stati membri avevano anche convenuto che fosse neutro in termini di bilancio nel medio periodo, per cui il sostegno potenzialmente attivato avrebbe potuto essere recuperato dal settore bancario della zona euro.

Le nuove norme UE in materia di vigilanza e di risoluzione nel settore bancario elaborate all'indomani della crisi hanno ridotto in misura significativa la probabilità e il potenziale impatto dei fallimenti bancari. Tuttavia, un sostegno comune di bilancio continua a essere necessario per aumentare la capacità finanziaria del Fondo di risoluzione unico. Un tale sostegno permetterebbe di accrescere la fiducia nel sistema bancario, rafforzando la credibilità delle azioni del Comitato di risoluzione unico. A sua volta ciò ridurrà concretamente la probabilità di situazioni in cui sia necessario attivare il sostegno.

Vi è ora ampio consenso sul fatto che il meccanismo europeo di stabilità – il futuro Fondo monetario europeo – è nella posizione migliore per fornire tale sostegno al Fondo di risoluzione unico, sotto forma di una linea di credito o di garanzie. Ciò si riflette nella proposta odierna, che stabilisce inoltre gli opportuni processi decisionali per assicurare che il sostegno possa essere attivato rapidamente, se necessario. Sono inoltre proposte disposizioni specifiche per tener conto degli interessi legittimi degli Stati membri non appartenenti alla zona euro che hanno aderito all'Unione bancaria.

¹⁸ Garantendo in tal modo la conformità alla cosiddetta "dottrina Meroni". La dottrina Meroni, scaturita dalle cause 9/56 e 10/56 (Meroni contro Alta Autorità, ECLI:EU:C:1958:7-8, pagina 11), si riferisce alla misura in cui le istituzioni dell'UE possono delegare le loro funzioni ad agenzie di regolazione. Nel quadro della proposta presentata oggi, va tenuto presente che l'approvazione da parte del Consiglio delle decisioni discrezionali adottate dai consigli del Fondo monetario europeo sarà semplificata dal fatto che la composizione del consiglio dei governatori del Fondo monetario europeo riflette quella dell'Eurogruppo.

¹⁹ Regolamento (UE) n. 806/2014. Il Comitato di risoluzione unico, l'autorità di risoluzione delle grandi banche sistemiche nella zona euro, è operativo dal gennaio 2016. Il Fondo di risoluzione unico, che è finanziato dai contributi del settore bancario della zona euro, può essere utilizzato per finanziare i costi di risoluzione, purché siano soddisfatte tutte le condizioni fissate dal quadro normativo, compreso il bail-in dell'8% del totale delle passività della banca in questione.

In secondo luogo, in termini di **governance**, la proposta prevede la possibilità di un processo decisionale più rapido in specifiche situazioni di urgenza. Si propone di mantenere il voto all'unanimità per tutte le decisioni importanti aventi un impatto finanziario (ad esempio i richiami di capitale). Tuttavia, per specifiche decisioni in materia di sostegno alla stabilità, di esborsi e di attivazione del sostegno si propone la maggioranza qualificata rafforzata, che richiede l'85% dei voti.

In terzo luogo, per quanto riguarda la **gestione dei programmi di assistenza finanziaria**, la proposta prevede un più diretto coinvolgimento dell'FME accanto alla Commissione europea.

In quarto luogo, la proposta si riferisce alla possibilità che il Fondo monetario europeo sviluppi **nuovi strumenti finanziari**. Nel tempo tali strumenti potrebbero integrare o sostenere altri strumenti finanziari e programmi dell'UE. Tali sinergie potrebbero risultare particolarmente utili se in futuro il Fondo monetario europeo dovesse avere un ruolo di supporto ad una possibile funzione di stabilizzazione.

Grazie a queste modifiche, il Fondo monetario europeo si affermerà come un solido organismo di gestione delle crisi nell'ambito dell'Unione operante in **piena sinergia con le altre istituzioni dell'UE**. Il Consiglio e la Commissione conserveranno le rispettive competenze e responsabilità in materia di sorveglianza economica e di bilancio e di coordinamento delle politiche stabilite dai trattati UE.

Anche la **cooperazione pratica** può essere intensificata per servire meglio gli Stati membri, per mantenere il dialogo con i partecipanti al mercato e per evitare la duplicazione delle attività. La cooperazione potrebbe essere intensificata per realizzare ulteriori progressi verso il rafforzamento dell'Unione economica e monetaria.

Una proposta intesa a integrare il contenuto del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'ordinamento dell'Unione, tenendo conto dell'opportuna flessibilità insita nel patto di stabilità e crescita e individuata dalla Commissione sin dal gennaio 2015

Il **trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria** è un trattato intergovernativo firmato da 25 Stati membri dell'UE²⁰. Esso integra il quadro di bilancio dell'UE, tra cui il patto di stabilità e crescita.

La proposta presentata oggi dà attuazione all'articolo 16 del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance, con cui tutte le parti contraenti si sono impegnate giuridicamente ad adottare misure per incorporare il contenuto del trattato nel diritto dell'Unione entro cinque anni dall'entrata in vigore, ossia entro il 1° gennaio 2018²¹. Va ricordato che all'epoca dei negoziati sul trattato, in particolare il Parlamento europeo e la Commissione hanno insistito sulla sua incorporazione nel diritto dell'UE entro un lasso di tempo definito, richiesta che gli Stati membri hanno accettato nell'articolo 16.

²⁰ Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

²¹ L'articolo 16 del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria prevede che "Al più tardi entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente trattato, sulla base di una valutazione dell'esperienza maturata in sede di attuazione, sono adottate in conformità del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea le misure necessarie per incorporare il contenuto del presente trattato nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea."

Come per il meccanismo europeo di stabilità, la decisione adottata nel 2012 di istituire il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria come trattato intergovernativo deve essere considerata alla luce delle circostanze del momento. Tuttavia, sia l'impegno assunto ai sensi dell'articolo 16 sia il fatto che le successive misure legislative (il cosiddetto "two-pack") hanno già integrato nel diritto dell'UE molti dei suoi elementi dimostrano che l'intenzione di trovare soluzioni nel quadro dell'Unione era presente fin dall'inizio. L'incorporazione del contenuto del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nel diritto dell'UE è stata anche ripetutamente richiesta dal Parlamento europeo²², il quale ha sostenuto che, per essere realmente legittima e democratica, la governance di un'autentica Unione economica e monetaria deve essere collocata all'interno del quadro istituzionale dell'Unione.

L'iniziativa di oggi assume la forma di una proposta di direttiva del Consiglio, che richiede la consultazione del Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 14, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Questa è l'unica base giuridica disponibile nel trattato. Nel processo la Commissione terrà debito conto delle opinioni del Parlamento europeo. La proposta si applica a tutti gli Stati membri della zona euro e comprende disposizioni sulla partecipazione degli Stati membri non appartenenti alla zona euro.

La proposta di direttiva integra il contenuto essenziale dell'articolo 3 del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance, che è parte del cosiddetto **patto di bilancio**. L'articolo impone l'applicazione di una regola del pareggio di bilancio in termini strutturali assieme ad un meccanismo di correzione in caso di deviazione significativa. Come riferito dalla Commissione all'inizio di quest'anno²³, le disposizioni dell'articolo sono già state attuate negli ordinamenti nazionali.

L'integrazione del patto di bilancio nel diritto dell'Unione consentirà di **semplificare il quadro giuridico** e permetterà un **monitoraggio migliore e continuo** nell'ambito del quadro di governance economica globale dell'UE. In particolare, sarà possibile integrare e rafforzare il vigente quadro di bilancio, che mira a conseguire la convergenza del debito pubblico a livelli prudenziali. Allo stesso tempo la proposta tiene conto dell'opportuna flessibilità insita nel patto di stabilità e crescita e individuata dalla Commissione sin dal gennaio 2015²⁴. Le disposizioni sono pertanto pienamente in linea con le vigenti norme definite nella normativa primaria e secondaria.

Inoltre, la proposta sottolinea il valore – e mantiene la pratica – delle riunioni interparlamentari organizzate ogni anno dal Parlamento europeo, nonché le modalità di voto tra le parti contraenti di cui al trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance.

Una comunicazione sui nuovi strumenti di bilancio per una zona euro stabile nel quadro dell'Unione

Nel suo discorso sullo stato dell'Unione, il presidente Juncker ha insistito sul fatto che non c'è bisogno di strutture parallele: "*Non abbiamo bisogno di un bilancio per la zona euro; quel che serve è una forte linea di bilancio per la zona euro nel bilancio dell'UE*". I **documenti di riflessione**

²² Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013 sui problemi costituzionali di una governance a più livelli nell'Unione europea (P7_TA(2013)0598) e risoluzione del Parlamento europeo del 24 giugno 2015 sulla verifica del quadro di governance economica: bilancio e sfide (P8_TA(2015)0238).

²³ COM(2017) 1201 final del 22 febbraio 2017.

²⁴ COM(2015) 12 del 13 gennaio 2015.

sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria e sul **futuro delle finanze dell'UE** hanno descritto le sfide comuni per la modernizzazione delle finanze pubbliche dell'UE in generale e per le necessità particolari della zona euro. La comunicazione odierna illustra in che modo certe funzioni di bilancio di fondamentale importanza per la zona euro e per l'intera UE possano essere sviluppate nell'ambito delle finanze pubbliche attuali e future dell'Unione.

La comunicazione ricorda i risultati che possono essere conseguiti nell'attuale quadro finanziario dell'UE ed espone diverse idee e opzioni, alcune delle quali preparano il terreno per **le proposte che saranno presentate in relazione al quadro finanziario pluriennale post-2020**.

La comunicazione esamina quattro funzioni specifiche che sono essenziali per l'approfondimento dell'Unione economica e monetaria, proponendo misure concrete per ciascuna di esse:

- **un sostegno alle riforme strutturali** attraverso: 1) uno strumento di attuazione delle riforme per sostenere i pacchetti di impegni in materia di riforme concordati con gli Stati membri e 2) un'assistenza tecnica da fornire su richiesta degli Stati membri;
- **uno strumento di convergenza specifico per gli Stati membri in vista della loro adesione all'euro;**
- **un sostegno (*backstop*) per l'Unione bancaria**, attraverso il meccanismo europeo di stabilità/Fondo monetario europeo, come spiegato più sopra;
- **una funzione di stabilizzazione** che riunisca vari fondi e strumenti finanziari a livello di UE e di zona euro, da utilizzare per mantenere i livelli d'investimento in caso di forti shock asimmetrici.

Per il periodo 2018-2020 la Commissione intende sviluppare alcune di queste idee e sperimentarle in pratica per sostenere le riforme strutturali e lo sviluppo delle capacità. A tal fine, contestualmente al pacchetto vengono presentate le seguenti iniziative:

- **una proposta volta a modificare il regolamento sulle disposizioni comuni**, come spiegato più avanti, per ampliare le possibilità di utilizzare la riserva di efficacia dell'attuazione integrata negli attuali fondi strutturali e d'investimento europei;
- **una proposta volta a potenziare il programma di sostegno alle riforme strutturali**, come spiegato più avanti, per aumentare l'assistenza tecnica offerta agli Stati membri e creare un asse di intervento dedicato per sostenere il processo di convergenza degli Stati membri non appartenenti alla zona euro.

Le altre proposte citate nel presente documento saranno presentate successivamente nel contesto del quadro finanziario pluriennale post-2020, per il quale saranno presentate proposte dettagliate nel **maggio 2018**. La Commissione terrà pienamente conto dei contributi ricevuti fino ad allora.

Modifiche mirate del regolamento sulle disposizioni comuni

Per preparare il nuovo strumento di attuazione delle riforme, la Commissione propone di sperimentare un nuovo strumento per il sostegno di bilancio durante una fase pilota per il periodo 2018-2020. Questa proposta, presentata sotto forma di modifiche mirate del regolamento sulle disposizioni comuni²⁵, mira a offrire una flessibilità supplementare nell'uso, da parte degli Stati membri, della

²⁵ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la

riserva di efficacia dell'attuazione dei fondi strutturali e d'investimento europei. Spetterà ai singoli Stati membri decidere se intendono allocare a questo nuovo sistema parti della riserva di efficacia dell'attuazione.

Questo strumento servirebbe a sostenere l'attuazione delle riforme nazionali, individuate attraverso il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche e integrate nei programmi nazionali di riforma presentati dagli Stati membri. Una volta concordati con uno Stato membro gli impegni in materia di riforme, con obiettivi e tappe chiaramente definiti, la Commissione monitorerà e valuterà la loro attuazione prima dell'erogazione del sostegno.

La proposta non modifica il livello complessivo della spesa per i fondi strutturali e d'investimento europei nel quadro finanziario pluriennale attuale. Gli insegnamenti tratti dall'iniziativa saranno integrati nelle proposte per il periodo post-2020.

Proposta volta a potenziare il programma di sostegno alle riforme strutturali

Il **servizio di assistenza per le riforme strutturali**, istituito dalla Commissione alla fine del 2015 in seguito alla relazione dei cinque presidenti, mira a fornire assistenza tecnica agli Stati membri per contribuire all'elaborazione e all'attuazione di riforme specifiche o a rafforzare la loro capacità di riforma globale. Il programma si è dimostrato particolarmente efficace per aiutare gli Stati membri a elaborare riforme volte a modernizzare la pubblica amministrazione e il contesto imprenditoriale. È ormai evidente che la domanda di questo tipo di assistenza tecnica supera di gran lunga i finanziamenti messi inizialmente a disposizione attraverso il **programma di sostegno alle riforme strutturali**²⁶.

Al tempo stesso, come affermato dal presidente Juncker nel suo discorso sullo stato dell'Unione, è chiara la necessità di guardare al futuro e di aiutare gli Stati membri che lo desiderano a prepararsi ad aderire all'euro. Uno degli insegnamenti tratti dalla crisi è che il raggiungimento della convergenza e la creazione di strutture economiche solide sono requisiti fondamentali per la prosperità dell'Unione e, in particolare, per il buon funzionamento della moneta unica.

Un'assistenza tecnica specifica agli Stati membri non appartenenti alla zona euro potrebbe contribuire utilmente al processo di convergenza effettiva. Questo vale in particolare per ambiti quali la gestione delle finanze pubbliche, la pubblica amministrazione, il settore finanziario e i mercati del lavoro e del prodotto.

Per questi due motivi, la Commissione presenta oggi **una modifica del regolamento sul programma di sostegno alle riforme strutturali**²⁷ il cui obiettivo è raddoppiare i finanziamenti disponibili per le attività di assistenza tecnica entro il 2020, portandoli quindi a 300 milioni di EUR per il periodo 2017-2020. Gli insegnamenti tratti saranno integrati nelle proposte per il periodo post-2020.

pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

²⁶ Il programma di sostegno alle riforme strutturali (SRSP) è stato istituito nel maggio 2017 per sostenere finanziariamente le attività del servizio di assistenza per le riforme strutturali.

²⁷ Regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce il programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 (GU L 129 del 19.5.2017, pag. 1).

Nel suo discorso sullo stato dell'Unione, il presidente Juncker ha appoggiato l'idea di **un ministro europeo dell'Economia e delle finanze**. Secondo il principio "la funzione determina la forma", il ministro svolgerà un ruolo determinante per rafforzare la coerenza, l'efficienza, la trasparenza e la responsabilità democratica della governance economica dell'UE. È inoltre importante sottolineare che la possibilità di riunire la funzione di commissario responsabile, eventualmente un vicepresidente della Commissione, con quella di presidente dell'Eurogruppo è già prevista dai trattati UE vigenti²⁸.

L'architettura attuale dell'Unione economica e monetaria è intrinsecamente complessa. Le competenze, le funzioni e gli strumenti sono ripartiti fra organismi diversi, con vari quadri giuridici che, a volte, si sovrappongono fra loro. Questa situazione non è ottimale né per i cittadini né per i decisori europei, in quanto rende più difficile esprimere e difendere l'interesse economico comune dell'UE e, in particolare, della zona euro. Questa necessità si è fatta sentire sempre di più negli anni, con l'affermarsi dell'euro come valuta internazionale di primo piano e l'attuale rafforzamento di varie dimensioni dell'Unione economica e monetaria. Questo spiega anche perché la Commissione ha potenziato le proprie capacità di coordinamento interno, conferendo nuovi ruoli orizzontali ai suoi vicepresidenti per coordinare diversi portafogli inerenti alle politiche economiche, finanziarie e sociali.

Guardando al futuro, la comunicazione odierna illustra come certe funzioni potrebbero essere accentrate da un ministro europeo al fine di perseguire l'interesse generale dell'economia dell'UE e della zona euro, rafforzare il coordinamento delle politiche e migliorare la combinazione delle politiche a tutti i livelli. Il ministro europeo monitorerebbe inoltre l'uso degli strumenti di bilancio dell'UE e della zona euro e cercherebbe di ottimizzarne l'impatto a sostegno delle priorità comuni.

La comunicazione definisce inoltre il quadro istituzionale potenziale in cui opererebbe il ministro. Il ministro rafforzerebbe la dimensione europea della definizione delle politiche economiche e garantirebbe un controllo parlamentare rigoroso a livello di UE senza rimettere in discussione le competenze nazionali. Combinando le funzioni esistenti e le competenze disponibili a livello di UE, il ministro contribuirebbe a un quadro di governance più efficiente che dovrebbe integrare e agevolare l'esercizio delle competenze nazionali, anche nell'ambito della loro interazione a livello di UE.

L'istituzione di questa carica potrebbe avvenire in più fasi successive. Il ruolo del ministro in quanto vicepresidente della Commissione potrebbe essere stabilito nell'ambito della **nomina della nuova Commissione a decorrere dal novembre 2019**. Per quanto riguarda la presidenza dell'Eurogruppo, quest'ultimo potrebbe decidere a livello informale di eleggere il ministro come suo presidente per due mandati consecutivi, accettando quindi di allinearne il mandato con quello della Commissione.

3. UNA TABELLA DI MARCIA PER L'APPROFONDIMENTO DELL'UNIONE ECONOMICA E MONETARIA

Per tradurre in pratica i principi generali occorrono un orientamento chiaro e una programmazione adeguata. In seguito alla relazione dei cinque presidenti, il documento di riflessione

²⁸ L'articolo 2 del protocollo n. 14 sull'Eurogruppo, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, stabilisce le modalità per l'elezione del presidente dell'Eurogruppo. Non vi è incompatibilità fra questo ruolo e quello di membro della Commissione.

sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria ha definito una tabella di marcia per il completamento dell'Unione economica e monetaria entro il 2025, che è tuttora pertinente.

Il pacchetto odierno rientra in questa agenda più ampia, aggiungendosi alle misure già adottate e a quelle future. Nel complesso, progressi sono necessari in quattro ambiti complementari: **1) Unione finanziaria, 2) Unione di bilancio, 3) Unione economica e 4) responsabilità democratica e governance rafforzata.**

Per l'adozione delle prime misure è importante sapere in che direzione procedere e definire la via da seguire. Per strutturare il futuro lavoro, la presente comunicazione individua le iniziative che devono essere discusse e approvate dai colegislatori dell'UE nei prossimi diciotto mesi. Questa tabella di marcia, che figura anche in appendice e i cui principali elementi sono indicati di seguito, definisce le tappe possibili fino al 2025.

Unione finanziaria

La creazione dell'Unione bancaria e dell'Unione dei mercati dei capitali ha notevolmente ridotto i rischi residui per il settore finanziario dell'UE, ne ha modificato i fondamentali e ha contribuito a renderlo solido e resistente. Occorre tuttavia completare rapidamente le parti rimanenti di questo lavoro.

La **comunicazione della Commissione sul completamento dell'Unione bancaria**, pubblicata nell'ottobre 2017²⁹, indica un percorso pragmatico per raggiungere rapidamente un accordo sulle questioni in sospeso. Questa specifica tabella di marcia, anch'essa riportata in un'appendice, prevede innanzitutto il completamento dell'agenda per la **riduzione dei rischi** in modo da rafforzare ulteriormente la resilienza delle banche dell'UE. **Nel 2018 devono essere approvate** diverse iniziative attualmente in fase di negoziazione al Parlamento europeo e al Consiglio, in particolare il pacchetto per il settore bancario presentato dalla Commissione nel novembre 2016³⁰, e la proposta in materia di insolvenza e ristrutturazione delle imprese. Occorre inoltre portare avanti con determinazione, il lavoro in corso a livello nazionale ed europeo sui **crediti deteriorati**, che creano tuttora problemi in certi ambiti del settore bancario³¹. Parallelamente, i colegislatori dovrebbero approvare, entro la **fine del 2018**, la proposta relativa al **sistema europeo di assicurazione dei depositi**³². La proposta relativa al **sostegno comune (backstop)** per il **Fondo di risoluzione unico** dovrebbe essere approvata a livello politico entro la **metà del 2018**, affinché il sostegno diventi operativo entro il **2019**.

In parallelo, tutti gli attori (istituzioni dell'UE, Stati membri, autorità di vigilanza e operatori di mercato in tutta Europa) dovrebbero intensificare i lavori per concretizzare l'**Unione dei mercati dei capitali**, consentendo in tal modo a mercati dei capitali ben integrati di svolgere il loro ruolo di ammortizzatori degli shock e di canali efficaci per la condivisione del rischio da parte del settore privato e migliorando nel contempo l'accesso ai finanziamenti, in particolare per le start-up e le imprese.

²⁹ COM(2017) 592 final dell'11 ottobre 2017.

³⁰ Proposte della Commissione del 23 novembre 2016 che modificano i seguenti atti legislativi: regolamento n. 575/2013, direttiva 2013/36/UE, direttiva 2014/59/UE e regolamento di esecuzione 2015/81 del Consiglio del 19 dicembre 2014.

³¹ Cfr. ad esempio le conclusioni dell'ECOFIN sui crediti deteriorati nel settore bancario (doc. 9854/17).

³² COM(2015) 586 final del 24 novembre 2015.

La Commissione sostiene il lavoro svolto attualmente dal Comitato europeo per il rischio sistemico sui **titoli europei garantiti da obbligazioni sovrane** e presenterà un quadro favorevole per questi titoli **nella primavera del 2018**.

Unione di bilancio

Nell'ambito del semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche, la Commissione continuerà a lavorare per l'adozione di **politiche di bilancio responsabili** a livello nazionale, sostenendo in particolare la creazione di quadri di bilancio solidi e rivolgendo la debita attenzione ai livelli del debito.

Gli orientamenti politici continueranno a tener conto di ciò che per i paesi interessati e per la zona euro nel suo insieme ha senso dal punto di vista economico e finanziario in un momento determinato del ciclo economico. La Commissione continuerà ad applicare le norme del patto di stabilità e crescita, avvalendosi della flessibilità insita nel patto a sostegno delle riforme e degli investimenti, e a porre l'accento sulle **priorità della zona euro** nel suo insieme, specie per quanto riguarda l'orientamento di bilancio aggregato, in linea con la raccomandazione annuale sulla politica di bilancio della zona euro³³.

Oltre a questi aspetti, come spiegato più sopra, il **quadro finanziario pluriennale post-2020** sarà un'opportunità fondamentale per modernizzare le finanze pubbliche dell'Unione e trovare nuove sinergie in modo da sostenere gli sforzi profusi a livello nazionale in materia di riforme e investimenti e da attutire i forti shock asimmetrici. Nell'ambito delle proposte relative al quadro finanziario pluriennale post-2020, la Commissione intende presentare nel **maggio 2018** una proposta volta a creare una **funzione di stabilizzazione**, da sviluppare pienamente nel tempo.

Infine, la necessità di tener conto della diversità delle circostanze economiche, particolarmente sentita negli anni della crisi, ha fatto sì che, col tempo, le norme di bilancio dell'UE diventassero più dettagliate, ma anche più complesse. A volte questo può nuocere alla titolarità nazionale e all'attuazione efficace delle riforme. Una maggiore integrazione economica, finanziaria e di bilancio, associata alla disciplina di mercato, dovrebbe spianare la via, a più lungo termine, a un **riesame delle norme di bilancio dell'UE**, mirando a una semplificazione sostanziale entro il 2025.

Unione economica

Le nozioni di convergenza e integrazione sono al centro dell'Unione economica. Per raggiungere una prosperità sostenibile, gli Stati membri devono continuare a concentrarsi sulle riforme necessarie per modernizzare le loro economie, renderle più resilienti ai possibili shock e migliorare le loro prospettive di crescita. Le priorità di riforma vengono discusse e monitorate su base annua nell'ambito del **semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche**.

In futuro, il quadro dell'Unione dovrebbe continuare a **sostenere un processo di riforma finalizzato a una convergenza effettiva** in tutta l'UE, sia all'interno della zona euro che per i paesi che intendono aderire all'euro. Come spiegato più sopra, la Commissione inizierà con azioni pilota per il periodo

³³ Cfr. ad esempio COM(2016) 726 final del 16 novembre 2016 e COM(2017) 770 final del 22 novembre 2017.

2018-2020 e presenterà proposte ad hoc per sostenere le riforme concordate nel **maggio 2018, in previsione del quadro finanziario pluriennale post-2020**. Il tutto dovrebbe essere approvato prima delle prossime elezioni del Parlamento europeo.

Nel 2018, inoltre, dovrà essere adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio la proposta volta a **rafforzare la dotazione di bilancio del programma di sostegno alle riforme strutturali per i prossimi due anni**. Si prevede, fra l'altro, di sviluppare un asse di intervento dedicato per fornire un'assistenza mirata ai paesi che intendono adottare l'euro entro un determinato termine. Per il periodo post-2020, la Commissione intende proporre un **proseguimento del programma di sostegno alle riforme strutturali**. In questo ambito sarà creato anche uno **strumento di convergenza specifico** per gli Stati membri non appartenenti alla zona euro.

Infine, l'ulteriore rafforzamento del **coordinamento delle politiche economiche nazionali** è importante per la convergenza. Il processo annuale di coordinamento delle politiche continuerà ad essere collegato a un **approccio più pluriennale** alle riforme varate dai governi nazionali. In questo contesto, sarà importante mantenere una dimensione sociale forte in tutte le attività. I principi e i diritti sanciti dal **pilastro europeo dei diritti sociali** proclamato a Göteborg il 17 novembre 2017 fungeranno da quadro di riferimento per una rinnovata convergenza finalizzata al miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita³⁴. Nei prossimi 18 mesi si dovrebbero inoltre intensificare i lavori del Consiglio e dell'Eurogruppo sull'**analisi comparativa delle politiche** e sulla definizione delle **norme di convergenza**.

Responsabilità democratica e governance rafforzata

Come spiegato più sopra, **l'integrazione del meccanismo europeo di stabilità e del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nel quadro dell'Unione entro la metà del 2019** contribuirà a rafforzare l'efficienza, la trasparenza e la responsabilità delle istituzioni.

Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali dovrebbero disporre di poteri di controllo sufficienti. Da qualche anno a questa parte la Commissione intrattiene un **dialogo** regolare efficace **con il Parlamento europeo** sulle questioni attinenti alla politica economica per l'UE e la zona euro. Alla luce delle proposte odierne, queste pratiche potrebbero essere formalizzate dalle due istituzioni entro la **fine del 2018**.

Inoltre, la creazione della carica di **ministro europeo dell'Economia e delle finanze** potrebbe essere considerata parte della nomina della prossima Commissione a decorrere dal **novembre 2019**; l'Eurogruppo eleggerebbe il ministro come suo presidente per due mandati consecutivi. Al rafforzamento del coordinamento interno sulle questioni inerenti all'Unione economica e monetaria dovrebbe fare riscontro una **rappresentanza esterna più unificata della zona euro**, come proposto dalla Commissione nel 2015³⁵.

³⁴ Ad integrazione dell'adozione del pilastro è stato creato un quadro di valutazione della situazione sociale, che sarà integrato nel semestre europeo 2018 e fungerà da quadro di riferimento per il monitoraggio dei risultati occupazionali e sociali.

³⁵ COM(2015) 603 final del 21 ottobre 2015.

4. CONCLUSIONI

Il pacchetto presentato oggi prevede ulteriori passi importanti per l'approfondimento dell'Unione economica e monetaria dell'Europa, che è anche un elemento essenziale del percorso verso **un'Unione più unita, più forte e più democratica**. In linea con l'agenda dei leader, nei mesi a venire sono previste decisioni concrete. Secondo la Commissione, dovrebbe essere approvata una tabella di marcia contenente le tappe seguenti per i prossimi 18 mesi:

entro la metà del 2018:

- adozione degli **atti giuridici** necessari per **completare l'Unione bancaria**, compreso il **pacchetto sulla riduzione dei rischi** del novembre 2016 per rafforzare la resilienza delle banche dell'UE. In parallelo, occorre proseguire i lavori sulle proposte relative all'Unione dei mercati dei capitali;
- accordo su un **sostegno comune (backstop) per il Fondo di risoluzione unico** affinché sia operativo entro il 2019;
- adozione della proposta di modifica volta a raddoppiare le attività del **programma di sostegno alle riforme strutturali** entro il 2020;
- adozione delle modifiche mirate del **regolamento sulle disposizioni comuni** per sostenere l'attuazione delle riforme nazionali;

entro la fine del 2018:

- adozione della proposta relativa al **sistema europeo di assicurazione dei depositi**;
- formalizzazione delle **prassi di dialogo tra il Parlamento europeo e la Commissione**;


entro la metà del 2019:

- adozione delle proposte relative 1) alla **creazione del Fondo monetario europeo**, 2) **all'integrazione del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nel diritto dell'Unione** e 3) **all'istituzione di una rappresentanza unificata della zona euro nel Fondo monetario internazionale**;
- intesa comune sul ruolo del **ministro europeo dell'Economia e delle finanze** all'interno della prossima Commissione; l'Eurogruppo accetterebbe di eleggere il ministro come suo presidente per due mandati consecutivi;
- conclusione delle discussioni sulle proposte pendenti volte a **migliorare il funzionamento della zona euro** e ad adottare, nel contesto del **prossimo quadro finanziario pluriennale**: 1) **proposte per il sostegno alle riforme strutturali**, 2) **uno strumento di convergenza specifico per gli Stati membri non appartenenti alla zona euro**, 3) **una funzione di stabilizzazione**;
- finalizzazione di tutte le iniziative legislative pendenti relative all'**Unione dei mercati dei capitali**, cioè la revisione delle autorità europee di vigilanza, tutte le modifiche del regolamento relativo all'infrastruttura dei mercati europei e il prodotto pensionistico paneuropeo.

Man mano che si progredisce su tutti questi fronti, sarà importante avere un orientamento chiaro per il periodo 2019-2024, con l'obiettivo di **approfondire l'Unione economica e monetaria dell'Europa entro il 2025**. La tabella di marcia contenuta nell'appendice 1 riprende le tappe principali che dovranno ancora essere attuate dopo il 2019, prendendo spunto dal documento di riflessione

sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria. Queste tappe dovrebbero far parte di un'intesa comune da raggiungere entro la metà del 2018.

Appendice 1. Tabella di marcia per l'approfondimento dell'Unione economica e monetaria dell'Europa





Ulteriori tappe possibili: fine 2019-2025*	
UNIONE FINANZIARIA	UNIONE ECONOMICA E DI BILANCIO
<ul style="list-style-type: none">✓ Attuazione continua delle iniziative connesse all'Unione dei mercati dei capitali✓ Progressi verso l'emissione di un'attività sicura europea✓ Modifiche del trattamento normativo delle esposizioni sovrane	<ul style="list-style-type: none">✓ Attuazione del nuovo quadro finanziario pluriennale✓ Funzione di stabilizzazione pienamente funzionale✓ Semplificazione delle norme del patto di stabilità e crescita
RESPONSABILITÀ DEMOCRATICA E GOVERNANCE EFFICACE	
<ul style="list-style-type: none">✓ Funzione a tutti gli effetti del ministro europeo dell'Economia e delle finanze come presidente e vicepresidente della Commissione	<ul style="list-style-type: none">✓ Fondo monetario europeo pienamente operativo✓ Creazione di un Tesoro della zona euro

* Per maggiori particolari si veda il documento di riflessione sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria del 31 maggio 2017.

Fonte: Commissione europea

Appendice 2. Tabella di marcia per il completamento dell'Unione bancaria entro il 2018 – estratto della comunicazione della Commissione dell'11 ottobre 2017



2017

- ✓ Accordo dei legislatori sui primi elementi inclusi nel pacchetto per il settore bancario del **novembre 2016** (International Financial Reporting Standard n. 9 - IFRS9, gerarchia dei creditori e grande esposizione in relazione al debito denominato in valuta estera) e progressi significativi sul resto del pacchetto.
- ✓ Chiarimento, da parte della Commissione, dei poteri di vigilanza esistenti per far fronte ai rischi connessi ai **crediti deteriorati** nell'ambito della relazione di riesame del meccanismo di vigilanza unico.
- ✓ Proposta legislativa della Commissione sul riesame delle imprese di investimento.

2018

- ✓ Raggiungimento di una posizione del Parlamento europeo e di un orientamento generale del Consiglio (T4 2017/T1 2018) e adozione da parte dei legislatori (T2 2018) del **pacchetto per il settore bancario del novembre 2016**.
- ✓ Raggiungimento di una posizione del Parlamento europeo e di un orientamento generale del Consiglio (T2 2018) e adozione da parte dei legislatori (T4 2018) della proposta relativa al **sistema europeo di assicurazione dei depositi**.
- ✓ Accordo su un **sostegno comune (backstop) per il Fondo di risoluzione unico** (2018)
- ✓ Proposte della Commissione su misure volte ad affrontare questioni legate ai **crediti deteriorati** (primavera 2018 – devono essere adottate dai legislatori al più tardi all'inizio del 2019).
- ✓ Quadro favorevole allo sviluppo dei **titoli garantiti da obbligazioni sovrane** (inizio 2018).

Primavera 2019

- ✓ Dovrebbero essere state poste in essere tutte le misure di **riduzione e condivisione del rischio** e dovrebbe iniziare la **fase di attuazione**.

Fonte: Commissione europea



Bruxelles, 6.12.2017
COM(2017) 822 final

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO EUROPEO, AL CONSIGLIO E
ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA**

**NUOVI STRUMENTI DI BILANCIO PER UNA ZONA EURO STABILE NEL
QUADRO DELL'UNIONE**

1. INTRODUZIONE

Nel discorso sullo stato dell'Unione del 2017 e nella lettera d'intenti che lo accompagnava, il presidente Juncker ha annunciato che la Commissione intendeva avanzare proposte concrete per la creazione di un'apposita linea di bilancio della zona euro nel bilancio dell'UE che ricomprensca:

1) un'assistenza alle riforme strutturali basata sul programma della Commissione di sostegno alle riforme strutturali; 2) una funzione di stabilizzazione; 3) un sostegno (*backstop*) per l'Unione bancaria; 4) uno strumento di convergenza per dare assistenza preadesione agli Stati membri in procinto di aderire all'euro.

Queste idee sono descritte con maggiori dettagli nella presente comunicazione, che fa parte di un pacchetto di iniziative volte ad approfondire l'Unione economica e monetaria dell'Europa¹. Il pacchetto si basa in particolare sulla relazione dei cinque presidenti "Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa" del 22 giugno 2015² e sul documento di riflessione della Commissione sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria del 31 maggio 2017³.

L'approfondimento dell'Unione economica e monetaria e la modernizzazione delle finanze pubbliche dell'UE sono aspetti chiave nel dibattito sul futuro dell'Europa avviato dal Libro bianco della Commissione del 1° marzo 2017⁴. Ciò è stato ulteriormente sottolineato nel documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE del 28 giugno 2017⁵. Il momento attuale offre un'opportunità per lanciare proposte concrete e lungimiranti sia sul futuro dell'Unione economica e monetaria sia sul modo in cui le finanze pubbliche dell'UE potranno in futuro aiutare a rispondere alle sfide individuate.

Il valore aggiunto europeo è al centro del dibattito sulle finanze pubbliche dell'UE. Le risorse dell'UE dovrebbero essere usate per finanziare i beni pubblici europei, in quanto essi apportano un vantaggio all'intera UE e non possono essere garantiti in modo efficace da nessun singolo Stato membro. In linea con i principi di sussidiarietà e proporzionalità l'UE dovrebbe intervenire quando l'azione al suo livello è economicamente più vantaggiosa per il contribuente europeo rispetto a quella realizzata al solo livello nazionale, regionale o locale.

L'approfondimento dell'Unione economica e monetaria è positivo sia per la zona euro sia per l'UE nel suo complesso. La maggiore integrazione e il miglior funzionamento della zona euro apporterebbero ulteriore stabilità e prosperità a tutta l'UE, assicurando nel contempo che la voce economica dell'Europa risuoni forte sulla scena globale. I nuovi strumenti di bilancio delineati nella presente comunicazione intendono affrontare alcune delle esigenze specifiche degli Stati membri della zona euro e di quelli in procinto di aderire all'euro, tenendo conto nel contempo delle esigenze e delle aspirazioni più generali degli Stati membri dell'UE. In tal modo si cerca di massimizzare le sinergie tra gli strumenti attuali e quelli futuri che la Commissione presenterà a maggio 2018 nell'ambito delle proposte per il quadro finanziario pluriennale dell'UE post-2020.

¹ COM(2017) 821 del 6 dicembre 2017.

² Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa, Relazione di Jean-Claude Juncker in stretta collaborazione con Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi e Martin Schulz, 22 giugno 2015.

³ COM(2017) 291 del 31 maggio 2017.

⁴ COM(2017) 2025 del 1° marzo 2017.

⁵ COM(2017) 358 del 28 giugno 2017.

2. LE FINANZE PUBBLICHE DELL'UE OGGI

Le finanze pubbliche dell'UE comprendono il bilancio dell'UE e diversi altri meccanismi e strumenti di finanziamento a livello di zona euro ed europeo. Esse contribuiscono così allo sviluppo economico e sociale degli Stati membri e sostengono le priorità condivise a livello dell'UE (cfr. l'appendice per una panoramica).

L'approfondimento dell'Unione economica e monetaria è una delle priorità comuni che richiede azioni risolutive da parte dei singoli Stati membri e un sostegno adeguato da parte degli strumenti UE di bilancio e di coordinamento delle politiche. La presente comunicazione definisce proposte e idee sul modo migliore di utilizzare il bilancio dell'UE così da rafforzare la resilienza delle nostre economie interdipendenti. I progressi compiuti dai paesi della zona euro e da quelli non appartenenti alla zona euro nell'attuazione delle riforme e nella promozione della convergenza verso l'alto andranno a vantaggio di tutti.

Il bilancio dell'UE dispone già di una vasta gamma di strumenti di notevole impatto, che vanno dalle sovvenzioni agli strumenti finanziari, ma rimane relativamente ridotto. Rappresentando circa l'1% del prodotto interno lordo totale dell'UE, il bilancio dell'UE è di entità modesta rispetto ai bilanci nazionali ed è ulteriormente limitato dalla necessità di risultare in pareggio ogni anno. Gli strumenti dell'UE hanno tuttavia un impatto strategico ed economico notevole in diversi Stati membri e in vari settori. Attualmente il bilancio dell'UE consegue questi risultati soprattutto attraverso le sovvenzioni agli attori economici e alle autorità pubbliche, erogate dalle istituzioni europee direttamente o congiuntamente con gli Stati membri. In alcuni Stati membri, in particolare, i fondi strutturali e di investimento europei hanno rappresentato negli ultimi anni oltre la metà degli investimenti pubblici, dando un forte contributo al processo di recupero economico e sociale delle regioni e dei paesi in tutta Europa. Inoltre, dato che il suo sostegno è distribuito su diversi anni, il bilancio dell'UE ha anche un certo effetto di stabilizzazione sul livello degli investimenti pubblici nel corso del tempo e, come dimostrato dal sostegno fornito all'economia greca, può svolgere un ruolo stabilizzante in caso di difficoltà economiche⁶. Esiste inoltre una serie di strumenti a livello dell'UE che, sebbene di dimensioni limitate, è in grado di contribuire specificamente ad attenuare gli shock economici a livello nazionale o locale⁷.

Dall'inizio del mandato dell'attuale Commissione, i fondi strutturali e di investimento europei e altri programmi pertinenti sono stati integrati dal Fondo europeo per gli investimenti strategici. Il cosiddetto "piano Juncker" ha sostenuto gli investimenti privati in tutt'Europa, fornendo un modo flessibile per moltiplicare gli effetti limitati dei fondi pubblici sullo stimolo degli investimenti privati⁸.

⁶ Il 15 luglio 2015 la Commissione ha presentato la comunicazione "Un nuovo inizio per l'occupazione e la crescita in Grecia" (COM(2015) 400) con cui ha proposto una serie di misure eccezionali che hanno contribuito a massimizzare l'assorbimento dei fondi dell'UE a sostegno dell'economia reale greca.

⁷ Altri meccanismi di questo tipo includono l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, che fornisce sostegno agli Stati membri e alle regioni con un'elevata disoccupazione giovanile; il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, che assiste finanziariamente gli Stati membri e le regioni colpiti da gravi catastrofi; il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, che offre sostegno alle persone che perdono il lavoro a causa di grandi cambiamenti strutturali nell'andamento mondiale degli scambi o a seguito di una crisi economica e finanziaria globale.


⁸ Alla fine di novembre 2017 gli accordi approvati nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) ammontavano a 49,6 miliardi di EUR di finanziamenti ed erano distribuiti in tutti i 28 Stati membri. Il FEIS dovrebbe mobilitare un totale di 251,6 miliardi di EUR di investimenti. Circa 528 000 piccole e medie imprese (PMI) dovrebbero beneficiare di un migliore accesso ai finanziamenti.

In casi molto specifici l'UE ha la facoltà di contrarre e concedere prestiti. È il caso, in particolare, della gestione dei prestiti concessi nell'ambito del meccanismo di sostegno della bilancia dei pagamenti⁹ per sostenere gli Stati non appartenenti alla zona euro in caso di difficoltà nella bilancia dei pagamenti, nonché di quelli concessi nell'ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria¹⁰. Poiché i fondi raccolti e i prestiti corrispondenti sono *back-to-back*, non vi è alcun impatto diretto sul bilancio dell'UE se gli Stati membri destinatari adempiono i propri obblighi.

Oltre alle sovvenzioni e ai prestiti, il sostegno dell'UE ha sempre più spesso assunto la forma di assistenza tecnica. Con l'istituzione del servizio di assistenza per le riforme strutturali nel 2015, la Commissione ha esteso l'assistenza tecnica e aiuta ora gli Stati membri che lo richiedono a effettuare riforme in settori fondamentali e a rafforzare le proprie amministrazioni pubbliche.

Le azioni finanziate direttamente dal bilancio dell'UE sono integrate da una serie di strumenti e organi europei o della zona euro. Alcuni di essi operano all'interno del quadro istituzionale dell'UE ma al di fuori del bilancio dell'UE, come ad esempio la Banca europea per gli investimenti; altri sono esterni al quadro giuridico dell'Unione, come il meccanismo europeo di stabilità. La Banca europea per gli investimenti sostiene progetti che contribuiscono all'occupazione e alla crescita in Europa e nel resto del mondo, mentre il meccanismo europeo di stabilità fornisce assistenza finanziaria agli Stati membri della zona euro in gravi difficoltà finanziarie.

I fondi e gli strumenti finanziari dell'UE oggi



Fonte: Commissione europea. MESF: Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria. BDP: Bilancia dei pagamenti

⁹ Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

¹⁰ Il meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria è stato istituito l'11 maggio 2010 in base al regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio dell'11 maggio 2010 (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1). Esso funziona in modo analogo al meccanismo di sostegno della bilancia dei pagamenti, ma è a disposizione di tutti gli Stati membri, compresi quelli della zona euro.

Sebbene il bilancio dell'UE abbia sempre promosso una convergenza sociale ed economica verso l'alto e la potenza di fuoco in termini di prestiti disponibile a livello dell'UE sia aumentata negli ultimi anni per rispondere a condizioni estreme, la stabilizzazione macroeconomica non è stata finora un obiettivo esplicito del bilancio dell'UE. L'esperienza degli anni della crisi ha dimostrato inoltre che l'architettura e la portata delle finanze pubbliche dell'UE non corrispondono ancora pienamente alle esigenze specifiche dell'Unione economica e monetaria, né per gli Stati membri della zona euro né per quelli in procinto di aderire all'euro.

In un primo momento la risposta a queste sfide non deve essere necessariamente finanziaria. Sono già stati compiuti molti progressi, e molti dovrebbero essere ancora compiuti, per migliorare il quadro normativo e strategico a livello dell'UE e nazionale. Il pacchetto odierno traccia una tabella di marcia per i lavori futuri¹¹.

Tuttavia, tra le lezioni tratte nel corso degli anni, sono state individuate chiaramente le seguenti tre sfide collegate tra di loro cui le finanze pubbliche europee devono rispondere meglio.

- 1) **Promuovere e sostenere le riforme strutturali negli Stati membri per aumentare la resilienza delle strutture economiche e migliorare la convergenza dei risultati.** Ciò vale in particolare per i paesi che hanno adottato la moneta unica, ma anche per gli Stati membri in procinto di aderire all'euro, in quanto strutture resilienti sono essenziali per una partecipazione fluida alla zona euro. Gli anni della crisi hanno dimostrato chiaramente l'importanza di disporre di strutture economiche e sociali moderne in grado di rispondere rapidamente agli shock, al fine di non aggravare le difficoltà economiche e sociali. Hanno inoltre avuto un impatto considerevole, inasprito in alcune parti d'Europa, in termini di produzione economica, disoccupazione, investimenti e salvataggi bancari. Soltanto adesso, a quasi dieci anni di distanza dalla crisi, vi sono segni di riavvio del processo a lungo termine di convergenza del tenore di vita.
- 2) **Aiutare gli Stati membri della zona euro a rispondere meglio alle circostanze economiche in rapida evoluzione e a stabilizzare la propria economia in caso di gravi shock asimmetrici.** A seguito dell'unificazione della politica monetaria nella zona euro gli strumenti di politica macroeconomica in mano agli Stati membri che vi partecipano non sono più gli stessi. Sebbene ciascuno Stato sia differente e le dimensioni e la struttura dell'economia influiscano sulla probabilità di ritrovarsi esposti a shock, la crisi ha evidenziato che i singoli Stati membri appartenenti alla zona euro dispongono di mezzi limitati per assorbire l'impatto di gravi shock asimmetrici, e infatti alcuni hanno perso la capacità di accedere ai mercati per finanziarsi. Ciò si è tradotto in molti casi in lunghi periodi di recessione e in ricadute negative per altri Stati membri.
- 3) **Spezzare il legame tra il debito sovrano e la situazione delle banche, ridurre i rischi sistemici e rafforzare la capacità di risposta collettiva a eventuali gravi dissesti bancari,** anche per prevenire il contagio. Nel 2013 è già stato approvato, in linea di principio, un *backstop* per rafforzare la capacità del Fondo di risoluzione unico di far fronte alla risoluzione delle banche. Tale *backstop* dovrà servire da assicurazione di ultima istanza ed è importante per rafforzare ulteriormente la fiducia nel sistema bancario europeo.

¹¹ COM(2017) 821 del 6 dicembre 2017.

In quest'ottica è possibile sviluppare strumenti di bilancio comuni a livello dell'UE in grado di contribuire alla stabilità della zona euro ma anche di apportare benefici all'UE nel suo complesso. Per garantire il successo e l'efficacia di tali strumenti e massimizzarne l'efficienza per il contribuente, essi devono essere concepiti in piena sinergia con altri strumenti di bilancio esistenti nel più ampio quadro dell'Unione. La modernizzazione delle finanze pubbliche dell'UE, per cui seguiranno proposte della Commissione a maggio 2018, costituirà un'opportunità unica per l'UE e la zona euro di dotarsi dei mezzi necessari.

3. FINANZE PUBBLICHE MODERNE E LUNGIMIRANTI NELL'UE

Il documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE ha creato le premesse per un quadro di bilancio post-2020 moderno e lungimirante. In linea con il discorso sullo stato dell'Unione del presidente Juncker, la presente comunicazione si concentra su quattro funzioni specifiche.

- **La presente comunicazione espone un nuovo modo per sostenere le riforme nazionali individuate nel semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche, sulla base del sostegno al bilancio e dell'assistenza tecnica.** Le prime tappe proposte sono previste nel periodo 2018-2020 e consistono in modifiche mirate al regolamento sulle disposizioni comuni che disciplina i fondi strutturali e di investimento europei e nel rafforzamento del programma di sostegno alle riforme strutturali in vigore. Per il quadro finanziario pluriennale post-2020 la Commissione intende presentare un nuovo strumento per la realizzazione delle riforme al fine di sostenere finanziariamente gli impegni di riforma concordati con gli Stati membri. Proporrà inoltre di rafforzare l'assistenza tecnica per il periodo successivo al 2020 sulla base dell'esperienza maturata nell'ambito del programma di sostegno alle riforme strutturali.
- **La presente comunicazione propone di istituire uno specifico strumento di convergenza per gli Stati membri in procinto di aderire all'euro.** Per il periodo 2018-2020 la Commissione propone di istituire un canale dedicato nell'ambito del programma di sostegno alle riforme strutturali, che dovrebbe essere trasformato in uno strumento specifico per il periodo successivo al 2020. La scelta delle priorità di riforma sarà discussa e verificata nell'ambito del semestre europeo.
- **La presente comunicazione stabilisce gli elementi fondamentali del *backstop* relativo all'Unione bancaria.** Si tratta di una linea di credito o di garanzie da fornire direttamente al Fondo di risoluzione unico attraverso il meccanismo europeo di stabilità/Fondo monetario europeo.
- **La presente comunicazione definisce alcuni degli elementi fondamentali per la realizzazione della funzione di stabilizzazione** da utilizzare come modo per preservare i livelli di investimento nel caso di gravi shock asimmetrici. Concepita per gli Stati membri della zona euro, la funzione di stabilizzazione dovrebbe essere aperta agli altri Stati membri dell'UE, il che dovrebbe trovare riscontro nell'impalcatura finanziaria definitiva.

Dette funzioni sono illustrate più nel dettaglio nelle sezioni seguenti. Tuttavia, prima di scendere nei particolari, si dovrebbe tenere presente una serie di principi generali.

- **In primo luogo, sebbene alcune funzioni siano dirette, da un lato, verso le esigenze più specifiche degli Stati membri della zona euro e, dall'altro, verso quelle degli Stati non appartenenti alla zona euro, esse si fondano tutte su un approccio comune a livello di UE e su una visione del più generale quadro dell'UE.** Un chiaro quadro globale delle finanze pubbliche dell'UE (attuali e future) è essenziale per strutturare tali strumenti: ciò contribuirà a rafforzare le sinergie tra tutti gli attori e gli strumenti di finanziamento, a evitare le duplicazioni e, in ultima analisi, a garantire una maggiore redditività di ciascun euro speso per la collettività. Questo è tanto più necessario in quanto, come ricordato in tutto il pacchetto odierno, il futuro degli Stati appartenenti alla zona euro e di quelli che non vi appartengono è strettamente interconnesso e la distinzione tra di loro è sempre meno rilevante con il passare del tempo.
- **In secondo luogo, sebbene il resto del presente documento analizzi le finanze pubbliche dell'UE soprattutto sotto il profilo delle spese, in futuro un contributo potrebbe essere apportato anche dalla modernizzazione del sistema delle risorse proprie.** Ad esempio il versante delle entrate del bilancio offre già un certo livello di stabilizzazione economica, in particolare attraverso le risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo, che rappresentano quasi il 75% del totale delle risorse proprie e che rispecchiano la performance economica relativa¹². Ciò significa che, proprio come il versante delle spese del bilancio dell'UE si è trasformato nel corso del tempo, si dovrebbero considerare ulteriori miglioramenti anche per le entrate¹³. Possibili fonti di ulteriori entrate sono state individuate, ad esempio, dal gruppo ad alto livello sulle risorse proprie¹⁴. Le considerazioni al riguardo non sono approfondite nel presente testo ma saranno valutate in vista del quadro finanziario pluriennale post-2020, in quanto possono essere complementari a quanto presentato di seguito.
- **In terzo luogo, queste funzioni dovrebbero operare di pari passo con il quadro strategico previsto dal semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche,** compreso il patto di stabilità e crescita. Il semestre europeo è il principale strumento di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri a livello dell'UE. Esso consente agli Stati membri di discutere le proprie priorità economiche, sociali e di bilancio e di monitorare i progressi in momenti specifici dell'anno. Nel contesto del semestre europeo il patto di stabilità e crescita e la procedura per gli squilibri macroeconomici servono a garantire finanze pubbliche sane e a prevenire rischi di squilibrio. Con l'introduzione delle condizionalità ex ante e macroeconomica, sono stati compiuti progressi anche nella creazione di un più stretto legame tra le priorità del semestre europeo e i fondi strutturali e di investimento europei¹⁵. Inoltre, ottimizzando la flessibilità prevista nelle norme esistenti del patto di stabilità e crescita, la Commissione attuale ha

¹² Il fatto che questi contributi siano basati sul reddito nazionale lordo di ciascuno Stato membro implica che, a parità di ogni altra condizione, il loro importo assoluto vari nel corso del tempo in funzione del ciclo economico.

¹³ A differenza dei bilanci nazionali il bilancio dell'UE non può registrare disavanzi, in quanto le entrate e le spese devono risultare in pareggio ogni anno. Esso si basa invece sul finanziamento mediante "risorse proprie", che oggi sono divise in tre categorie principali: i contributi degli Stati membri sulla base del loro livello di reddito misurato dal reddito nazionale lordo, i contributi basati sull'imposta sul valore aggiunto e i dazi doganali riscossi alle frontiere esterne dell'Unione.

¹⁴ Cfr. il documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE del 28 giugno 2017, che si è ispirato anche alla relazione finale e alle raccomandazioni del gruppo ad alto livello sulle risorse proprie. Il gruppo era presieduto dall'ex presidente del Consiglio dei Ministri italiano e Commissario dell'UE Mario Monti ed era composto da membri nominati dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea.

¹⁵ Cfr. anche l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni comuni del 17 dicembre 2013.

rafforzato il legame tra investimenti, riforme strutturali e responsabilità di bilancio, tenendo meglio conto dei cicli congiunturali cui sono confrontati gli Stati membri¹⁶. In futuro sarà essenziale continuare a rafforzare la coerenza e l'impatto di tutti questi strumenti.

- **In quarto luogo, le quattro funzioni qui illustrate sono strettamente interconnesse.** Esse possono operare nell'ambito dell'approccio globale alla modernizzazione del quadro dell'UE. Poiché ci si concentra sull'Unione economica e monetaria, le spiegazioni si riferiscono naturalmente alle priorità dell'UE e agli strumenti di finanziamento connessi all'occupazione, alla crescita, agli investimenti e alla stabilità macroeconomica. Tuttavia ciò non pregiudica gli altri elementi delle proposte relative al quadro finanziario pluriennale che seguiranno a maggio 2018.

Per il periodo successivo al 2020 è possibile concepire una via da seguire che massimizzi l'impatto delle finanze pubbliche dell'UE. Il grafico riportato di seguito rappresenta sinteticamente la via da seguire. Molti degli elementi sono ben noti: come già avviene oggi, una serie di fondi dell'UE e, in particolare, i fondi strutturali e di investimento europei continueranno a costituire un mezzo di promozione di una convergenza reale, insieme ad altre fonti di finanziamento, quali quelle previste dal "piano Juncker" e da altri strumenti a livello dell'UE. A prescindere dalla fonte di finanziamento, il sostegno continuerà ad assumere una delle tre seguenti forme di base: assistenza tecnica, sovvenzioni o prestiti.


Gli Stati membri continueranno a indicare le priorità di riforma nazionali nei programmi nazionali annuali presentati nel quadro del semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche. Come spiegato nell'analisi annuale della crescita 2018¹⁷, occorre continuare a impegnarsi per attuare le riforme in corso, il che richiede spesso tempo e discussioni. Per questa ragione la Commissione è fautrice di un approccio con un più ampio orizzonte pluriennale e di una considerazione più collettiva degli impegni di riforma.

Oltre alle priorità di riforma nazionali, gli Stati membri svilupperanno priorità di investimento proprie, che potrebbero essere riprese da una piattaforma di investimento nazionale. La piattaforma riunirebbe gli attori pertinenti, a diversi livelli di autorità, di ciascuno Stato membro, al fine di definire le priorità di investimento pluriennali, di sostenere canali di progetti, che potrebbero essere anche integrati in progetti europei, e di individuare fonti di finanziamento e sostegno, incluse quelle dell'UE.

¹⁶ COM(2015) 12 del 13 gennaio 2015.

¹⁷ COM(2017) 690 del 22 novembre 2017.

Massimizzare l'impatto delle finanze pubbliche dell'UE: una possibile via da seguire



Fonte: Commissione europea

La costruzione è piuttosto simile alle realtà odierne, ma prevede l'aggiunta di due nuovi elementi. Il primo è uno **strumento per la realizzazione delle riforme** che assegnerebbe sovvenzioni supplementari per sostenere gli impegni nazionali volti ad attuare le riforme ritenute prioritarie nel semestre europeo. Il secondo è una **funzione di stabilizzazione** che potrebbe fornire un sostegno rapido e contribuire a preservare i livelli di investimenti nazionali in caso di gravi shock asimmetrici, generalmente colmando i deficit di finanziamento nei preesistenti canali di progetti e/o sostenendo lo sviluppo delle competenze. Tali due nuovi elementi sono illustrati nel dettaglio di seguito.

4. SOSTEGNO ALLE RIFORME STRUTTURALI

Per il buon funzionamento di un'Unione economica e monetaria più integrata sono fondamentali idonee politiche nazionali. Poiché le politiche di molti settori di importanza critica rimangono sostanzialmente sotto il controllo degli Stati membri, è fondamentale coordinarle e stabilire la sequenza delle relative riforme nell'ambito del semestre europeo, al fine di massimizzarne l'efficacia, non solo a livello nazionale, ma anche a livello dell'UE.

Si potrebbe dare maggiore sostegno alle riforme strutturali tramite due componenti complementari:

- a) uno strumento per la realizzazione delle riforme, per sostenere gli impegni di riforma degli Stati membri,
- b) assistenza tecnica per azioni specifiche su richiesta degli Stati membri.

Strumento per la realizzazione delle riforme, per sostenere gli impegni di riforma degli Stati membri

Al fine di sostenere gli Stati membri nell'attuazione delle riforme individuate nel contesto del semestre europeo, la Commissione intende proporre un nuovo strumento per la realizzazione delle riforme nell'ambito del quadro finanziario pluriennale post-2020. Questo nuovo strumento verrebbe messo a disposizione degli Stati membri che si impegnano a realizzare riforme discusse nell'ambito di un dialogo con la Commissione e concordate sotto forma di impegni di riforma.

Il nuovo strumento per la realizzazione delle riforme sarebbe destinato a sostenere un'ampia gamma di riforme. L'accento dovrebbe essere posto sulle riforme maggiormente atte a contribuire alla resilienza delle economie nazionali e che hanno ricadute positive sugli altri Stati membri: riforme dei mercati dei prodotti e del lavoro, riforme fiscali, sviluppo dei mercati dei capitali, riforme volte a migliorare il contesto imprenditoriale, nonché investimenti nel capitale umano e riforme della pubblica amministrazione.

Le riforme da sostenere verrebbero individuate nei pacchetti di impegni di riforma pluriennali da presentare e monitorare insieme ai programmi nazionali di riforma. Gli impegni di riforma verrebbero proposti dagli stessi Stati membri e comprenderebbero una serie di misure di riforma che fissano tappe fondamentali e obiettivi ben precisi (cfr. riquadro in appresso). Gli Stati membri per i quali la procedura per gli squilibri macroeconomici ha riscontrato squilibri eccessivi verrebbero invitati a presentare tali impegni di riforma come mezzo per affrontare le problematiche evidenziate. Un processo di revisione tra pari garantirebbe che le proposte di riforma si possano avvalere dell'esperienza degli altri Stati membri nonché della valutazione da parte della Commissione.

Una volta concordato il pacchetto di impegni di riforma, il monitoraggio e le relazioni sull'attuazione delle sue tappe fondamentali verrebbero allineati con il semestre europeo. I programmi nazionali di riforma costituirebbero la fonte di informazioni sui progressi compiuti e dovrebbero fornire informazioni su provvedimenti adottati per portare a termine le riforme. Le relazioni annuali per paese elaborate dai servizi della Commissione fornirebbero una valutazione aggiornata dell'avanzamento delle riforme. L'iter di attribuzione del sostegno nell'ambito di questo strumento dovrebbe essere attentamente calibrato per garantire la tempestività e la sufficiente titolarità della decisione.

Per il periodo 2018-2020 potrebbe essere prevista una fase pilota di sperimentazione del sistema offrendo agli Stati membri la possibilità di utilizzare parte della riserva di efficacia ed efficienza degli attuali fondi strutturali e di investimento europei per sostenere le riforme anziché progetti specifici. A tal fine, si presentano oggi nell'ambito del pacchetto le modifiche del regolamento sulle disposizioni comuni.

Sostegno alle riforme strutturali tramite uno strumento per la realizzazione delle riforme

1. *Le riforme strutturali pertinenti dovrebbero essere proposte dagli stessi Stati membri nel contesto delle sfide individuate nel processo del semestre europeo.*
2. *In una prima fase, a seguito di un dialogo con la Commissione, un pacchetto di impegni di riforma comprenderebbe una serie di riforme da attuare nell'arco di un triennio all'inizio del periodo di programmazione del quadro finanziario pluriennale post-2020.*
3. *I pacchetti di impegni di riforma concordati conterrebbero un insieme dettagliato di misure, le tappe fondamentali di attuazione e un calendario per portarla a termine entro al massimo tre anni. Gli Stati membri riferirebbero sui progressi compiuti contestualmente ai rispettivi programmi nazionali di riforma.*
4. *È prevista la possibilità di concordare un secondo ciclo di pacchetti di impegni di riforma nel corso del periodo di programmazione, per esempio su richiesta di un nuovo governo.*
5. *Per coadiuvare gli Stati membri nell'opera di riforma, la Commissione europea definirebbe criteri per valutare i progressi nelle varie tappe fondamentali. Le tappe fondamentali e gli obiettivi quantitativi e qualitativi costituirebbero la base per la valutazione ai fini del sostegno finanziario.*

Assistenza tecnica per azioni specifiche su richiesta di uno Stato membro

A titolo complementare, la Commissione ha in programma di rafforzare considerevolmente l'assistenza tecnica che offre agli Stati membri per la definizione e l'attuazione delle riforme. Da quando è stato avviato il programma di sostegno alle riforme strutturali, le richieste di sostegno avanzate dagli Stati membri hanno considerevolmente superato l'importo dei finanziamenti disponibili per i cicli annuali (cfr. riquadro in appresso).

Come primo passo, la Commissione propone di raddoppiare la dotazione finanziaria dell'attuale programma di sostegno alle riforme strutturali, portandola a 300 milioni di EUR per il periodo fino al 2020, anche per coprire il fabbisogno degli Stati membri in procinto di aderire alla zona euro (cfr. infra). Nella congiuntura attuale, ciò consentirebbe di predisporre rapidamente assistenza tecnica aggiuntiva per le riforme strutturali previste. Sulla base di questa esperienza, la Commissione intende inoltre proporre nell'ambito del quadro finanziario pluriennale post-2020 un programma di follow-up del programma di sostegno alle riforme strutturali.

Programma di sostegno alle riforme strutturali

Il programma di sostegno alle riforme strutturali è stato concordato all'inizio del 2017 dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione. Si prefigge di finanziare interventi di assistenza tecnica su misura agli Stati membri per aiutarli a realizzare i loro piani di riforma. Per il periodo 2017-2020 ha una dotazione di bilancio di 142,8 milioni di EUR. Il sostegno, disponibile per tutti gli Stati membri dell'UE, è prestato in funzione della domanda e non richiede il cofinanziamento.

L'assistenza tecnica, che copre le riforme relative a governance e pubblica amministrazione, gestione delle finanze pubbliche, contesto imprenditoriale, mercati del lavoro, servizi sanitari e sociali, settore finanziario e accesso ai finanziamenti, si fonda sulle buone prassi e l'esperienza di tutta l'Unione europea, nonché delle organizzazioni internazionali, del settore privato e dei servizi della Commissione. Il programma viene attuato dal servizio di assistenza per le riforme strutturali della Commissione (SRSS) in collaborazione con altri servizi della Commissione e sollecita il contributo di esperti di tutta Europa e non solo.

Il servizio di assistenza per le riforme strutturali ha finora finanziato 15 Stati membri per la realizzazione di oltre 150 progetti. Nell'ambito del ciclo 2018 del programma di sostegno alle riforme strutturali, il servizio ha ricevuto 444 richieste di sostegno da parte di oltre 20 Stati membri, con un conseguente significativo eccesso di domanda rispetto alla limitata dotazione del programma.

5. SPECIFICO STRUMENTO DI CONVERGENZA PER GLI STATI MEMBRI IN PROCINTO DI ADERIRE ALL'EURO

L'euro è la moneta dell'UE¹⁸ e tutti gli Stati membri – tranne la Danimarca e il Regno Unito – si sono giuridicamente impegnati ad aderire in prospettiva alla zona euro. Come dichiarato dal Presidente Juncker nel discorso sullo stato dell'Unione 2017: *“L'euro è destinato ad essere la moneta unica dell'Unione europea nel suo complesso. Tutti i nostri Stati membri tranne due potranno e dovranno aderire all'euro non appena riuniranno le condizioni. Gli Stati membri che vogliono adottare l'euro devono poterlo fare.”*

Come previsto all'articolo 140 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per poter adottare l'euro gli Stati membri devono aver realizzato un alto grado di sostenibile convergenza. Il verificarsi di tale situazione viene valutato in base al rispetto dei quattro criteri di convergenza di cui all'articolo 140 e al protocollo n. 13 allegato ai trattati dell'Unione. Oltre a questi criteri ufficiali, anche la resilienza delle strutture economiche è fondamentale per la regolare transizione e partecipazione all'euro, in particolare per assorbire gli shock.

¹⁸ Nella dichiarazione 52 allegata al trattato di Lisbona, 16 Stati membri (Belgio, Bulgaria, Germania, Grecia, Spagna, Italia, Cipro, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Austria, Portogallo, Romania, Slovenia e Slovacchia) hanno dichiarato che, per essi, “l'euro quale moneta dell'Unione europea” continuerà ad essere simbolo della comune appartenenza dei cittadini all'Unione europea e del loro legame con la stessa. Con una risoluzione parlamentare del 27 novembre 2017 dell'Assemblea nazionale francese, la Francia ha adottato misure per aderire a tale dichiarazione.

La resilienza delle economie dipende da tutta una serie di fattori. Gli Stati membri dovrebbero gestire i bilanci conformemente ai principi della sana gestione delle finanze pubbliche, creando riserve di bilancio nei periodi di congiuntura favorevole e garantendo un'elevata redditività della spesa pubblica, anche attraverso il buon funzionamento della pubblica amministrazione. I loro organi normativi e di vigilanza dovrebbero essere pronti a partecipare all'Unione bancaria. Il corretto funzionamento dei mercati del lavoro e dei prodotti dovrebbe consentire la rapida espansione di nuove attività e livelli elevati di occupazione e di produttività.

Nell'ambito delle sue attività di assistenza tecnica, la Commissione propone di istituire un canale dedicato per offrire sostegno mirato agli Stati membri in procinto di aderire all'euro. L'assistenza tecnica sarà offerta su richiesta e riguarderà tutte le politiche che possono contribuire a realizzare un alto grado di convergenza, ad esempio sostegno per le riforme nel campo della gestione delle finanze pubbliche, del contesto imprenditoriale, del settore finanziario, dei mercati del lavoro e dei prodotti e della pubblica amministrazione. Tale assistenza tecnica sarà finanziata tramite il programma di sostegno alle riforme strutturali, sarà del tutto volontaria e sarà offerta senza richiedere il cofinanziamento da parte degli Stati membri beneficiari. Questa proposta si rispecchia nella modifica del regolamento concernente il programma di sostegno alle riforme strutturali, presentata contestualmente al presente pacchetto.

Per il periodo successivo al 2020, la Commissione proporrà uno specifico strumento di convergenza, nell'ambito del follow-up del programma di sostegno alle riforme strutturali, al fine di sostenere gli Stati membri nella preparazione concreta alla partecipazione regolare alla zona euro, indipendentemente dall'iter ufficiale di adozione dell'euro, che rientra in uno specifico processo di monitoraggio¹⁹.

Gli Stati membri interessati possono decidere, sin d'ora, di riprogrammare parte della dotazione di bilancio a loro disposizione per l'assistenza tecnica nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei a favore di progetti che verranno sostenuti dal servizio di assistenza per le riforme strutturali. I progressi concreti delle riforme, compresi quelli connessi allo strumento per la realizzazione delle riforme sopra illustrato, continueranno a essere monitorati nel contesto del semestre europeo.

6. UN BACKSTOP PER L'UNIONE BANCARIA

La creazione di un *backstop* per il Fondo di risoluzione unico è stata decisa dagli Stati membri nel 2013, a integrazione dell'accordo politico sul regolamento relativo al meccanismo di risoluzione unico²⁰. Assicurazione di ultima istanza in caso di risoluzione bancaria, il *backstop* comune verrebbe attivato soltanto qualora le risorse disponibili nel Fondo di risoluzione unico non bastassero per finanziare la risoluzione della o delle banche in questione. Tale dispositivo accrescerebbe la fiducia di tutte le parti interessate nei provvedimenti del Comitato unico di risoluzione.

¹⁹ A norma dell'articolo 140 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione e la Banca centrale europea presentano una relazione almeno ogni due anni. Le prossime relazioni sono attese per maggio 2018.

²⁰ Dichiarazione dell'Eurogruppo e dei ministri del Consiglio "Economia e finanza" sul *backstop* del meccanismo di risoluzione unico, del 18 dicembre 2013.

A distanza di quattro anni questo *backstop* non è ancora operativo. Il discorso sullo stato dell'Unione del settembre 2017 e la comunicazione dell'ottobre 2017 sul completamento dell'Unione bancaria²¹ sottolineano che è prioritario rendere operativo tale dispositivo.

Il documento di riflessione sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria ha individuato taluni criteri che il *backstop* dovrebbe soddisfare per essere operativo in caso di crisi.

Il sostegno dovrebbe essere di entità adeguata per poter assolvere al suo scopo e dovrebbe poter essere attivato rapidamente in periodo di crisi. Dovrebbe inoltre essere neutrale dal punto di vista del bilancio, poiché il regolamento sul meccanismo di risoluzione unico prescrive che nell'Unione bancaria il settore bancario rimborsi ogni esborso potenziale attinto al Fondo di risoluzione unico.

Un backstop comune attraverso il meccanismo europeo di stabilità/Fondo monetario europeo

La Commissione presenta oggi una proposta per l'istituzione di un Fondo monetario europeo, secondo la quale il futuro Fondo monetario europeo dovrebbe fornire una linea di credito o garanzie direttamente al Fondo di risoluzione unico.

La maggior parte degli Stati membri si è dichiarata favorevole a integrare la funzione di *backstop* nel meccanismo europeo di stabilità. La Commissione plaude ai lavori tecnici preparatori già svolti a tal fine. Si tratta anche della soluzione più pragmatica ed efficiente. Il meccanismo europeo di stabilità (in futuro il Fondo monetario europeo) si baserebbe sulla sua esperienza e comprovata capacità di sfruttare i mercati, anche in un contesto difficile.

Tale modalità dovrebbe essere estesa nella misura necessaria per includere a parità di condizioni tutti i membri dell'Unione bancaria. Ogniquale volta uno Stato membro aderisce all'Unione bancaria senza aderire alla zona euro dovrebbe predisporre un meccanismo nazionale parallelo che si affianchi al sostegno del Fondo monetario europeo al Fondo di risoluzione unico. Opportuni meccanismi di governance garantiranno che venga tenuto conto degli interessi legittimi degli Stati membri non appartenenti alla zona euro che partecipano all'Unione bancaria. È quanto previsto dalla proposta odierna relativa alla creazione di un Fondo monetario europeo.

Governance

Riconoscendo l'importanza di gestire il dissesto di una banca evitando nel contempo qualsiasi contagio o turbativa della stabilità finanziaria, il regolamento sul meccanismo di risoluzione unico prevede modalità decisionali specifiche. Le procedure decisionali per l'adozione di un programma di risoluzione prevedono scadenze ravvicinate in modo da poter essere completate, se necessario in nottata, prima della riapertura dei mercati²².

Il *backstop* dovrebbe essere disponibile nel momento in cui entra in vigore il programma di risoluzione. Qualora siano necessari importi aggiuntivi rispetto a quelli immediatamente disponibili nel Fondo di risoluzione unico (ossia il *backstop*), il processo decisionale del Fondo monetario europeo relativo all'utilizzo del *backstop* deve essere rapido e prevedibile e non deve comportare condizioni supplementari oltre ai requisiti del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico²³. Gli

²¹ COM(2017) 592 dell'11 ottobre 2017.

²² Articolo 18 del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico.

²³ Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro

opportuni meccanismi di governance devono pertanto essere rapidi e affidabili e garantire la parità di trattamento in tutta l'Unione bancaria.

7. FUNZIONE DI STABILIZZAZIONE

Una funzione di stabilizzazione a livello europeo darebbe la possibilità di attivare risorse rapidamente per affrontare gli shock che non possono essere gestiti solo a livello nazionale. La relazione dei cinque presidenti e il documento di riflessione sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria hanno esposto la logica di uno strumento di questo tipo individuando principi importanti, che rimangono validi²⁴. L'accesso alla funzione di stabilizzazione sarebbe subordinato a criteri di ammissibilità e a un meccanismo concordato di attivazione. Nel prosieguo della presente sezione si prende in esame una funzione di stabilizzazione destinata agli Stati membri della zona euro e aperta a tutti quelli che desiderano parteciparvi.

Tale funzione di stabilizzazione si limiterebbe a integrare il ruolo di stabilizzazione svolto dai bilanci nazionali in caso di gravi shock asimmetrici. Dato il loro ruolo centrale nell'economia, i bilanci nazionali continueranno a essere il principale strumento della politica di bilancio di cui gli Stati membri possono avvalersi per adeguarsi all'evolversi delle circostanze economiche. È questo il motivo per cui gli Stati membri devono continuare a costituire e mantenere adeguate riserve di bilancio, in particolare nei periodi di congiuntura favorevole, come previsto dal patto di stabilità e crescita²⁵. Nei periodi di congiuntura sfavorevole gli Stati membri ricorrerebbero innanzitutto ai loro stabilizzatori automatici e alla politica di bilancio discrezionale in linea con il patto. La funzione di stabilizzazione a livello europeo dovrebbe essere attivata solo se tali riserve e stabilizzatori non fossero sufficienti in caso di gravi shock asimmetrici.

Siffatta funzione contribuirebbe ad attenuare gli effetti degli shock asimmetrici e scongiurerebbe il rischio di ricadute negative. L'obiettivo è quello di fornire risorse a uno Stato membro investito da uno shock che altrimenti lo costringerebbe a rivolgersi al mercato per reperire finanziamenti – in circostanze potenzialmente difficili – con possibili impatti sulla sua posizione in termini di deficit/debito.

del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010; cfr. articolo 18.

²⁴ Veniva citato un insieme di principi guida. Uno strumento di stabilizzazione dovrebbe i) ridurre al minimo l'azzardo morale e non comportare trasferimenti permanenti, ii) essere tassativamente subordinato al rispetto di criteri chiari e all'attuazione continuativa di politiche sane, in particolare quelle che favoriscono una maggiore convergenza nella zona euro, iii) iscriversi nel quadro giuridico dell'UE, iv) essere aperto e trasparente nei riguardi di tutti gli Stati membri dell'UE, e v) non duplicare il ruolo di strumento di gestione delle crisi già svolto dal meccanismo europeo di stabilità (il futuro Fondo monetario europeo).

²⁵ Negli ultimi anni il patto di stabilità e crescita è stato rafforzato per tener conto di come deve ragionevolmente comportarsi un determinato Stato membro in un particolare momento del suo ciclo economico, ad esempio evitare la contrazione quando le circostanze richiedono il contrario. Il patto di stabilità e crescita prevede la costituzione di ulteriori riserve nei periodi di congiuntura favorevole e l'esigenza di compiere un minore sforzo di bilancio nei periodi di condizioni economiche difficili.

Caratteristiche principali di una funzione di stabilizzazione

Per essere efficace, la funzione di stabilizzazione dovrebbe soddisfare diversi criteri. In particolare, dovrebbe:

- **essere distinta e complementare rispetto all'attuale gamma di strumenti dell'UE nel campo delle finanze pubbliche.** Tale funzione dovrebbe colmare il divario tra, da un lato, gli attuali strumenti finanziati dal bilancio dell'UE per l'occupazione, la crescita e gli investimenti, e, dall'altro, l'assistenza finanziaria del Fondo monetario europeo nei casi estremi. In prospettiva, è inoltre importante considerare il ruolo degli attuali strumenti del bilancio dell'UE che hanno un certo effetto di stabilizzazione²⁶. Anche questi potrebbero essere potenziati per svolgere in futuro un ruolo ausiliario più efficace nell'assorbimento degli shock, a integrazione delle modalità qui illustrate. Analogamente, vale la pena di prendere in considerazione la possibilità di un aumento temporaneo del tasso di cofinanziamento dell'UE e/o dell'eventuale modulazione del livello di prefinanziamento dei fondi strutturali e di investimento europei in funzione delle circostanze²⁷;
- **essere neutrale a medio termine e non comportare trasferimenti permanenti tra Stati membri.** La funzione di stabilizzazione dovrebbe essere organizzata in modo tale che tutti gli Stati membri partecipanti abbiano la stessa probabilità di beneficiarne e vi contribuiscano con coerenza;
- **contribuire a una politica di bilancio sana e ridurre al minimo l'azzardo morale.** Il sostegno non verrebbe subordinato ad alcuna condizione ma per l'accesso alla funzione di stabilizzazione verrebbero predefiniti rigorosi criteri di ammissibilità fondati su politiche macroeconomiche sane. Come principio generale, dando la possibilità di accedervi solo agli Stati membri che rispettano il quadro di sorveglianza dell'UE nel periodo precedente il grave shock asimmetrico si scongiura l'azzardo morale e si crea un ulteriore incentivo ad attuare sane politiche strutturali e di bilancio;
- **contribuire alla stabilità finanziaria.** La funzione dovrebbe ridurre il rischio che uno Stato membro beneficiario debba essere inserito in un programma del Fondo monetario europeo;
- **essere economicamente significativa una volta a regime.** L'entità dovrebbe essere sufficiente per apportare una reale stabilizzazione a livello di Stato membro. Le stime indicano che, per essere efficace nella zona euro, tale funzione dovrebbe consentire pagamenti netti complessivi pari almeno all'1% del prodotto interno lordo. Inoltre, per essere credibile, la funzione di stabilizzazione deve disporre di risorse sufficienti, anche in piena congiuntura negativa. Potrebbe pertanto dover essere prevista qualche forma di capacità di assunzione di prestiti, tenendo presente la necessità di garantire che il bilancio dell'UE resti in pareggio;

²⁶ Cfr. nota 7, in particolare per gli esempi di strumenti dell'UE vigenti concepiti per attenuare e/o assorbire gli shock.

²⁷ Misure eccezionali di questo tipo sono state adottate per sostenere la Grecia negli ultimi anni. La modulazione dei tassi di cofinanziamento potrebbe esplicare un effetto stabilizzante una tantum, poiché contribuirebbe a mantenere un livello di investimenti pubblici che altrimenti gli Stati membri potrebbero non essere in grado di finanziare. L'adattamento del livello di prefinanziamento potrebbe ad esempio comportare l'anticipazione dei pagamenti a titolo dei fondi strutturali e di investimento europei concordati per l'intero periodo del quadro finanziario pluriennale, subordinata alla riduzione dei versamenti successivi.

- **essere tempestiva ed efficace.** Per gli Stati membri che soddisfano i criteri di ammissibilità per l'accesso alla funzione di stabilizzazione, questa dovrebbe essere attivata automaticamente e rapidamente in base a parametri predefiniti (ad esempio, un cospicuo scostamento negativo temporaneo dall'andamento tendenziale della disoccupazione o degli investimenti);
- **comprendere una componente di sostegno al bilancio/sovvenzione.** Facendo affidamento esclusivo su un sistema di prestiti l'impatto potrebbe essere limitato, poiché lo Stato membro potrebbe semplicemente assumere prestiti sui mercati o accedere ad una delle linee di credito precauzionali esistenti. D'altro canto, una componente di prestito ha il merito di risolvere alcuni possibili problemi di liquidità senza determinare rischi di trasferimenti permanenti. Uno strumento di stabilizzazione tramite un regime di sovvenzioni potrebbe avere effetti macroeconomici più forti e più immediati.

Siffatta funzione di stabilizzazione può essere configurata in vari modi. Nel documento di riflessione sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria la Commissione ha individuato tre diverse opzioni. La prima è costituita da un sistema europeo di protezione degli investimenti che potrebbe salvaguardare gli investimenti in caso di congiuntura negativa, sostenendo priorità ben identificate e progetti o attività già pianificati a livello nazionale, ad esempio in materia di infrastrutture o di sviluppo delle competenze. La seconda prevede un regime europeo di riassicurazione della disoccupazione che potrebbe costituire un "fondo di riassicurazione" per i regimi di disoccupazione nazionali. La terza è costituita da un fondo "rainy day" (fondo per periodi di crisi) che potrebbe raccogliere fondi degli Stati membri su base regolare ed erogare risorse con modalità di attivazione predefinite. Tutte queste opzioni hanno dei vantaggi e possono anche essere combinate tra loro nel tempo.

Ciò che prefigura qui la Commissione è una funzione di stabilizzazione che possa sostenere i livelli di investimento a livello nazionale e che possa essere sviluppata nel tempo, partendo dai prestiti e da una componente relativamente modesta di sovvenzione. Ciò sarebbe in linea con il ruolo di motore della crescita a lungo termine che questa Commissione attribuisce agli investimenti e consentirebbe un dispiegamento più rapido rispetto alle altre due opzioni. Vista la struttura e la composizione del bilancio dell'UE (pareggio annuale e limitazione delle risorse proprie), una funzione di stabilizzazione dovrebbe essere organizzata in modo tale da poter raggiungere la sua potenzialità massima nell'arco di un certo periodo di tempo, in particolare per disporre della necessaria potenza di fuoco finanziaria.

La funzione di stabilizzazione: un veicolo dedicato che riunisce le finanze pubbliche dell'UE per rispondere ai gravi shock asimmetrici

In questa configurazione, un veicolo dedicato gestito dalla Commissione potrebbe riunire in modo efficiente diverse fonti di finanziamento a livello europeo per svolgere la funzione di stabilizzazione. Tale veicolo si fonderebbe sulla logica di un sistema europeo di protezione degli investimenti e mirerebbe a sostenere priorità ben identificate e progetti o attività già pianificati a livello nazionale, ad esempio quelli individuati nell'ambito delle piattaforme d'investimento nazionali sopra menzionate.


Subordinatamente al rispetto di rigorosi criteri di ammissibilità, gli Stati membri confrontati con un grave shock asimmetrico avrebbero automaticamente diritto di beneficiare dell'assistenza erogata tramite la funzione di stabilizzazione. Interverrebbe un sostegno misto costituito da prestiti e sostegno al bilancio, fondato su tre componenti che possono essere sviluppate progressivamente:

- **il bilancio dell'UE e il Fondo monetario europeo potrebbero erogare allo Stato membro prestiti garantiti dal bilancio dell'UE.** Il Fondo monetario europeo potrebbe svolgere un ruolo di *back-office* della funzione di stabilizzazione erogando prestiti precauzionali per fornire sostegno di liquidità a breve termine. A titolo integrativo sarebbero previsti prestiti *back-to-back* garantiti dal bilancio dell'UE (a tal fine, nel quadro finanziario pluriennale post-2020 potrebbe essere fatto spazio a una limitata capacità di assunzione di prestiti²⁸). Lo Stato membro beneficiario rimborserebbe tali prestiti alla funzione di stabilizzazione;
- **il bilancio dell'UE potrebbe erogare agli Stati membri interessati sostegno sotto forma di sovvenzioni entro i limiti di una quota annuale iscritta in bilancio.** Gli stanziamenti corrispondenti verrebbero impegnati su una linea di bilancio specifica, eventualmente nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei per gli Stati membri partecipanti. Tale linea di bilancio andrebbe ad alimentare ogni anno la funzione di stabilizzazione per contribuire a costituire il capitale. Per evitare lo spiazzamento di risorse destinate alle altre politiche dell'UE, la relativa spesa iscritta in bilancio verrebbe imputata al “margine” tra il quadro finanziario pluriennale e i massimali delle risorse proprie²⁹;
- **nel tempo, un meccanismo di assicurazione fondato sui contributi volontari degli Stati membri potrebbe integrare il sostegno sotto forma di sovvenzioni della funzione di stabilizzazione.** Gli Stati membri potrebbero contribuire con cadenza annuale a questo fondo specifico al di fuori del bilancio dell'UE e/o potrebbero concordare la creazione di un canale dedicato di risorse. Dopo l'impegno degli Stati membri a contribuire e la costituzione di risorse sufficienti, questo meccanismo rafforzerebbe la capacità della funzione di stabilizzazione.

²⁸ Va rilevato che potrebbe essere necessario aumentare il massimale delle risorse proprie, in funzione dell'importo previsto.

²⁹ La decisione sulle risorse proprie e il regolamento sul quadro finanziario pluriennale dovrebbero essere adattati di conseguenza.

Una funzione di stabilizzazione europea a sostegno degli investimenti



Fonte: Commissione europea

La Commissione continuerà a valutare le ulteriori implicazioni per il bilancio dell'UE nell'ambito della preparazione del quadro finanziario pluriennale post-2020 ed elaborerà le necessarie proposte.

8. CONCLUSIONI

Con la presente comunicazione la Commissione presenta spunti per la creazione di nuovi strumenti di bilancio per una zona euro stabile nel quadro dell'Unione.

Per il periodo 2018-2020 la Commissione propone di:

- garantire un rapido accordo, entro la metà del 2018, e la piena operatività, entro il 2019, di una funzione di *backstop* per il Fondo di risoluzione unico. È il contenuto della proposta relativa all'istituzione di un Fondo monetario europeo nel quadro dell'Unione;
- rafforzare le attività del servizio di assistenza per le riforme strutturali al fine di sostenere le riforme in tutti gli Stati membri, nonché istituire un canale dedicato per gli Stati membri in procinto di aderire all'euro. È quanto figura nella proposta di modifica del regolamento sul programma di sostegno alle riforme strutturali, finalizzata a raddoppiare il bilancio disponibile per le attività del servizio di assistenza per le riforme strutturali per il periodo fino al 2020;
- estendere la possibilità di utilizzare l'attuale riserva di efficacia ed efficienza nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei per sostenere le riforme strutturali, come modo per sperimentare in una fase pilota uno strumento per la realizzazione delle riforma. È quanto prevede una modifica mirata del regolamento sulle disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei.

Per il periodo successivo al 2020 la Commissione intende presentare proposte nel maggio 2018, nell'ambito del quadro finanziario pluriennale post-2020; tali proposte comprenderebbero:

- uno strumento per la realizzazione delle riforme, per sostenere gli impegni di riforma degli Stati membri;
- ulteriore assistenza tecnica per azioni specifiche su richiesta degli Stati membri;
- uno specifico strumento di convergenza per gli Stati membri in procinto di aderire all'euro;
- una funzione di stabilizzazione per gli Stati membri della zona euro e aperta a tutti, in caso di gravi shock asimmetrici.

Appendice 1: Panoramica dei fondi e dei meccanismi di protezione disponibili

Quadro giuridico	Strumento	Tipo di sostegno	Entità	Fonte di finanziamento	Rimborso	Funzione	Aspetti geografici
Bilancio UE 2014-2020	Programmi di investimento – Fondi strutturali e di investimento europei	Sovvenzioni, strumenti finanziari	Capacità di 461 Mrd €	Bilancio UE	Bilancio UE	Sostegno a priorità di investimento a medio-lungo termine dell'UE e degli Stati membri	Maggiore intensità negli Stati membri e nelle regioni con PIL inferiore
	Sovvenzioni, strumenti finanziari		Capacità di 107 Mrd €	Bilancio UE	Bilancio UE	Sostegno a priorità di investimento a medio-lungo termine dell'UE	Per tutti gli Stati membri dell'UE
	Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria	Prestiti <i>back-to-back</i>	Capacità di prestito fino a 60 Mrd €	Assunzione di prestiti garantiti dal bilancio UE	Rimborso da parte dello Stato membro che riceve il prestito	Erogazione di liquidità a breve termine agli Stati membri in difficoltà economica	Per tutti gli Stati membri dell'UE
	Bilancia dei pagamenti		Capacità di prestito Prestiti <i>back-to-back</i> fino a 50 Mrd €	Assunzione di prestiti garantiti dal bilancio UE	Rimborso da parte dello Stato membro che riceve il prestito	Erogazione di liquidità a breve termine agli Stati membri in difficoltà economica	Solo per gli Stati membri non appartenenti alla zona euro
	Programma di sostegno alle riforme strutturali	Assistenza tecnica	Capacità di 0,14 Mrd €	Bilancio UE	Bilancio UE	Sostegno sotto forma di assistenza tecnica agli sforzi di riforma strutturale degli Stati membri	Per tutti gli Stati membri dell'UE
Attività della Banca europea per gli investimenti e Fondo europeo per gli investimenti strategici		Prestiti, strumenti finanziari	Mobilizzazione di oltre 100 Mrd € l'anno	Assunzione di prestiti garantiti dal bilancio UE e da capitale BEI	Rimborso da parte dei beneficiari dei prestiti	Sostegno a priorità di investimento a medio-lungo termine dell'UE e degli Stati membri	In base alla qualità dei progetti a livello dell'UE
Meccanismo europeo di stabilità	Prestiti agevolati	Prestiti agevolati	Capacità di prestito fino a 500 Mrd €	Assunzione di prestiti garantiti da capitale proprio	Rimborso da parte dello Stato membro che riceve il prestito	Erogazione di liquidità a breve termine agli Stati membri in difficoltà economica	Solo per gli Stati membri della zona euro

Fonte: Commissione europea



Bruxelles, 6.12.2017
COM(2017) 823 final

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO EUROPEO, AL CONSIGLIO E ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA**

SU UN MINISTRO EUROPEO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

1. INTRODUZIONE

Nel suo discorso del 2017 sullo stato dell'Unione e nella lettera d'intenti che lo accompagna, il presidente Juncker ha prospettato la possibile creazione della carica di ministro europeo dell'Economia e delle finanze¹. Il presidente ha dichiarato che *"Le funzioni di ministro dell'Economia e delle finanze dovrebbero spettare al Commissario per gli affari economici e finanziari, idealmente anche vicepresidente, che dovrebbe anche presiedere l'Eurogruppo."* La presente comunicazione, che fa seguito a questo annuncio, si basa sul dibattito avviato dal documento di riflessione sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria² e definisce le misure concrete da adottare, tenendo conto degli spunti contenuti nella relazione dei cinque presidenti³, delle idee espresse dal Parlamento europeo⁴ e di quelle emerse al vertice sull'euro dell'ottobre 2011, durante il quale i capi di Stato e di governo avevano già discusso sulla possibilità di nominare un presidente a tempo pieno dell'Eurogruppo⁵.

L'architettura attuale dell'Unione economica e monetaria è intrinsecamente complessa. A differenza della politica monetaria, che è unificata per gli Stati membri della zona euro e facilmente riconoscibile per i cittadini, la politica economica è gestita essenzialmente dai singoli Stati membri e gli sforzi di coordinamento a livello di UE e di zona euro sono affidati a un gran numero di soggetti diversi. Le istituzioni competenti, che si sono progressivamente evolute negli anni, comprendono le istituzioni dell'UE e alcuni organismi intergovernativi. Questi organismi hanno un proprio presidente, hanno sviluppato i propri sistemi di rendicontabilità e operano in quadri giuridici diversi che, a volte, si sovrappongono fra loro. Ciò ha portato a processi decisionali complessi, che sono stati spesso criticati perché poco comprensibili ed efficienti, e significa anche che un'applicazione totalmente coerente delle politiche e degli strumenti richiede un notevole coordinamento fra i diversi attori.

Come evidenziato nella relazione dei cinque presidenti, una governance efficace e un ulteriore rafforzamento della responsabilità democratica sono elementi essenziali per il completamento dell'Unione economica e monetaria. La creazione di un ministro europeo dell'Economia e delle finanze sarebbe un altro passo importante in questa direzione. Combinando funzioni esistenti a livello di UE e mettendo insieme strumenti politici strettamente legati fra loro, il ministro contribuirebbe a creare nuove sinergie e migliorerebbe quindi la coerenza e l'efficacia globali delle politiche economiche dell'UE. Il ministro agirebbe all'interno del quadro giuridico dell'UE, contribuendo quindi ad aumentare la trasparenza della definizione delle politiche dell'Unione, la responsabilità nei confronti del Parlamento europeo e l'interazione con le autorità nazionali, senza interferire con le competenze nazionali o su questioni che vengono gestite meglio a livello nazionale.

¹ Discorso sullo stato dell'Unione 2017 del presidente Jean-Claude Juncker, 13 settembre 2017.

² COM(2017) 291 del 31 maggio 2017.


³ Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa, relazione di Jean-Claude Juncker, in stretta collaborazione con Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi e Martin Schulz, 22 giugno 2015.

⁴ Nella sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sulla possibile evoluzione e adeguamento dell'attuale struttura istituzionale dell'Unione europea, il Parlamento europeo ha invitato "a concentrare il potere esecutivo [dell'Unione] nella Commissione attraverso la figura di un ministro delle Finanze dell'UE".

⁵ Durante il vertice sull'euro del 26 ottobre 2011, i capi di Stato o di governo della zona euro hanno concordato dieci misure per migliorare la governance della zona euro, convenendo che alla scadenza del mandato della persona attualmente in carica si sarebbe deciso se il presidente dell'Eurogruppo "debba essere eletto tra i membri dell'Eurogruppo ovvero trattarsi di un presidente a tempo pieno con sede a Bruxelles".

Negli ultimi anni la Commissione ha progressivamente intensificato il coordinamento delle questioni economiche nel collegio. Con la Commissione Juncker il ruolo dei vicepresidenti è stato ulteriormente rafforzato, anche per le questioni connesse all'euro, al semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche e al dialogo sociale, per potenziare ancora di più la funzione di coordinamento. Questo permette di avere una visione globale di un'ampia gamma di tematiche connesse a diversi portafogli e ai rispettivi servizi.


La governance attuale dell'Unione economica e monetaria è complessa



Fonte: Commissione europea

Nella presente comunicazione la Commissione illustra il modo in cui un futuro ministro europeo dell'Economia e delle finanze potrebbe svolgere un ruolo nell'architettura della governance dell'Unione economica e monetaria. La comunicazione specifica i compiti principali che dovrebbe svolgere un ministro europeo dell'Economia e delle finanze, definisce il quadro istituzionale in cui opererebbe e fissa un possibile calendario per l'istituzione di questa nuova carica. La comunicazione descrive in particolare il valore aggiunto che deriverebbe, a termine, da una fusione della funzione di vicepresidente della Commissione responsabile dell'Unione economica e monetaria con quella di presidente dell'Eurogruppo, sottolineando che questo potrebbe già essere realizzato in virtù dei trattati vigenti dell'Unione.

Possibili competenze di un ministro europeo dell'Economia e delle finanze in una situazione stabile



Fonte: Commissione europea

2. COMPITI DI UN MINISTRO EUROPEO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE: GARANTIRE COERENZA ED EFFICIENZA

I compiti principali che potrebbe svolgere un ministro europeo dell'Economia e delle finanze in una situazione definitiva sono indicati più avanti. Il raggruppamento di questi compiti contribuirebbe a rafforzare la coerenza e l'efficacia globali delle politiche economiche dell'UE.

Perseguire l'interesse generale dell'economia dell'UE e della zona euro e rappresentarla a livello mondiale

Ora come ora, l'interesse comune dell'Unione e della zona euro non è rappresentato adeguatamente nel dibattito pubblico e nel processo decisionale in tutta Europa. A differenza della politica monetaria, che è centralizzata a livello della zona euro, tutte le politiche di bilancio, fiscali e settoriali sono decentrate, rispecchiando le competenze e le circostanze nazionali ma senza riflettere spontaneamente o necessariamente le priorità comuni. Da qualche anno a questa parte, la formulazione di una raccomandazione sulla politica economica della zona euro nell'ambito del semestre europeo ha migliorato il coordinamento delle politiche della zona euro. La sua attuazione presuppone tuttavia una volontà collettiva da parte degli Stati membri e il coordinamento delle politiche richiede una guida e un monitoraggio costanti a livello di UE.

Al tempo stesso, l'euro si è affermato come una delle monete più importanti del mondo, ma la sua rappresentazione a livello globale è ancora frammentata. Sebbene, dal suo lancio, l'euro sia diventato la seconda valuta più usata nel mondo, la zona euro non è rappresentata come entità unica nelle istituzioni finanziarie internazionali, ad esempio il Fondo monetario internazionale. La rappresentanza economica esterna dell'UE è attualmente separata da quella della zona euro, con ruoli

diversi assegnati alla Commissione, alla Banca centrale europea, al presidente dell'Eurogruppo e alla presidenza del Consiglio dell'UE. Spesso questa rappresentanza frammentata riduce considerevolmente il peso politico ed economico della zona euro nel mondo.

Un ministro europeo dell'Economia e delle finanze potrebbe contribuire a promuovere meglio l'interesse generale dell'economia dell'UE e della zona euro, sia a livello interno che su scala mondiale. Il nuovo ministro rappresenterebbe un interlocutore chiave a livello di UE, per quanto riguarda le politiche economiche, finanziarie e di bilancio, nei confronti delle istituzioni e degli organi dell'Unione, degli Stati membri e del grande pubblico. Ovviamente il ministro assumerebbe anche la funzione di rappresentanza esterna dell'euro⁶.

Rafforzare il coordinamento delle politiche e vigilare sulle norme economiche, finanziarie e di bilancio

Il coordinamento delle politiche economiche nell'UE è stato notevolmente potenziato in seguito alla crisi economica e finanziaria. Il semestre europeo è stato costantemente migliorato per promuovere le riforme e la loro attuazione. Il Servizio di assistenza per le riforme strutturali (SRSS) recentemente creato dalla Commissione fornisce assistenza tecnica agli Stati membri per aiutarli a portare avanti questo processo. A ciò si aggiungono altre iniziative adottate a livello di UE, come quelle volte a combattere la disoccupazione giovanile e l'evasione fiscale o la recente proclamazione del pilastro europeo dei diritti sociali. L'UE ha già compiuto passi decisivi verso l'Unione dei mercati dei capitali e il completamento dell'Unione bancaria e deve proseguire in questa direzione. L'attuazione delle riforme negli Stati membri, tuttavia, è ancora disomogenea. Si sono inoltre perse occasioni di migliorare il coordinamento e imparare gli uni dagli altri, ed è costante la necessità di allineare le priorità nazionali e dell'UE in funzione delle mutate circostanze.

Un ministro europeo dell'Economia e delle finanze potrebbe contribuire a rafforzare ulteriormente il coordinamento delle politiche economiche e garantire la coerenza fra i diversi settori, proseguendo il lavoro già svolto dalla Commissione insieme agli Stati membri. Mantenendo uno stretto dialogo bilaterale e multilaterale con le autorità nazionali e il Parlamento europeo, il ministro potrebbe promuovere il coordinamento e l'attuazione delle riforme negli Stati membri. Dato che le riforme strutturali possono avere ricadute positive, il ministro fornirebbe inoltre un valore aggiunto esaminando il programma di riforme ottimale per l'UE e l'intera zona euro⁷.

Pronunciarsi sulla politica di bilancio appropriata per la zona euro a sostegno della politica monetaria della Banca centrale europea

Insieme alla politica monetaria, la politica di bilancio svolge un ruolo determinante per stabilizzare il contesto macroeconomico, favorendo inoltre la realizzazione dei più ampi obiettivi di sostenibilità del bilancio e redistribuzione⁸. La Commissione rivolge periodicamente al Consiglio raccomandazioni sulle politiche di bilancio degli Stati membri tenendo conto della flessibilità insita

⁶ Cfr. anche COM(2015) 602 final, del 21 ottobre 2015, su una tabella di marcia verso una rappresentanza esterna più coerente della zona euro nei consessi internazionali e COM(2015) 603 final, del 21 ottobre 2015, su una proposta della Commissione che stabilisce talune misure volte alla progressiva introduzione di una rappresentanza unificata della zona euro nel Fondo monetario internazionale.

⁷ COM(2017) 825 e COM(2017) 826 del 6 dicembre 2017.

⁸ La dichiarazione rilasciata l'8 luglio 2017 dai leader del G20 ha inoltre sottolineato la necessità di utilizzare, individualmente e collettivamente, la politica di bilancio, unitamente alla politica monetaria e alle politiche strutturali, per raggiungere l'obiettivo di una crescita forte, sostenibile, equilibrata e inclusiva, rafforzando nel contempo la resilienza economica e finanziaria.

nell'insieme delle norme UE vigenti in materia di bilancio⁹. Negli ultimi anni, inoltre, la Commissione e il Consiglio hanno posto maggiormente l'accento sull'orientamento aggregato della politica di bilancio della zona euro, considerando l'interesse generale e la responsabilità collettiva della zona euro nel suo insieme¹⁰. Tuttavia, l'attuazione efficace di una politica di bilancio appropriata per la zona euro richiede la volontà individuale e collettiva, da parte degli Stati membri, di darvi seguito.

Un ministro europeo dell'Economia e delle finanze potrebbe contribuire all'elaborazione e all'attuazione di una politica di bilancio appropriata per l'intera zona euro. In quanto membro della Commissione, il ministro coordinerebbe la sorveglianza delle politiche di bilancio degli Stati membri, garantendo la sostenibilità di bilancio e applicando il patto di stabilità e crescita secondo la lettura in chiave economica prevista dalle norme. Una parte di questo compito consisterebbe nel valutare l'adeguatezza dell'orientamento di bilancio della zona euro, contribuendo in tal modo a trovare un equilibrio fra gli interessi di bilancio degli Stati membri e la soluzione migliore per l'intera zona euro. Un altro compito consisterebbe nel promuovere la qualità e la miglior composizione delle finanze pubbliche e il funzionamento dei quadri di bilancio nazionali onde massimizzarne l'impatto sulla crescita e sull'occupazione. In questa veste il ministro terrebbe conto del parere del Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche¹¹ e rappresenterebbe un interlocutore chiave per i consigli nazionali per le finanze pubbliche.

Monitorare l'uso degli strumenti di bilancio dell'UE e della zona euro, compresi quelli a sostegno delle riforme, della stabilizzazione macroeconomica e della convergenza.

Il bilancio dell'UE e gli altri strumenti di bilancio dell'UE e della zona euro svolgono già un ruolo strategico nell'aiutare gli Stati membri a promuovere la convergenza, la crescita a lungo termine, gli investimenti e la stabilità finanziaria. Circa metà dei finanziamenti UE viene attualmente destinata a progetti concreti attraverso i cinque fondi strutturali e d'investimento europei. Il collegamento tra questi fondi e le priorità del semestre europeo è stato rafforzato nel corso degli anni al fine di sostenere le priorità comuni. Le azioni sostenute dal bilancio dell'UE sono integrate da una serie di strumenti e organismi dell'Unione e della zona euro, come la Banca europea per gli investimenti e il meccanismo europeo di stabilità. La crisi ha dimostrato tuttavia che l'architettura e la portata delle finanze pubbliche dell'UE non rispondono ancora in modo ottimale alle necessità specifiche della zona euro. Sebbene la capacità di prestito dell'UE e della zona euro sia aumentata da qualche anno a questa parte, il loro potenziale di stabilizzazione macroeconomica e di sostegno della convergenza è ancora limitato¹². In una prospettiva a più lungo termine, la Commissione propone oggi una serie di nuovi strumenti di bilancio per una zona euro stabile nel quadro dell'Unione¹³.

⁹ COM(2015) 12 final del 13 gennaio 2015.

¹⁰ L'"orientamento della politica di bilancio", solitamente inteso come orientamento che le decisioni discrezionali dei governi in materia di fiscalità e spesa imprimono alla politica di bilancio, determina il ruolo che la politica di bilancio svolge all'interno del ciclo economico. Se progettata bene, in particolare in combinazione con le riforme e il sostegno agli investimenti, una politica di bilancio più attiva può contribuire a una più rapida riduzione della disoccupazione nel breve periodo, ma anche a stimolare, nel medio termine, il potenziale di crescita o la crescita stessa della zona euro. Cfr. anche COM(2016) 727 final del 16 novembre 2016.

¹¹ Il Comitato è un organo consultivo indipendente che coadiuva la Commissione sulle questioni di bilancio per garantire un dibattito pubblico più informato e un miglior coordinamento delle politiche di bilancio nazionali.

¹² Cfr. anche il documento di riflessione della Commissione sulle finanze pubbliche dell'UE, COM(2017) 358 del 28 giugno 2017.

¹³ COM(2017) 822 del 6 dicembre 2017.

Il ministro europeo dell'Economia e delle finanze coordinerebbe l'uso degli strumenti di bilancio pertinenti dell'UE e della zona euro e ne ottimizzerebbe l'impatto a sostegno delle priorità comuni. Il ministro cercherebbe di far sì che questi strumenti siano utilizzati in modo coerente ed efficace e promuoverebbe costantemente le sinergie nella loro attuazione, in stretta collaborazione con i commissari responsabili e con le autorità pubbliche competenti a tutti i livelli. Coordinare il lavoro della Commissione sul piano di investimenti per l'Europa sarebbe un compito particolarmente importante¹⁴. In questa veste, il ministro sarebbe responsabile anche delle relazioni della Commissione con la Banca europea per gli investimenti.

3. ASPETTI ISTITUZIONALI: RESPONSABILITÀ E LEGITTIMITÀ DEMOCRATICHE

La nuova figura del ministro europeo dell'Economia e delle finanze potrebbe contribuire a razionalizzare ulteriormente il quadro di governance dell'UE e rafforzare la dimensione europea della definizione delle politiche economiche. Di fatto, la possibilità di cumulare due funzioni, membro della Commissione e presidente dell'Eurogruppo, è già prevista dai trattati vigenti. A norma dell'articolo 2 del protocollo n. 14 sull'Eurogruppo, allegato ai trattati, "*I ministri degli Stati membri la cui moneta è l'euro eleggono un presidente per un periodo di due anni e mezzo, a maggioranza di tali Stati membri.*"¹⁵. Il ministro non creerebbe un nuovo livello burocratico sovranazionale e non interferirebbe con le competenze nazionali. Combinando le funzioni esistenti e le competenze disponibili a livello di UE, il ministro contribuirebbe a creare sinergie e, di conseguenza, a rendere più efficiente il quadro di governance.

Il ministro come vicepresidente della Commissione

Visto il ruolo istituzionale della Commissione come promotrice dell'interesse generale, un vicepresidente della Commissione potrebbe riprendere questo ruolo in qualità di ministro europeo dell'Economia e delle finanze. Questo consentirebbe di creare un rappresentante unico, dotato di un mandato chiaro, degli interessi economici e di bilancio dell'UE e della zona euro considerate complessivamente, che costituirebbe anche un punto di riferimento fondamentale all'interno e all'esterno della Commissione.

Il ministro potrebbe guidare e coordinare il lavoro di diversi portafogli e servizi all'interno della Commissione, rappresenterebbe la Commissione, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo della Banca centrale europea, come previsto all'articolo 284, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e sarebbe responsabile del dialogo sociale a livello di UE e dell'interazione con le principali parti interessate.

¹⁴ Il piano di investimenti per l'Europa, varato dalla Commissione e dalla Banca europea per gli investimenti per stimolare gli investimenti privati nell'economia dell'UE e affrontare gli ostacoli agli investimenti, ha già iniziato a dare risultati significativi, mobilitando ad oggi 251 miliardi di euro di investimenti.

¹⁵ I ministri dell'Eurogruppo dovrebbero semplicemente modificare a maggioranza semplice i loro metodi di lavoro attuali, che vengono concordati a livello informale, secondo i quali i candidati alla presidenza devono ricoprire la carica di ministro delle Finanze nazionale.

Il ministro come presidente dell'Eurogruppo

Il ministro europeo dell'Economia e delle finanze potrebbe essere eletto presidente dell'Eurogruppo affinché tenga conto degli interessi dell'intera zona euro. Finora l'Eurogruppo è stato presieduto dal ministro delle Finanze di uno Stato membro della zona euro. In quanto presidente dell'Eurogruppo, il ministro illustrerebbe l'orientamento politico generale e la strategia globale della zona euro e mirerebbe a ottenere un consenso in merito, contribuendo a equilibrare e allineare le posizioni dei ministri nazionali con le priorità comuni perseguite a livello di zona euro e di UE. Il ministro garantirebbe inoltre una preparazione coerente dei vertici sull'euro.

Evoluzione del ruolo dell'Eurogruppo e del suo presidente

L'Eurogruppo è un organo informale in cui i ministri delle Finanze degli Stati membri della zona euro discutono delle questioni che rientrano nelle loro responsabilità condivise in merito all'euro. Il suo compito principale è quello di garantire uno stretto coordinamento delle politiche economiche tra gli Stati membri della zona euro nel pieno rispetto dei poteri conferiti al Consiglio a norma dell'articolo 121 del TFUE.

Il Consiglio europeo ha approvato la creazione dell'Eurogruppo il 13 dicembre 1997¹⁶. In una risoluzione sul coordinamento delle politiche economiche, il Consiglio ha concluso che "i Ministri degli Stati partecipanti all'area dell'euro possono riunirsi in modo informale per discutere su questioni connesse con le competenze specifiche che condividono in materia di moneta unica". L'Eurogruppo si è riunito per la prima volta il 4 giugno 1998. Nei primi anni, l'Eurogruppo è stato presieduto dalla presidenza di turno del Consiglio tranne quando la presidenza era esercitata da un paese che non faceva parte della zona euro, nel qual caso è subentrato il primo paese della zona euro che avrebbe esercitato la presidenza del Consiglio.

Il 10 settembre 2004 l'Eurogruppo ha deciso di dotarsi di un presidente permanente nominato per un periodo di due anni. Jean-Claude Juncker è stato eletto primo presidente permanente dell'Eurogruppo durante una riunione ECOFIN informale tenutasi a Scheveningen, nei Paesi Bassi.

A norma del protocollo n. 14 sull'Eurogruppo, entrato in vigore il 1° dicembre 2009 con il trattato di Lisbona, i ministri degli Stati membri la cui moneta è l'euro si riuniscono a titolo informale per discutere questioni attinenti alle responsabilità specifiche da essi condivise in materia di moneta unica ed eleggono un presidente per un periodo di due anni e mezzo a maggioranza semplice.

I capi di Stato o di governo della zona euro si riuniscono periodicamente dall'ottobre 2008. Durante la riunione del 26 ottobre 2011, i capi di Stato o di governo hanno convenuto che alla scadenza del mandato della persona in carica all'epoca si sarebbe deciso se il presidente dell'Eurogruppo "debba essere eletto tra i membri dell'Eurogruppo ovvero trattarsi di un presidente a tempo pieno con sede a Bruxelles". È stato inoltre deciso che le riunioni dell'Eurogruppo sarebbero state preparate dal gruppo di lavoro "Eurogruppo" sulla base delle competenze fornite dalla Commissione. È stato altresì specificato che il gruppo di lavoro "Eurogruppo" sarebbe stato presieduto da un presidente a tempo pieno con sede a Bruxelles che, in linea di principio, sarebbe stato eletto contestualmente al presidente del comitato economico e finanziario¹⁷.

¹⁶ Consiglio europeo, conclusioni della presidenza, Lussemburgo, 12-13 dicembre 1997.

¹⁷ Nel maggio 2013 la Francia e la Germania hanno inoltre presentato un documento congiunto dal titolo "Insieme per un'Europa più forte della stabilità e della crescita", che proponeva di rafforzare la governance della zona euro "dopo le prossime elezioni europee" prospettando, in questo contesto, la possibile nomina di un presidente a tempo pieno dell'Eurogruppo.

L'Eurogruppo potrebbe decidere di eleggere il ministro alla presidenza per l'intera durata del mandato della Commissione. Questo sarebbe compatibile con i compiti del ministro in quanto membro della Commissione incaricato di rappresentare l'interesse generale e non richiederebbe una revisione dei trattati¹⁸.

Il ministro europeo sarebbe coadiuvato nella preparazione delle riunioni dell'Eurogruppo dal presidente permanente del comitato economico e finanziario/del gruppo di lavoro "Eurogruppo" e da un segretariato, avvalendosi di tutte le competenze disponibili ed evitando la creazione di strutture supplementari o la duplicazione di quelle esistenti¹⁹.

Il ministro sorveglia l'operato del Fondo monetario europeo

Attualmente il presidente dell'Eurogruppo presiede il consiglio dei governatori del meccanismo europeo di stabilità. Quest'ultimo è stato creato durante la crisi, a livello intergovernativo, per fornire sostegno agli Stati membri che versavano in difficoltà finanziarie. Basandosi sul meccanismo europeo di stabilità, la Commissione propone oggi di integrare il Fondo monetario europeo nel quadro giuridico dell'Unione²⁰.

In quanto presidente dell'Eurogruppo, il ministro presiederebbe quindi anche il consiglio dei governatori del Fondo monetario europeo. In questa veste il ministro svolgerebbe un ruolo neutrale, tenendo conto in modo equilibrato degli interessi degli azionisti del Fondo monetario europeo.

Responsabilità nei confronti del Parlamento europeo

La Commissione è responsabile nei confronti del Parlamento europeo. I membri della Commissione interagiscono inoltre attivamente con il Parlamento europeo sulle questioni economiche e di bilancio, in particolare attraverso i dialoghi economici istituiti dalla normativa "Six-Pack" e "Two-Pack"²¹. L'Eurogruppo e il meccanismo europeo di stabilità interagiscono con il Parlamento europeo su base volontaria.

¹⁸ La Commissione partecipa ai lavori dell'Eurogruppo, come previsto nel protocollo n. 14 dei trattati. L'articolo 17, paragrafo 1, del TUE conferisce alla Commissione la missione di promuovere l'interesse generale dell'Unione, cosa che fa in tutte le sue attività. Il diritto primario dell'Unione, quindi, specifica chiaramente che non vi è incompatibilità fra i compiti di un membro della Commissione e la partecipazione ai lavori dell'Eurogruppo.

¹⁹ Il lavoro dell'Eurogruppo è preparato dal gruppo di lavoro "Eurogruppo", il gruppo di lavoro "Eurogruppo" e il comitato economico e finanziario sono presieduti dal 2012 da un presidente permanente. Il presidente del comitato economico e finanziario/del gruppo di lavoro "Eurogruppo" è ospitato dal Consiglio e coadiuvato da un segretariato il cui personale è messo a disposizione in gran parte dalla Commissione e lavora nei suoi locali. Quest'organizzazione, che ha permesso di creare sinergie e si è dimostrata efficiente, potrebbe essere ulteriormente sviluppata con la creazione della carica di ministro europeo dell'Economia e delle finanze.

²⁰ COM(2017) 827 del 6 dicembre 2017.

²¹ Regolamenti (UE) n. 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011, 472/2013 e 473/2013.

Il ministro dovrebbe rendere conto al Parlamento europeo su tutte le questioni connesse alle sue funzioni e sarebbe inoltre disponibile per il dialogo con i parlamenti nazionali. In quanto membro del collegio dei commissari, il ministro sarebbe soggetto a un'audizione da parte del Parlamento europeo. Dopo un voto di approvazione, il ministro sarebbe nominato come membro del collegio dei commissari. Il ministro manterrebbe dialoghi regolari con il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali. Inoltre, in linea con la procedura in vigore per l'esame dei documenti programmatici di bilancio degli Stati membri della zona euro, i parlamenti nazionali potrebbero chiedere al ministro di presentare loro il parere della Commissione sul rispettivo documento programmatico di bilancio.

4. CONCLUSIONI

La Commissione ritiene che la carica di ministro europeo dell'Economia e delle finanze sarebbe un passo istituzionale importante per rendere più coerente, efficace e responsabile la governance economica dell'Unione europea.

Invita il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri a riflettere sulle idee espresse nella presente comunicazione per raggiungere un'intesa nell'ambito delle discussioni sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria previste nell'agenda dei leader.

In virtù dei trattati esistenti, questa carica potrebbe essere istituita in più fasi successive, secondo il calendario seguente:

- la funzione del ministro in quanto vicepresidente della Commissione potrebbe essere istituita nell'ambito della nomina della nuova Commissione a decorrere dal novembre 2019;
- l'Eurogruppo potrebbe decidere di eleggere il ministro come suo presidente per due mandati consecutivi, accettando quindi di allinearne il mandato con quello della Commissione.



Bruxelles, 6.12.2017
COM(2017) 824 final

2017/0335 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

**che stabilisce disposizioni per rafforzare la responsabilità di bilancio
e l'orientamento di bilancio a medio termine negli Stati membri**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Una crisi economica e finanziaria senza precedenti ha colpito le economie dell'Unione europea (UE) dieci anni fa. Pur non essendo iniziata nella zona euro, la crisi ne ha messo a nudo alcune debolezze istituzionali. In risposta, l'UE ha cercato di rafforzare le disposizioni in materia di *governance* economica dell'Unione e della zona euro, in particolare mediante i pacchetti legislativi noti come "six-pack" (cinque regolamenti e una direttiva adottati nel 2011) e "two-pack" (due regolamenti adottati nel 2013), che hanno contribuito a garantire un controllo più rigoroso dei bilanci nazionali, a creare quadri di bilancio più solidi e a tenere maggiormente conto del livello del debito.

Tuttavia, nel tentativo di risolvere le cause profonde della crisi, è apparsa evidente la necessità di integrare il quadro di bilancio basato su regole fissate a livello dell'UE con disposizioni vincolanti a livello nazionale, per promuovere politiche di bilancio solide in tutti gli Stati membri e per istituire un meccanismo permanente contro il manifestarsi di disavanzi eccessivi.

In tale contesto, è stato preso in considerazione il ricorso al diritto dell'Unione per sostenere tali norme nazionali. La Commissione, all'epoca, era molto favorevole a perseguire ulteriori riforme della *governance* economica nel quadro del metodo comunitario¹ ma, in occasione della riunione del dicembre 2011, il Consiglio europeo non riuscì a trovare un accordo per adottare le misure in esame. In risposta, gli Stati membri che volevano impegnarsi congiuntamente per mettere a punto tali norme nazionali sono andati avanti su base intergovernativa, giungendo alla conclusione del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria (TSCG), passerella per incorporare il prima possibile le disposizioni del TSCG nei trattati.

Il TSCG è stato firmato il 2 marzo 2012 da 25 parti contraenti (tutti gli Stati membri tranne la Repubblica ceca e il Regno Unito²) ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2013. La pietra angolare del TSCG è costituita dal titolo III, che istituisce il cosiddetto "patto di bilancio", la cui disposizione principale consiste nell'obbligo, per le parti contraenti, di inserire la regola del pareggio di bilancio in termini corretti per il ciclo in disposizioni nazionali vincolanti e di natura permanente, preferibilmente costituzionale. La regola rispecchia l'obbligo su cui è imperniato il braccio preventivo del patto di stabilità e crescita, ossia l'obiettivo di bilancio a medio termine. 22 parti contraenti sono vincolate dal patto di bilancio (tutti gli Stati membri della zona euro e, su base volontaria, la Bulgaria, la Danimarca e la Romania). Altre parti del TSCG mirano a rafforzare il coordinamento delle politiche economiche e la *governance* della zona euro.

L'approccio intergovernativo utilizzato per adottare il TSCG è stato sempre considerato da tutte le parti interessate un modo per adottare immediatamente le misure quando, al culmine della crisi economica e finanziaria, i progressi avevano subito una battuta d'arresto in seno al Consiglio europeo. Di conseguenza, le parti contraenti hanno convenuto di incorporare le principali disposizioni del TSCG nel diritto dell'Unione al più tardi entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del trattato, vale a dire entro il 1° gennaio 2018.

¹ Dichiarazione del presidente Barroso, del 27 ottobre 2011, alla conferenza stampa successiva alla riunione dei capi di Stato o di governo della zona euro, SPEECH/11/713.

² La Croazia non era uno Stato membro dell'Unione europea al momento della firma del trattato e, ad oggi, non lo ha ancora sottoscritto.

Tale accordo politico è sancito dall'articolo 16 del TSCG che recita: "*Al più tardi entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente trattato, sulla base di una valutazione dell'esperienza maturata in sede di attuazione, sono adottate in conformità del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea le misure necessarie per incorporare il contenuto del presente trattato nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea.*"

Il documento di riflessione della Commissione europea del maggio 2017 sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria³ rammenta tale accordo, facendo riferimento all'eventuale integrazione del patto di bilancio nell'ordinamento giuridico dell'UE durante il periodo 2017-2019. Inoltre, nel discorso sullo stato dell'Unione del 2017 e nella relativa lettera di intenti⁴, il presidente Jean-Claude Juncker ha proposto, tra l'altro, di incorporare il contenuto del TSCG nell'ordinamento dell'UE, tenendo conto dell'adeguata flessibilità insita nel patto di stabilità e crescita e individuata dalla Commissione dal gennaio 2015.

Il Parlamento europeo ha ripetutamente chiesto di incorporare il contenuto del TSCG nei trattati⁵, sostenendo che, per essere effettivamente legittima e democratica, la *governance* di un'autentica Unione economica e monetaria (UEM) deve essere collocata all'interno del quadro istituzionale e giuridico dell'Unione.

Il patto di bilancio è stato adottato come soluzione transitoria in un momento di profonda crisi, ma resta invariata la validità del suo principio fondamentale: è nell'interesse dell'UE e della zona euro promuovere politiche responsabili per evitare disavanzi eccessivi. La presente proposta fa parte di un più ampio e ambizioso pacchetto di iniziative per riformare l'UEM, presentato dalla Commissione il 6 dicembre 2017. Riconoscendo la particolare pertinenza del TSCG per il completamento dell'UEM, la proposta risponde alla volontà espressa dalle parti contraenti del TSCG, alle richieste del Parlamento europeo di incorporare il TSCG nel quadro dell'Unione e all'invito all'unità, all'efficienza e alla responsabilità democratica formulato dal presidente Juncker nel discorso sullo stato dell'Unione del settembre 2017.

La proposta di direttiva rafforza la responsabilità di bilancio e l'orientamento di bilancio a medio termine negli Stati membri e intende così conseguire, unitamente alle disposizioni vigenti del patto di stabilità e crescita, l'obiettivo fondamentale del patto di bilancio, vale a dire la convergenza verso livelli di debito pubblico prudenti. In effetti, ci vorrà tempo per assorbire gli elevati livelli di debito pubblico ancora oggi osservabili. Resta pertanto essenziale compiere ulteriori progressi, sia a breve che a lungo termine.

Per progredire verso livelli di debito prudenti è necessario che le decisioni annuali di bilancio siano stabilmente orientate verso il conseguimento e il mantenimento dell'obiettivo di bilancio a medio termine. Il percorso di bilancio deve essere definito in termini di politiche soggette al controllo pubblico, tenendo conto delle condizioni economiche. Tuttavia, le frequenti ritarature del percorso minano la credibilità e l'efficacia di qualsiasi strategia di riduzione del debito. In parte a causa delle eccezionali circostanze economiche dominanti al momento dell'entrata in vigore del patto di bilancio, questo stabile orientamento a medio termine delle politiche di bilancio non si è ancora del tutto concretizzato. Con il ritorno alla normalità delle

³ COM(2017) 291 del 31 maggio 2017.

⁴ Discorso sullo stato dell'Unione 2017 del presidente Jean-Claude Juncker (SPEECH/17/3165 del 13 settembre 2017).

⁵ Risoluzione del Parlamento europeo, del 12 dicembre 2013, sui problemi costituzionali di una governance a più livelli nell'Unione europea (P7_TA(2013)0598) e risoluzione del Parlamento europeo, del 24 giugno 2015, sulla verifica del quadro di governance economica: bilancio e sfide (P8_TA(2015)0238).

condizioni economiche, è giunto il momento di renderlo operativo e di rafforzarlo, in modo che tutti gli Stati membri convergano efficacemente verso gli obiettivi concordati.

Come raccomandato anche nel relativo documento di riflessione, l'UEM e il suo completamento devono rimanere aperti a tutti gli Stati membri. Ciò che viene pensato per la zona euro dovrebbe essere pensato anche per, e con, gli Stati membri che dovrebbero aderire all'euro nel prossimo futuro. Tale aspetto è fondamentale per il buon funzionamento della moneta unica. Di conseguenza, la proposta di direttiva dovrebbe applicarsi sia agli Stati membri la cui moneta è l'euro che agli altri Stati membri che desiderino aderirvi.

L'articolo 3 del TSCG (che fa parte del patto di bilancio) è di gran lunga la disposizione più rilevante del TSCG sotto il profilo dell'UEM, in quanto mira a rispondere alla necessità di mantenere finanze pubbliche sane e sostenibili e di evitare che il disavanzo pubblico e il debito pubblico diventino eccessivi. A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, le parti contraenti si impegnano a tenere una posizione di bilancio in pareggio o in avanzo, con un limite inferiore del disavanzo strutturale dello 0,5% del PIL, che può diventare l'1,0% del PIL per gli Stati membri con un livello di debito significativamente inferiore al 60% del PIL e con bassi rischi sul piano della sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche. Tale regola del pareggio di bilancio deve essere dotata di un meccanismo di correzione automatico in caso di deviazione significativa. L'articolo 3, paragrafo 2, obbliga le parti contraenti a recepire tali norme nell'ordinamento giuridico nazionale. Altre disposizioni del TSCG, se non sono state già integrate nel diritto dell'Unione (in particolare mediante il "two-pack", per la zona euro), imporrebbero una modifica dei trattati, oppure non si prestano a essere incorporate per vari motivi (ad esempio, sono un duplicato della vigente normativa dell'UE). Di conseguenza, il "contenuto" che si propone di incorporare nell'ordinamento giuridico dell'Unione è concentrato nell'articolo 3 del TSCG.

I motivi per inserire il contenuto del TSCG nel corpo del quadro di bilancio dell'UE sono molteplici. Si semplificherebbe il quadro giuridico e si garantirebbe un controllo più efficace e sistematico dell'applicazione e dell'osservanza delle regole di bilancio sia a livello dell'UE che a livello nazionale nell'ambito del quadro generale di *governance* economica dell'UE, in luogo dell'attuale struttura intergovernativa. Si riducono i possibili rischi di duplicazione e azioni contrastanti insiti nella coesistenza di accordi intergovernativi e di meccanismi previsti dal diritto dell'Unione. Un quadro consolidato disciplinato dal diritto dell'UE agevolerebbe un'evoluzione coerente e coordinata delle regole di bilancio nazionali e dell'UE all'interno del più ampio processo di approfondimento dell'UEM. Soprattutto, come affermato nella relazione dei cinque presidenti "Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa"⁶, l'integrazione nel quadro giuridico dell'Unione di tutti gli strumenti intergovernativi creati nel corso della crisi garantirebbe più legittimità e responsabilità democratica in tutta l'Unione.

La proposta di direttiva è fondata sul dato di fatto che non può esservi un'effettiva applicazione del quadro di bilancio dell'UE adottando esclusivamente un approccio dall'alto verso il basso. A causa della particolare natura decentralizzata della politica di bilancio nell'UE e della generale necessità che ciascun paese faccia proprie le regole di bilancio, è essenziale che i quadri di bilancio nazionali degli Stati membri rispecchino gli obiettivi del quadro di coordinamento delle politiche di bilancio dell'UEM. Sebbene la direttiva 2011/85/UE del Consiglio⁷ fissasse già requisiti minimi per i quadri di bilancio nazionali, tra di loro le parti contraenti del TSCG hanno rafforzato la base per politiche di bilancio

⁶ "Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa", relazione di Jean-Claude Juncker in stretta collaborazione con Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi e Martin Schulz, 22 giugno 2015.

⁷ Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 41). La direttiva 2011/85/UE del Consiglio fa parte del "six-pack".

responsabili, stabilendo l'obbligo di sancire il requisito del pareggio di bilancio "*tramite disposizioni [nazionali] vincolanti e di natura permanente – preferibilmente costituzionale – o il cui rispetto fedele è in altro modo rigorosamente garantito lungo tutto il processo nazionale di bilancio*".

Nello stesso spirito, la presente proposta stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di disporre di un quadro di regole di bilancio numeriche vincolanti e permanenti che, pur rispettando le norme di bilancio stabilite nel quadro dell'Unione, consentono di esprimere caratteristiche specifiche pertinenti per lo Stato membro interessato. Tale quadro dovrebbe rafforzare la conduzione responsabile della politica di bilancio da parte degli Stati membri e promuovere l'osservanza degli obblighi di bilancio derivanti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Dovrebbe assicurare la convergenza del debito pubblico verso livelli prudenti (vale a dire il valore di riferimento indicato nel protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato ai trattati), in particolare tramite l'ancoraggio a un obiettivo a medio termine in termini di saldo strutturale, che è vincolante per le autorità di bilancio nazionali nelle loro decisioni annuali. Questa impostazione basata su un obiettivo riflette uno scopo condiviso, ossia la sostenibilità delle finanze pubbliche, comune alle norme e ai meccanismi di bilancio nazionali e al quadro di bilancio dell'UE. L'orientamento a medio termine mira a fornire una base più sicura per politiche di bilancio solide, poiché la maggior parte delle misure di bilancio ha un'incidenza che va ben al di là del ciclo di bilancio annuale. Nella stessa ottica, l'attuazione di importanti riforme strutturali con un'incidenza positiva quantificabile sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche dovrebbe essere tenuta in debita considerazione nella prospettiva di bilancio a medio termine.

Se deve esservi un ancoraggio a medio termine a fini di bilancio, la programmazione di bilancio deve comprendere un percorso della spesa a medio termine al netto delle misure discrezionali in materia di entrate e coerente con l'obiettivo a medio termine o con il percorso di avvicinamento ad esso. Al fine di garantire un maggiore senso di titolarità nazionale della politica di bilancio e tener conto delle specificità sovrane degli Stati membri, tale percorso dovrebbe essere fissato per l'intera durata della legislatura stabilita dall'ordinamento costituzionale nazionale, non appena si insedia un nuovo governo. È essenziale che i bilanci annuali rispettino il percorso per tutto il periodo interessato.

Sono necessari mezzi efficaci per correggere l'inosservanza al fine di rendere credibile l'obiettivo a medio termine e l'obiettivo operativo ad esso associato. Se è vero che circostanze eccezionali possono comportare una deviazione temporanea dall'obiettivo a medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo, le deviazioni significative rilevate devono essere corrette mediante l'attivazione automatica di un meccanismo di correzione predefinito, in particolare per compensare le deviazioni dal percorso della spesa a medio termine.

Sane politiche di bilancio a lungo termine sono messe a repentaglio dalla tendenza ad accumulare disavanzi e, più in generale, dall'orientamento di bilancio prociclico osservabile in tutti gli Stati membri. Le regole di bilancio e le istituzioni di bilancio indipendenti si configurano come dispositivi complementari per rispondere a queste sfide. L'esperienza dimostra che regole di bilancio dotate di meccanismi di monitoraggio indipendenti sono associate a maggiore trasparenza, migliori risultati di bilancio e riduzione dei costi di finanziamento del debito sovrano. Per questo motivo la direttiva proposta prevede di coinvolgere istituzioni di bilancio indipendenti nel monitoraggio dell'osservanza del quadro di regole di bilancio numeriche, anche mediante la valutazione dell'adeguatezza dell'orientamento di bilancio a medio termine, nonché nel monitoraggio delle modalità di attivazione e applicazione del meccanismo di correzione. Qualora constatino deviazioni significative dall'obiettivo a medio termine o dal percorso di avvicinamento ad esso, le istituzioni di bilancio indipendenti dovrebbero invitare le autorità di bilancio nazionali ad

attivare rapidamente il meccanismo di correzione e dovrebbero valutare le misure correttive previste e la loro attuazione. Valutazioni pubbliche preparate dalle istituzioni di bilancio indipendenti nell'espletamento dei loro compiti, accompagnate dall'obbligo, in capo alle autorità di bilancio degli Stati membri, di osservare le raccomandazioni delle istituzioni di bilancio indipendenti o giustificare i motivi di eventuali scostamenti (principio del "*comply or justify*") dovrebbero aumentare i costi dell'inosservanza in termini di reputazione e, di conseguenza, accrescere la credibilità e l'applicabilità dell'orientamento a medio termine. Dopo l'adozione del "six-pack", il "two pack" e il TSCG⁸ hanno già portato alla creazione di istituzioni di bilancio indipendenti in quasi tutti gli Stati membri, pertanto la direttiva proposta non dovrebbe necessitare della creazione di nuove strutture, sebbene possano essere utili modifiche alle attuali competenze delle istituzioni di bilancio indipendenti esistenti, unitamente a un migliore accesso alle informazioni e ad un certo potenziamento delle risorse.

Disposizioni dettagliate della proposta di direttiva stabiliscono aspetti specifici del meccanismo di correzione e le caratteristiche necessarie connesse alla creazione di istituzioni di bilancio indipendenti e alle specifiche funzioni attribuite loro dalla presente proposta. Tali elementi comprendono le caratteristiche essenziali dei principi comuni per i meccanismi nazionali di correzione di bilancio⁹, che sono stati utilizzati dagli Stati membri in sede di adozione di misure in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, del TSCG.

La proposta di direttiva non pregiudica l'impegno di cui all'articolo 7 del TSCG, assunto dalle parti contraenti la cui moneta è l'euro, a coordinare le loro posizioni prima della votazione in seno al Consiglio in merito alle proposte e raccomandazioni formulate dalla Commissione nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi. Parimenti, la direttiva proposta preserva la prassi, di cui all'articolo 13 del TSCG, delle discussioni nel quadro delle riunioni interparlamentari del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali delle parti contraenti. Queste discussioni contribuiscono a migliorare la responsabilità democratica nel contesto della *governance* economica dell'Unione.

- Coerenza con le disposizioni vigenti nell'UE

Lo strumento fondamentale per il coordinamento e la sorveglianza delle politiche di bilancio nell'UE e nella zona euro è il patto di stabilità e crescita, che attua le disposizioni del trattato sulla disciplina di bilancio. Il patto di bilancio corrisponde in molti aspetti al braccio preventivo del patto di stabilità e crescita. In effetti, la regola del pareggio di bilancio in termini strutturali rispecchia in gran parte l'obiettivo di bilancio a medio termine di cui all'articolo 2 *bis* del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche¹⁰.

La proposta di direttiva presenta un quadro di regole di bilancio numeriche e specifiche annesse che non solo sono compatibili con il patto di stabilità e crescita, ma sono espressamente destinate a completarlo. Tale quadro deve promuovere efficacemente l'osservanza degli obblighi dello Stato membro derivanti dal TFUE nel settore della politica di

⁸ Il TSCG invita la Commissione a presentare una relazione sulle misure adottate da ciascuna parte contraente vincolata dal patto di bilancio in ottemperanza all'articolo 3, paragrafo 2, del trattato stesso; a tal fine, il 22 febbraio 2017 la Commissione ha adottato una comunicazione e una relazione di valutazione della conformità delle misure nazionali pertinenti (C(2017) 1201 final) che fornisce dettagli in merito alle istituzioni di bilancio indipendenti delle parti contraenti del TSCG.

⁹ Si veda anche la comunicazione della Commissione "Principi comuni per i meccanismi nazionali di correzione di bilancio" (COM(2012) 342 final).

¹⁰ Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1).

bilancio, il che significa, tra l'altro, che l'obiettivo a medio termine, per il quale è stato previsto un ruolo di ancoraggio nell'ambito dei processi di bilancio nazionali per assicurare livelli di debito sostenibili, deve essere coerente con l'obiettivo di bilancio a medio termine di cui all'articolo 2 *bis* del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio. Onde tener conto dell'adeguata flessibilità insita nelle regole del patto di stabilità e crescita e in linea con i relativi requisiti procedurali, la proposta contiene disposizioni specifiche che consentono di tener conto dell'attuazione da parte degli Stati membri di riforme strutturali che abbiano un impatto positivo sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE

L'articolo 16 del TSCG e il considerando si cui si basa esprimono la ferma e inequivocabile volontà delle parti contraenti di incorporare il più presto possibile il contenuto del trattato nell'ordinamento giuridico dell'Unione.

La Commissione ha dato seguito all'impegno dei 25 Stati membri che sono parti contraenti presentando la presente proposta. La Commissione ha annunciato per la prima volta la sua intenzione di prendere l'iniziativa e dare seguito a tale impegno nel documento di riflessione sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria, in cui si ricorda l'accordo tra le parti contraenti ad incorporare il contenuto del TSCG nel diritto dell'Unione. Nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 2017 e nella relativa lettera di intenti il presidente Juncker ha annunciato una proposta di incorporazione da presentare nell'ambito del pacchetto del 6 dicembre 2017 sull'approfondimento dell'UEM.

La direttiva proposta è fondata sull'approfondita conoscenza, da parte della Commissione, dell'architettura del patto di bilancio (in particolare delle sue interazioni con il quadro di bilancio dell'Unione) e del modo in cui è stato recepito dagli Stati membri nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali. Al fine di preparare la relazione del febbraio 2017 sulla valutazione della conformità delle disposizioni nazionali adottate dalle parti contraenti vincolate dal patto di bilancio, la Commissione ha effettuato ampie consultazioni con gli Stati membri. Tali scambi bilaterali hanno dato alla Commissione una visione ampia e precisa del modo in cui i meccanismi istituzionali e legislativi predisposti dagli Stati membri rendono efficaci le norme di cui all'articolo 3 del TSCG.

Le discussioni svoltesi fra gli Stati membri in sede di Consiglio ECOFIN e dei suoi comitati preparatori in relazione al patto di bilancio, in particolare per quanto riguarda la valutazione della conformità delle disposizioni nazionali di recepimento, hanno anche affrontato la questione dell'incorporazione del patto di bilancio nel diritto dell'Unione e hanno rammentato la necessità di provvedere in tale direzione entro il 1° gennaio 2018.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- Base giuridica

La base giuridica della proposta di direttiva è l'articolo 126, paragrafo 14, secondo comma, del TFUE. Il rafforzamento della responsabilità di bilancio e dell'orientamento di bilancio a medio termine degli Stati membri è inteso a completare e irrobustire il quadro politico in essere per evitare disavanzi pubblici eccessivi, come stabilito dall'articolo 126 del TFUE. La direttiva proposta non modifica le norme sostanziali e procedurali stabilite nel patto di stabilità e crescita, ma ne incrementa l'efficacia. La proposta si applica a tutti gli Stati membri della zona euro e comprende clausole di partecipazione per gli Stati membri non appartenenti alla zona euro.

- Sussidiarietà e proporzionalità

La proposta è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. I suoi obiettivi, che non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, possono essere realizzati meglio a livello di Unione. La direttiva proposta non va al di là di quanto è necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che stabilisce disposizioni per rafforzare la responsabilità di bilancio e l'orientamento di bilancio a medio termine negli Stati membri

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 14, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Banca centrale europea,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che gli Stati membri considerino le loro politiche economiche una questione di interesse comune, che le loro politiche di bilancio siano guidate dalla necessità di finanze pubbliche sane e che le loro politiche economiche non rischino di compromettere il buon funzionamento dell'Unione economica e monetaria.
- (2) Il patto di stabilità e crescita comprende il sistema di sorveglianza multilaterale e la sorveglianza e il coordinamento delle politiche economiche stabilite nel regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio¹¹ e la procedura volta a evitare disavanzi pubblici eccessivi prevista all'articolo 126 del TFUE e ulteriormente specificata dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio¹². Il patto di stabilità e crescita è stato ulteriormente rafforzato dal regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³ e dal regolamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio¹⁴. Il regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵ ha aggiunto un sistema di meccanismi di

¹¹ Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1).

¹² Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

¹³ Regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 12).

¹⁴ Regolamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio, dell'8 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 33).

¹⁵ Regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 1).

esecuzione effettivi, preventivi e graduali mediante l'imposizione di sanzioni nei confronti degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

- (3) Al fine di incoraggiare il rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi derivanti dal TFUE nel settore della politica di bilancio, la direttiva 2011/85/UE del Consiglio¹⁶ ha stabilito regole dettagliate riguardanti le caratteristiche dei quadri di bilancio degli Stati membri.
- (4) Dal momento che vi è una maggiore interdipendenza tra gli Stati membri la cui moneta è l'euro e, di conseguenza, una maggiore vulnerabilità agli effetti di ricaduta delle politiche di bilancio di ogni altro Stato membro, al fine di favorire ulteriormente l'integrazione economica, la convergenza e il coordinamento tra di essi, il regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷ e il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸ hanno introdotto una serie di miglioramenti del coordinamento e della sorveglianza di bilancio.
- (5) Al fine di consolidare le basi che garantiscono la disciplina di bilancio per tutta la durata del ciclo economico, il 2 marzo 2012 25 Stati membri hanno firmato e ratificato il trattato intergovernativo sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* (TSCG) nell'Unione economica e monetaria. Il titolo III del TSCG, il "patto di bilancio", è vincolante per gli Stati membri la cui moneta è l'euro e, su base volontaria, per la Bulgaria, la Danimarca e la Romania (di seguito "le parti contraenti"), e impone alle parti contraenti l'obbligo di recepire negli ordinamenti giuridici nazionali la regola del pareggio di bilancio in termini strutturali insieme ad un meccanismo di correzione attivato automaticamente in caso di deviazione significativa e monitorato da istituzioni indipendenti. Le parti contraenti hanno espresso la volontà di utilizzare tale strumento intergovernativo come dispositivo temporaneo. Tale volontà trova espressione nell'articolo 16 del TSCG che stabilisce che, al più tardi entro cinque anni dall'entrata in vigore del TSCG, devono essere adottate le misure necessarie per incorporarne il contenuto nell'ordinamento giuridico dell'Unione. Pertanto, è opportuno introdurre nell'ordinamento giuridico dell'Unione disposizioni che rendano efficace il contenuto del TSCG.
- (6) Al fine di mantenere finanze pubbliche sane e sostenibili ed evitare disavanzi pubblici eccessivi come imposto dal TFUE, migliorando nel contempo la resilienza della zona euro nel suo complesso, è opportuno prevedere disposizioni specifiche nel diritto nazionale degli Stati membri la cui moneta è l'euro al fine di rafforzarne la responsabilità di bilancio e l'orientamento di bilancio a medio termine al di là del disposto della direttiva 2011/85/UE.
- (7) Poiché la crisi economica e finanziaria ha lasciato in eredità a diversi Stati membri un elevato debito pubblico, per garantire la convergenza del debito pubblico verso livelli prudenti è indispensabile un quadro di regole di bilancio numeriche, specifiche per ciascuno Stato membro, che mirino a rafforzarne la conduzione responsabile della

¹⁶ Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 41).

¹⁷ Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).

¹⁸ Regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 11).

politica di bilancio, promuovendo in modo efficace l'osservanza degli obblighi di bilancio derivanti dal TFUE. In particolare, tale quadro dovrebbe funzionare fissando un obiettivo a medio termine in termini di saldo strutturale, che è vincolante per le autorità di bilancio nazionali e le loro decisioni annuali. Gli obiettivi a medio termine per la posizione di bilancio consentono di tener conto dei diversi rapporti debito pubblico/PIL e dei rischi per la sostenibilità degli Stati membri, ancorando l'andamento del debito al valore di riferimento di cui all'articolo 1 del protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE.

- (8) Al fine di raggiungere e mantenere l'obiettivo a medio termine in termini strutturali, gli Stati membri devono stabilire un percorso di avvicinamento coerente, basato su variabili sotto il controllo delle autorità di bilancio. La programmazione di bilancio nazionale, sostenuta da un percorso della spesa pubblica corretto per l'impatto delle misure discrezionali in materia di entrate, favorisce l'efficacia, la trasparenza e la responsabilità nel monitoraggio dell'andamento di bilancio. Al fine di collegare strettamente la programmazione di bilancio ai relativi risultati complessivi nel medio periodo e di garantire un maggiore senso di titolarità nazionale della politica di bilancio, è opportuno fissare un percorso di crescita a medio termine della spesa pubblica al netto delle misure discrezionali in materia di entrate, per l'intera durata della legislatura stabilita dall'ordinamento costituzionale di ciascuno Stato membro. Tale percorso dovrebbe essere stabilito non appena si insedia un nuovo governo e i bilanci annuali dovrebbero rispettarlo in modo da conseguire una convergenza risoluta verso l'obiettivo a medio termine.
- (9) L'attuazione di importanti riforme strutturali intese a promuovere la sostenibilità a lungo termine, in virtù dei loro futuri effetti positivi, potrebbe giustificare modifiche del percorso di avvicinamento verso l'obiettivo a medio termine, a condizione che esse abbiano un impatto di bilancio positivo verificabile che sia confermato dalla valutazione condotta in conformità ai requisiti procedurali del patto di stabilità e crescita. Al fine di favorire la stabilizzazione economica, circostanze eccezionali —in forma di gravi recessioni economiche della zona euro o dell'intera Unione o di eventi inconsueti non soggetti al controllo dello Stato membro interessato che hanno rilevanti ripercussioni di bilancio — dovrebbero consentire una deviazione temporanea dall'obiettivo a medio termine o dal percorso di avvicinamento ad esso, sempreché tale deviazione non comprometta la sostenibilità di bilancio a medio termine.
- (10) Se non affrontate in modo adeguato, deviazioni significative dall'obiettivo a medio termine o dal percorso di avvicinamento ad esso minano la credibilità dei programmi di bilancio e rischiano di compromettere l'andamento del debito pubblico. Al fine di accrescere la credibilità dell'impegno degli Stati membri a raggiungere l'obiettivo a medio termine, un meccanismo di correzione dovrebbe essere attivato automaticamente nel caso in cui si constati una deviazione significativa. Un meccanismo di correzione credibile dovrebbe stabilire le misure da attuare per correggere la deviazione nell'arco di un determinato periodo di tempo, tenendo conto della natura e dell'entità della deviazione. In particolare, il meccanismo di correzione dovrebbe compensare le deviazioni dal percorso di crescita a medio termine della spesa pubblica al netto delle misure discrezionali in materia di entrate.
- (11) Enti indipendenti incaricati del monitoraggio delle finanze pubbliche degli Stati membri sono un elemento essenziale di quadri di bilancio efficaci. Al fine di promuovere la disciplina di bilancio e rafforzare la credibilità della politica di bilancio, tali enti dovrebbero effettuare valutazioni indipendenti del quadro delle regole di bilancio numeriche, esaminando in particolare l'orientamento di bilancio a medio termine, e

dovrebbero monitorare l'osservanza di tale quadro e l'attivazione e il funzionamento dei meccanismi di correzione ad esso associati.

- (12) Una responsabilità di bilancio nazionale rafforzata e un orientamento della politica di bilancio pluriennale e vincolante necessitano di istituzioni di bilancio indipendenti, dotate di risorse proprie per monitorare attivamente l'andamento di bilancio e per fornire raccomandazioni per tutto il ciclo di bilancio a medio termine, in particolare nei casi in cui si constati una deviazione significativa dall'obiettivo a medio termine o dal percorso di avvicinamento ad esso. Al fine di rafforzare la credibilità e l'applicabilità dell'obiettivo a medio termine, del percorso della spesa pubblica ad esso sotteso e del relativo meccanismo di correzione in caso di deviazioni significative, le autorità di bilancio gli Stati membri dovrebbero conformarsi alle raccomandazioni formulate nelle valutazioni degli enti indipendenti o giustificare pubblicamente la decisione di non conformarsi alle stesse. A tal riguardo può essere di importanza cruciale ancorare tale principio nell'ordinamento giuridico nazionale.
- (13) Per conferire maggiore efficacia all'obiettivo condiviso delle regole e dei meccanismi di bilancio nazionali e del quadro di bilancio dell'Unione, vale a dire la convergenza del debito pubblico verso livelli prudenti, gli Stati membri dovrebbero applicare le norme di cui alla presente direttiva tramite disposizioni vincolanti e permanenti, di natura costituzionale o altrimenti garantite quanto al loro pieno rispetto e osservanza lungo tutto il processo nazionale di bilancio.
- (14) Il 19 ottobre 2012 il Consiglio europeo ha concluso che il processo di approfondimento dell'Unione economica e monetaria dovrebbe essere basato sul quadro istituzionale e giuridico dell'Unione e improntato all'apertura e alla trasparenza nei confronti degli Stati membri la cui moneta non è l'euro. Misure nazionali volte a rafforzare la responsabilità di bilancio in tali Stati membri ne agevolerebbero l'adozione dell'euro e, pertanto, i meccanismi istituiti dalla presente direttiva dovrebbero essere aperti a tutti gli Stati membri che desiderano aderirvi. È quindi opportuno prevedere che la presente direttiva sia applicabile agli Stati membri la cui moneta non è l'euro nel caso in cui tali Stati membri decidano in tal senso.
- (15) È opportuno ricordare che l'articolo 7 del TSCG stabilisce che le parti contraenti la cui moneta è l'euro si impegnano a sostenere le proposte o le raccomandazioni presentate dalla Commissione, ove questa ritenga che uno Stato membro la cui moneta è l'euro abbia violato il criterio del disavanzo nel quadro di una procedura per i disavanzi eccessivi, a meno che la maggioranza qualificata delle parti contraenti la cui moneta è l'euro, calcolata per analogia con le pertinenti disposizioni dei trattati su cui si fonda l'Unione, senza tener conto della posizione della parte contraente interessata, si opponga alla decisione proposta o raccomandata.
- (16) Sebbene l'incorporazione del contenuto vigente del TSCG nell'ordinamento giuridico dell'Unione non si estenda fino alla modifica delle modalità previste dalle disposizioni del trattato TFUE relative al processo decisionale, la presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicati gli impegni tra le parti contraenti ai sensi dell'articolo 7 del trattato.
- (17) L'articolo 13 del TSCG stabilisce che le politiche di bilancio e le altre questioni rientranti nell'ambito di applicazione del trattato saranno discusse nel quadro di riunioni interparlamentari del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali delle parti contraenti ai sensi del titolo II del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato ai trattati. La presente direttiva si dovrebbe applicare senza pregiudicare la suddetta prassi, poiché tale dialogo contribuisce al rafforzamento della responsabilità democratica nell'ambito della *governance* economica dell'Unione.

- (18) La presente direttiva dovrebbe rafforzare l'efficacia del patto di stabilità e crescita, aumentandone il grado di integrazione negli ordinamenti giuridici degli Stati membri e riducendo, al tempo stesso, i possibili rischi di duplicazioni e azioni contrastanti insiti nella coesistenza di accordi intergovernativi e di meccanismi previsti dal diritto dell'Unione. Le norme sostanziali e procedurali stabilite nel patto di stabilità e crescita non dovrebbero essere pregiudicate dalla presente direttiva.
- (19) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi¹⁹, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
- (20) Poiché l'obiettivo dell'azione prevista, ossia il rafforzamento della responsabilità di bilancio mediante l'adozione a livello nazionale di un orientamento di bilancio a medio termine più vincolante, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce disposizioni per il rafforzamento della responsabilità di bilancio e dell'orientamento di bilancio a medio termine negli Stati membri, al fine di garantire il rispetto degli obblighi relativi alla necessità di evitare disavanzi pubblici eccessivi.
2. La presente direttiva si applica agli Stati membri la cui moneta è l'euro e ad altri Stati membri in conformità all'articolo 4.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di "pubblico", "disavanzo" e "debito" di cui all'articolo 2 del protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al TUE e al TFUE.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- a) "circostanze eccezionali": un evento inconsueto non soggetto al controllo dello Stato membro interessato e avente rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria della pubblica amministrazione, oppure una grave recessione economica della zona euro o dell'intera Unione;

¹⁹ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

- b) "enti indipendenti": enti strutturalmente indipendenti o dotati di autonomia funzionale nei confronti delle autorità di bilancio dello Stato membro che, in virtù di apposite disposizioni di legge nazionali, godono di un elevato grado di autonomia funzionale e responsabilità.
- c) "saldo strutturale": il saldo delle amministrazioni pubbliche corretto per il ciclo al netto delle misure temporanee e una tantum.

Articolo 3

Responsabilità di bilancio e orientamento di bilancio a medio termine

1. Ciascuno Stato membro si dota di un quadro di regole di bilancio numeriche vincolanti e permanenti, che siano specifiche per lo Stato membro, che ne rafforzino la conduzione responsabile della politica di bilancio e che ne promuovano effettivamente l'osservanza degli obblighi derivanti dal TFUE nel settore delle politiche di bilancio, nell'ambito di una prospettiva pluriennale per l'intera amministrazione pubblica. Tale quadro comprende in particolare le seguenti disposizioni:
 - (a) è stabilito un obiettivo a medio termine in termini di saldo strutturale al fine di garantire che il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo ai prezzi di mercato non superi il valore di riferimento di cui all'articolo 1 del protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi o vi si avvicini a un ritmo soddisfacente;
 - (b) la pianificazione di bilancio comprende un percorso di crescita a medio termine della spesa pubblica al netto delle misure discrezionali in materia di entrate e coerente con l'obiettivo a medio termine o con il calendario di convergenza verso di esso. Tale percorso è fissato non appena il nuovo governo di uno Stato membro si insedia, per la durata della legislatura stabilita dall'ordinamento costituzionale dello Stato membro, ed è rispettato dai bilanci annuali nel corso di tale periodo.
2. Il quadro di cui al paragrafo 1 comprende le seguenti specifiche:
 - (a) i bilanci annuali garantiscono l'osservanza dell'obiettivo a medio termine di cui al paragrafo 1, lettera a), o la convergenza verso di esso, in particolare assicurando il rispetto del percorso della spesa pubblica di cui al paragrafo 1, lettera b). Nel definire il percorso di avvicinamento verso l'obiettivo a medio termine e in linea con i requisiti procedurali del quadro dell'Unione, gli Stati membri possono prendere in considerazione l'attuazione di importanti riforme strutturali aventi effetti positivi diretti a lungo termine sul bilancio, anche grazie all'aumento del potenziale di crescita sostenibile, e che pertanto hanno un impatto quantificabile sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche;
 - (b) un meccanismo di correzione è attivato automaticamente nel caso in cui sia rilevata una deviazione significativa dall'obiettivo a medio termine o dal percorso di avvicinamento ad esso. Tale meccanismo include l'obbligo di attuare misure per correggere la deviazione in un periodo di tempo definito e tenendo conto della natura e dell'entità di quest'ultima, in particolare compensando le deviazioni dal percorso della spesa pubblica di cui al paragrafo 1, lettera b).

3. Gli Stati membri provvedono affinché una deviazione temporanea dall'obiettivo a medio termine o dal percorso di avvicinamento ad esso, con il relativo aggiustamento del percorso della spesa pubblica di cui al paragrafo 1, lettera b), sia consentita solo in caso di circostanze eccezionali e a condizione che la deviazione non comprometta la sostenibilità di bilancio a medio termine. Una deviazione temporanea dovuta a circostanze eccezionali non è ritenuta significativa ai fini dell'attivazione del meccanismo di correzione di cui al paragrafo 2, lettera b), e non ha l'effetto di attivare il meccanismo di correzione di cui alla lettera b) del medesimo paragrafo.
4. Gli Stati membri designano enti indipendenti incaricati di monitorare l'osservanza delle norme di cui ai paragrafi 1 e 2. Gli enti indipendenti effettuano valutazioni pubbliche per accertare:
 - (a) l'adeguatezza dell'obiettivo a medio termine di cui al paragrafo 1, lettera a), e del percorso della spesa pubblica di cui al paragrafo 1, lettera b). Tale valutazione tiene conto, in particolare, della plausibilità delle previsioni macroeconomiche sottostanti, del grado di specificità della spesa e delle entrate pubbliche programmate e dei potenziali effetti positivi diretti a lungo termine sul bilancio di importanti riforme strutturali;
 - (b) l'osservanza dell'obiettivo a medio termine e del percorso della spesa pubblica, compresa l'esistenza di un grave rischio che si verifichi una deviazione significativa dall'obiettivo a medio termine o dal percorso di avvicinamento ad esso;
 - (c) il verificarsi o venir meno delle eventuali circostanze eccezionali di cui al paragrafo 3.
5. Gli Stati membri provvedono affinché, nel caso in cui sia rilevata una deviazione significativa di cui al paragrafo 2, lettera b), gli enti indipendenti invitino le autorità di bilancio ad attivare il meccanismo di correzione. Dopo l'attivazione del meccanismo di correzione gli enti indipendenti forniscono valutazioni pubbliche per accertare:
 - (a) la coerenza delle misure previste con il meccanismo di correzione istituito, considerando, in particolare, se le deviazioni dal percorso della spesa pubblica stabilito in conformità del paragrafo 1, lettera b), siano adeguatamente compensate;
 - (b) lo stato di avanzamento della correzione nell'arco del periodo di tempo definito;
 - (c) il verificarsi o venir meno di eventuali circostanze eccezionali che possono consentire una deviazione temporanea dal percorso di correzione.
6. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di bilancio dello Stato membro interessato osservino le raccomandazioni degli enti indipendenti formulate nelle valutazioni richieste ai sensi dei paragrafi 4 e 5 o giustifichino pubblicamente la decisione di non osservare tali raccomandazioni.
7. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti indipendenti di cui al paragrafo 4:
 - (a) siano istituiti con un regime statutario fondato su leggi, regolamenti o norme amministrative nazionali vincolanti;
 - (b) non seguano le istruzioni delle autorità di bilancio dello Stato membro interessato o di qualsiasi altro ente pubblico o privato;
 - (c) abbiano la capacità di comunicare pubblicamente in maniera tempestiva;

- (d) siano composti da membri designati e nominati in base alle loro esperienze e competenze in materia di macroeconomia, finanze pubbliche e gestione di bilancio, e con procedure trasparenti;
- (e) siano dotati di risorse proprie stabili e adeguate ai fini dello svolgimento del loro mandato in maniera efficace;
- (f) abbiano ampio e tempestivo accesso alle informazioni per svolgere i compiti loro affidati.

Articolo 4

Partecipazione degli Stati membri la cui moneta non è l'euro

1. Uno Stato membro la cui moneta non è l'euro è vincolato dalla presente direttiva purché informi la Commissione della decisione assunta a tal fine. La notifica riporta la data in cui lo Stato membro interessato chiede di essere vincolato dalla presente direttiva.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 è pubblicata dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essa ha effetto a decorrere dalla data notificata dallo Stato membro interessato o dalla data di adozione dell'euro come moneta dello Stato membro in questione, se quest'ultima è anteriore.

Articolo 5

Relazioni

Entro il 30 giugno 2024, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva, redatta sulla base delle informazioni pertinenti fornite dagli Stati membri.

Articolo 6

Disposizioni finali

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2019. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Le misure adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle misure fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 8
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente



Bruxelles, 6.12.2017
COM(2017) 825 final

2017/0334 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2017/825 per aumentare la dotazione finanziaria del programma di sostegno alle riforme strutturali e adattarne l'obiettivo generale

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Il programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo dal 2017 al 2020 esiste dal 20 maggio 2017, con una dotazione di bilancio di 142,8 milioni di EUR¹. È stato istituito con l'obiettivo di rafforzare la capacità degli Stati membri di preparare e attuare riforme amministrative e strutturali volte a sostenere la crescita, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione. Il sostegno a titolo del programma è prestato dalla Commissione, su richiesta di uno Stato membro, e può riguardare una vasta gamma di settori.

Dall'entrata in vigore del regolamento che istituisce il programma (nel seguito "il regolamento sul programma"), il tasso di utilizzo del programma da parte degli Stati membri è stato molto elevato, con richieste di aiuto significativamente superiori all'importo dei finanziamenti disponibili per i cicli annuali. Questo aspetto è dimostrato dai dati per il ciclo 2017, nell'ambito del quale, sebbene il regolamento sul programma sia stato adottato in maggio, sono state presentate 271 richieste di sostegno provenienti da 16 Stati membri, per un importo totale stimato di oltre 80 milioni di EUR a fronte di un'allocazione per il 2017 di 22,5 milioni di EUR. Di conseguenza la Commissione ha dovuto stabilire un ordine di priorità e varie richieste di finanziamento non sono state accolte. La situazione si prefigura ancora più difficile per il ciclo 2018, che è appena stato lanciato (il termine per la presentazione delle richieste era il 31 ottobre 2017). Sono state presentate 444 richieste di sostegno da parte di 24 Stati membri e il costo totale stimato di tali richieste è di circa 152 milioni di EUR a fronte di una dotazione per il 2018 di 30,5 milioni di EUR. Ciò dimostra chiaramente che le esigenze di sostegno sul terreno e l'interesse degli Stati membri vanno ben al di là delle risorse finanziarie attualmente disponibili per il programma.

L'esperienza ha sinora dimostrato che numerosi Stati membri hanno chiesto un sostegno a titolo del programma, e che le richieste di sostegno sono distribuite in tutti i settori interessati dal programma, quali la governance e la pubblica amministrazione, l'amministrazione delle entrate e la gestione delle finanze pubbliche, la crescita e il contesto imprenditoriale, il mercato del lavoro, l'istruzione, la sanità e i servizi sociali, il settore finanziario e l'accesso ai finanziamenti.

Come indicato dal presidente Juncker nel suo discorso sullo stato dell'Unione (e allegata lettera d'intenti) al Parlamento europeo del 13 settembre 2017², l'euro è destinato ad essere la moneta unica dell'Unione nel suo insieme e pertanto in ultima analisi tutti gli Stati membri tranne due sono tenuti e hanno diritto ad entrare nella zona euro. È pertanto necessario essere lungimiranti e aiutare gli Stati membri non appartenenti alla zona euro a prepararsi all'adesione quando lo desiderano. Per poter aderire alla zona euro, gli Stati membri devono soddisfare i cosiddetti "criteri di Maastricht" o "criteri di convergenza", che indicano che hanno raggiunto *un livello elevato di convergenza sostenibile*.

¹ Regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce il programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 (GU L 129 del 19.5.2017, pag. 1).

² Discorso sullo stato dell'Unione del presidente Jean-Claude Juncker del 13 settembre 2017.

La crisi economica e finanziaria ha dimostrato che, al di là della convergenza nominale, il conseguimento di una convergenza reale e il fatto di avere un'economia resiliente costruita su strutture economiche robuste, che consenta agli Stati membri di assorbire efficacemente gli shock e riprendersi rapidamente, è fondamentale per garantire il buon esito della partecipazione alla zona euro. A tal fine è necessario, in particolare, che gli Stati membri siano in grado di gestire i loro bilanci conformemente ai principi di una sana gestione delle finanze pubbliche e siano istituzionalmente pronti a partecipare all'Unione bancaria. Oltre a ciò, per un'efficace integrazione nella zona euro sono di primaria importanza mercati del lavoro e dei prodotti ben funzionanti, capaci di assorbire gli shock esterni, un elevato livello di integrazione in termini di scambi di merci e servizi e una pubblica amministrazione ben funzionante.

In questo contesto di i) fabbisogno di finanziamento più elevato per la prestazione del sostegno per l'attuazione delle riforme strutturali e ii) necessità di sostenere gli Stati membri che intendono adottare l'euro affinché accelerino il processo di convergenza reale e di sviluppo di strutture economiche e sociali più resilienti in modo da garantire una partecipazione soddisfacente all'Unione economica e monetaria (UEM), la Commissione si impegna innanzitutto ad incrementare la dotazione del programma di sostegno alle riforme strutturali di 80 milioni di EUR per il periodo 2019-2020. Questo obiettivo dovrebbe essere raggiunto utilizzando lo strumento di flessibilità a norma dell'articolo 11 dell'attuale quadro finanziario pluriennale³. Ciò porterebbe la dotazione finanziaria globale del programma di sostegno alle riforme strutturali a 222,8 milioni di EUR. L'aumento permetterebbe non solo di soddisfare le richieste di sostegno provenienti dagli Stati membri non appartenenti alla zona euro che desiderano adottare l'euro e hanno bisogno di riformare le loro economie, ma anche di far fronte al numero e al costo crescente delle richieste di sostegno per l'attuazione di riforme amministrative e strutturali.

Si dovrebbe ampliare ulteriormente questa dotazione aggiuntiva invitando gli Stati membri ad avvalersi della possibilità prevista dall'articolo 11 del regolamento sul programma di trasferire al programma una parte delle risorse loro destinate nell'ambito della componente «assistenza tecnica» dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), risorse che verrebbero così spostate al sostegno per l'attuazione delle riforme strutturali, comprese le riforme connesse all'adozione dell'euro. In base alle attuali stime di possibili esigenze di sostegno, questo ampliamento aumenterebbe l'importo totale della dotazione disponibile a 300 milioni di EUR, raddoppiando così la capacità di sostegno entro il 2020.

Il sostegno offrirebbe assistenza ad hoc per l'attuazione di tutte le politiche che aiutano gli Stati membri a raggiungere un alto grado di convergenza sostenibile. Sarà offerto in particolare nei comparti dell'imprenditoria, del settore finanziario, dei mercati del lavoro e dei prodotti, della pubblica amministrazione e della gestione delle finanze pubbliche. Le riforme più importanti necessarie per sostenere una reale convergenza saranno illustrate nell'ambito del semestre europeo.

Nel contesto di un filone di lavori ad hoc, gli Stati membri che desiderano compiere progressi verso l'adesione alla zona euro si impegnerebbero, d'accordo con la Commissione, ad adottare un numero limitato di riforme che sono particolarmente importanti per la

³ Cfr. articolo 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio.

partecipazione alla zona euro. Questi impegni troverebbero riscontro nei programmi di riforma nazionali degli Stati membri interessati. La Commissione, tramite il servizio di assistenza per le riforme strutturali, concluderebbe un nuovo piano di cooperazione e di sostegno con gli Stati membri interessati, concentrandosi sulla prestazione di un'assistenza tecnica per l'attuazione degli impegni di riforma connessi all'adozione dell'euro. La partecipazione a questo meccanismo di sostegno sarebbe pienamente volontaria e sarebbe offerta senza alcun cofinanziamento degli Stati membri beneficiari.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Il programma di sostegno alle riforme strutturali è un programma innovativo dell'Unione, in base al quale la Commissione fornisce sostegno agli Stati membri, su loro richiesta, per l'elaborazione e l'attuazione di riforme strutturali e amministrative. Si concentra sulla fornitura di assistenza ad hoc sul terreno per accompagnare le autorità nazionali degli Stati membri richiedenti durante tutto il processo di riforma oppure in determinate fasi di questo processo. Questo tipo di assistenza si concentra sulle necessità più urgenti del paese, definite di comune accordo dalla Commissione e dallo Stato membro interessato in un piano di cooperazione e di sostegno.

Il programma di sostegno alle riforme strutturali è complementare alle risorse per l'assistenza tecnica e lo sviluppo delle capacità che sono attualmente disponibili nell'ambito di altri programmi di finanziamento dell'Unione compresi nel quadro finanziario pluriennale, e all'assistenza tecnica e alle altre azioni finanziate con i fondi dell'Unione. Ciò vale sia in fase di programmazione che in quella di attuazione. Ne consegue che, al fine di garantire che il sostegno fornito nel quadro dei diversi programmi e fondi dell'Unione sia coerente evitando duplicazioni con le misure nell'ambito del programma, la Commissione ha istituito un meccanismo di coordinamento dell'assistenza tecnica a cui partecipano i servizi interessati.

La presente proposta mira ad aumentare la dotazione finanziaria del programma di sostegno alle riforme strutturali al fine di consentire alla Commissione di soddisfare le necessità in particolare degli Stati membri non appartenenti alla zona euro che intraprendono riforme strutturali per rendere le loro economie più resilienti agli shock e prepararsi all'adesione alla zona euro, nonché le necessità derivanti dall'aumento del numero e dei costi delle richieste di sostegno provenienti da tutti gli Stati membri in relazione all'attuazione delle riforme strutturali.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è coerente con importanti iniziative politiche dell'Unione come il semestre europeo e le proposte contenute nel documento di riflessione sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria⁴, cui dà un contributo, ed è in linea con il discorso sullo stato dell'Unione del presidente Juncker al Parlamento europeo del 13 settembre 2017 (e allegata lettera d'intenti), in cui viene descritto a grandi linee il futuro rafforzamento dell'Unione economica e monetaria.

⁴ COM (2017) 291 del 31 maggio 2017.

La proposta intende mettere a disposizione maggiori risorse finanziarie per la prestazione di sostegno per riforme quanto mai necessarie, che renderebbero le economie degli Stati membri non appartenenti alla zona euro più resilienti a shock e li aiuterebbero a prosperare dopo aver aderito alla zona euro. In aggiunta la proposta consente di disporre di maggiori risorse per sostenere l'attuazione di riforme strutturali in tutta l'Unione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

Il programma di sostegno alle riforme strutturali si basa sull'articolo 175, terzo comma, e sull'articolo 197, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La presente proposta prevede una modifica legislativa intesa a i) prevedere che il programma dia un contributo per agevolare l'adesione alla zona euro degli Stati membri che ne sono al di fuori, ii) incrementare la dotazione finanziaria specifica del programma (mediante l'uso dello strumento di flessibilità dell'attuale quadro finanziario pluriennale) e iii) adattare l'obiettivo generale del programma di sostegno alle riforme strutturali al fine di sottolineare il legame con la preparazione dell'adesione alla zona euro. Apporta anche alcune modifiche tecniche riguardanti l'uso della spesa per il sostegno a titolo del programma. Grazie all'aumento delle sue risorse finanziarie, il programma può contribuire in maniera decisiva alla costruzione di strutture economiche più resilienti negli Stati membri e al conseguimento di una convergenza sostenibile negli Stati membri non appartenenti alla zona euro che si preparano ad aderire alla zona euro.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La modifica prevista riguardante il finanziamento delle attività del programma rispetta i principi del valore aggiunto europeo e della sussidiarietà. È indispensabile un finanziamento aggiuntivo dal bilancio dell'Unione per il sostegno complessivo per l'attuazione delle riforme strutturali, alla luce di un utilizzo inaspettatamente massiccio del programma da parte degli Stati membri. Questo finanziamento va tra l'altro destinato all'obiettivo di sostenere una convergenza sostenibile negli Stati membri non appartenenti alla zona euro, che è di fondamentale importanza per la prosperità dell'Unione e in particolare per il corretto funzionamento della moneta unica. Nessuno di questi obiettivi (sostegno per le riforme strutturali in generale e sostegno per l'adesione alla zona euro) può essere raggiunto in misura sufficiente dagli Stati membri in maniera autonoma ("criterio della necessità") mentre l'intervento dell'Unione può apportare un valore aggiunto rispetto alle azioni dei singoli Stati membri ("criterio di efficacia").

L'Unione è in una posizione più favorevole, rispetto agli Stati membri, per mobilitare e coordinare le migliori competenze disponibili (provenienti sia dai servizi delle istituzioni europee che da altri paesi o da organizzazioni internazionali) e incentivare gli scambi delle buone pratiche (oltre a garantirne una diffusione coerente in tutta l'Unione) per assistere gli Stati membri non appartenenti alla zona euro nel loro percorso di preparazione all'adesione e per sostenere la realizzazione di riforme mirate pro-crescita in tutti gli Stati membri.

- **Proporzionalità**

La proposta ottempera al principio di proporzionalità in quanto si limita al minimo richiesto per il conseguimento del citato obiettivo a livello europeo e non va oltre quanto è necessario a tale scopo.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La proposta è una modifica del regolamento sul programma di sostegno alle riforme strutturali.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

L'attuale modifica mira a rispondere alla necessità urgente di prestare sostegno agli Stati membri non appartenenti alla zona euro che intraprendono riforme strutturali volte a rendere le loro economie più resilienti agli shock, ad accelerare il processo di convergenza reale e a preparare l'adesione alla zona euro. La modifica è altresì intesa ad incrementare la dotazione finanziaria complessiva per soddisfare le richieste di sostegno degli Stati membri per l'attuazione delle riforme strutturali che si sono rivelate più elevate del previsto.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La proposta non è collegata al processo volto a garantire l'adeguatezza della regolamentazione e la semplificazione normativa e non comporta alcun costo di conformità per le piccole e medie imprese o per le altre parti interessate. Il programma di sostegno alle riforme strutturali sarà presto attuato tramite una piattaforma elettronica (JIRA), che sarà disponibile per i servizi della Commissione e gli Stati membri.

- **Diritti fondamentali**

La proposta ha effetti positivi per la tutela e lo sviluppo dei diritti fondamentali dell'Unione, presupponendo che gli Stati membri chiedano e ricevano assistenza tecnica in settori pertinenti. Il sostegno in settori quali la migrazione, il mercato del lavoro e la previdenza sociale, la sanità, l'istruzione, l'ambiente, la proprietà, la pubblica amministrazione e il sistema giudiziario, ad esempio, può sostenere i diritti fondamentali dell'Unione, come la dignità, la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, i diritti dei cittadini e la giustizia.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Si propone di aumentare la dotazione finanziaria specifica per il programma di sostegno alle riforme strutturali da 142 800 000 EUR (a prezzi correnti) a 222 800 000 EUR (prezzi correnti). L'aumento entrerebbe in vigore per il 2019 e il 2020. La scheda finanziaria legislativa fornisce le opportune spiegazioni.

L'aumento dovrebbe essere reso possibile utilizzando 80 000 000 EUR dello strumento di flessibilità nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale (articolo 11 del regolamento n. 1311/2013 del Consiglio), che consente di integrare il finanziamento disponibile nel

bilancio generale dell'Unione europea per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, al di là del massimale della rubrica 1b (coesione).

Si amplierà ulteriormente questa dotazione aggiuntiva invitando gli Stati membri ad avvalersi della possibilità prevista dall'articolo 11 del regolamento sul programma di trasferire al programma una parte delle risorse loro destinate nell'ambito della componente «assistenza tecnica» dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), risorse che verrebbero così spostate al sostegno per l'attuazione delle riforme strutturali, comprese le riforme connesse all'adozione dell'euro. In base alle attuali stime di possibili esigenze di sostegno, questo ampliamento aumenterebbe l'importo totale della dotazione disponibile per il sostegno a 300 milioni di EUR.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Il regolamento sul programma prevede obblighi adeguati di monitoraggio, valutazione e informazione. In questo ambito non è prevista alcuna modifica.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

N.p.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La proposta modifica l'articolo 4 del regolamento sul programma (obiettivo generale) al fine di aggiungere il sostegno per l'adesione alla zona euro tra le finalità per le quali il programma offre contributi. In particolare, il programma prevede un sostegno alle autorità nazionali per riformare le istituzioni, la governance, l'amministrazione, l'economia e i settori sociali in risposta a sfide economiche e sociali. Con la modifica proposta si sottolinea che il rafforzamento della coesione, della competitività, della produttività, della crescita sostenibile e della creazione di posti di lavoro contribuisce altresì a preparare alla partecipazione alla zona euro gli Stati membri la cui moneta non è l'euro e che intendono aderire alla moneta unica.

Il nuovo articolo 5 *bis* sottolinea il contributo del programma nell'ambito di un filone di lavori ad hoc per il sostegno delle riforme che possono aiutare gli Stati membri a prepararsi ad aderire alla zona euro.

La proposta modifica l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sul programma per quanto riguarda la dotazione finanziaria specifica del programma che viene portata a 222,8 milioni di EUR a prezzi correnti.

Essa modifica altresì l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento, vale a dire la disposizione sulle spese ammissibili a titolo del programma, aggiungendo la possibilità di finanziare attività accessorie, come ad esempio il controllo della qualità e il monitoraggio dei progetti concreti di sostegno sul terreno.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2017/825 per aumentare la dotazione finanziaria del programma di sostegno alle riforme strutturali e adattarne l'obiettivo generale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma, e l'articolo 197, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁵,

visto il parere del Comitato delle regioni⁶,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- 1) Il programma di sostegno alle riforme strutturali (nel seguito "il programma") è stato istituito con l'obiettivo di rafforzare la capacità degli Stati membri di preparare e attuare riforme amministrative e strutturali volte a sostenere la crescita, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione. Il sostegno a titolo del programma è prestato dalla Commissione, su richiesta di uno Stato membro, e può riguardare una vasta gamma di settori. Lo sviluppo di economie resilienti, fondate su strutture economiche e sociali robuste, che consentano agli Stati membri di assorbire gli shock e riprendersi velocemente, contribuisce alla coesione economica e sociale. L'attuazione di riforme strutturali istituzionali, amministrative e strutturali favorevoli alla crescita è uno strumento adeguato per conseguire tale sviluppo.
- 2) Gli Stati membri si sono avvalsi in misura crescente del sostegno offerto dal programma, ben oltre le aspettative iniziali. Le richieste di sostegno ricevute dalla Commissione durante il ciclo 2017 hanno superato notevolmente, in base al loro valore stimato, la dotazione annuale disponibile. Durante il ciclo 2018 il valore stimato delle richieste ricevute è stato pari a cinque volte le risorse finanziarie disponibili per tale anno. Quasi tutti gli Stati membri hanno chiesto un sostegno nell'ambito del programma e le richieste sono distribuite in tutti i settori coperti dal programma.

⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁶ GU C [...] del [...], pag. [...].

- 3) Il rafforzamento della coesione economica e sociale con il potenziamento delle riforme strutturali è fondamentale per la partecipazione all'Unione economica e monetaria. Ciò è particolarmente importante per gli Stati membri la cui moneta non è l'euro, ai fini dei preparativi per l'adesione alla zona euro.
- 4) È pertanto opportuno sottolineare con riferimento all'obiettivo generale del programma — nell'ambito del contributo per rispondere alle sfide economiche e sociali — che il rafforzamento della coesione, della competitività, della produttività, della crescita sostenibile e della creazione di posti di lavoro potrebbe anche essere finalizzato alla preparazione della futura partecipazione alla zona euro degli Stati membri la cui moneta non è l'euro.
- 5) È altresì necessario indicare che azioni e attività del programma possono sostenere riforme volte ad aiutare gli Stati membri che desiderano adottare l'euro a prepararsi per l'adesione alla zona euro.
- 6) Per far fronte alla domanda crescente di sostegno da parte degli Stati membri e in considerazione della necessità di sostenere l'attuazione delle riforme strutturali negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, è opportuno aumentare la dotazione finanziaria del programma e fissarla a un livello sufficiente per permettere all'Unione di fornire un sostegno adeguato alle esigenze degli Stati membri richiedenti.
- 7) Al fine di consentire una rapida prestazione del sostegno, la Commissione dovrebbe essere in grado di utilizzare una parte della dotazione finanziaria per coprire anche i costi delle attività accessorie al programma, quali le spese relative al controllo di qualità e al monitoraggio di progetti concreti sul terreno.
- 8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/825.
- 9) Per consentire la tempestiva applicazione delle misure previste dal presente regolamento, è opportuno che esso entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2017/825 è così modificato:

- 1) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

Obiettivo generale

L'obiettivo generale del programma è contribuire alle riforme istituzionali, amministrative e strutturali favorevoli alla crescita negli Stati membri fornendo sostegno alle autorità nazionali per l'attuazione di misure volte a riformare e a rafforzare le istituzioni, la governance, l'amministrazione pubblica, e l'economia e i settori sociali in risposta a sfide economiche e sociali, onde promuovere la coesione, la competitività, la produttività, la crescita sostenibile, la creazione di posti di lavoro e gli investimenti, anche in preparazione dell'adesione alla zona euro, in particolare nell'ambito dei processi di governance economica, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente, efficace e trasparente dei fondi dell'Unione.";

2) è aggiunto il seguente articolo 5 *bis*

"Articolo 5 *bis*

Sostegno per la preparazione all'adesione alla zona euro

Il programma può finanziare azioni e attività a sostegno delle riforme che possono aiutare gli Stati membri a prepararsi all'adesione alla zona euro.";

3) l'articolo 10 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma è fissata a 222 800 000 EUR a prezzi correnti.";

b) al paragrafo 2 è aggiunta la frase seguente:

"Le spese possono coprire anche i costi di altre attività accessorie del programma, quali i controlli di qualità e il monitoraggio dei progetti concreti di sostegno sul terreno.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
 - 3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
 - 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/825 per aumentare la dotazione finanziaria del programma di sostegno alle riforme strutturali e adattarne l'obiettivo generale

1.2. Settore/settori interessati

Settore: COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E CONSULENZA
GIURIDICA DELLA COMMISSIONE

Attività ABB: Programma di sostegno alle riforme strutturali

Per il resoconto dettagliato sulle attività ABB, cfr. la sezione 3.2

Settore: Occupazione, affari sociali e inclusione

Settore: Politica regionale e urbana

Settore: Agricoltura e sviluppo rurale

Settore: Migrazione e asilo

Settore: Economia e finanza

1.3. Natura della proposta/iniziativa

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**⁷

La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**

La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Il programma contribuisce alla priorità: il rilancio dell'occupazione, della crescita e degli investimenti.

L'obiettivo generale del programma, quale modificato dalla presente proposta, è contribuire alle riforme istituzionali, amministrative e strutturali favorevoli alla crescita negli Stati membri fornendo sostegno alle autorità nazionali per l'attuazione di misure volte a riformare e a rafforzare le istituzioni, la governance, l'amministrazione pubblica, e l'economia e i settori sociali in risposta a sfide economiche e sociali, onde promuovere la coesione, la competitività, la produttività, la crescita sostenibile, la creazione di posti di lavoro e gli investimenti, anche in preparazione dell'adesione alla zona euro, in particolare nell'ambito dei processi di

⁷ A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

governance economica, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente, efficace e trasparente dei fondi dell'Unione.

In particolare, con la modifica proposta il programma contribuirà anche a sostenere le riforme che possono aiutare gli Stati membri a prepararsi ad aderire alla zona euro.

1.4.2. Obiettivi specifici e numero dell'obiettivo specifico

Poiché la presente proposta modifica il regolamento (UE) 2017/825, gli obiettivi specifici della proposta sono gli stessi dell'articolo 5 del regolamento.

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

I risultati attesi sono quelli del regolamento (UE) 2017/825, di cui alla proposta COM(2015)701 final.

La modifica proposta dovrebbe inoltre rafforzare la capacità amministrativa degli Stati membri di riformare le istituzioni, l'amministrazione, l'economia e i settori sociali al fine di favorire una convergenza sostenibile, nell'intento di aiutare gli Stati membri nella loro preparazione all'adesione alla zona euro.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

Poiché la presente proposta modifica il regolamento (UE) 2017/825, gli indicatori per il monitoraggio dei risultati e degli effetti del programma saranno quelli di cui all'allegato di tale regolamento.

1.4.5. Necessità nel breve e lungo termine

Le necessità sono quelle del regolamento (UE) 2017/825, di cui alla proposta COM(2015)701 final.

La modifica proposta dovrebbe inoltre promuovere la convergenza sostenibile, al fine di aiutare gli Stati membri nella loro preparazione per l'adesione alla zona euro.

1.4.6. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, tra cui ad esempio un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore risultante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che sarebbe stato altrimenti creato dagli Stati membri se avessero agito da soli.

Poiché la presente proposta modifica il regolamento (UE) 2017/825, il valore aggiunto del programma è indicato al suo articolo 3.

In aggiunta, l'Unione è in una posizione più favorevole, rispetto agli Stati membri, per mobilitare e coordinare le migliori competenze disponibili (provenienti sia dai servizi delle istituzioni europee che da altri paesi o da organizzazioni internazionali) e incentivare gli scambi delle migliori pratiche (oltre a garantirne una diffusione coerente in tutta l'Unione) per sostenere la realizzazione di riforme mirate pro-

crescita negli Stati membri e per aiutare gli Stati membri non appartenenti alla zona euro nei loro preparativi per l'adesione.

1.4.7. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

L'esperienza acquisita con l'attuazione dell'azione preparatoria «Rafforzamento delle capacità e sviluppo istituzionale a sostegno dell'attuazione delle riforme economiche» e, in particolare, il primo anno di attuazione del programma di sostegno alle riforme strutturali confermano l'utilità di un programma di assistenza tecnica aperto a tutti gli Stati membri e a un'ampia gamma di settori: gli Stati membri hanno confermato il loro interesse a beneficiare delle competenze della Commissione a sostegno delle proprie riforme o dell'attuazione di quelle raccomandate nel quadro del semestre europeo.

Nel 2018 quasi tutti gli Stati membri (24) hanno presentato richiesta di sostegno e sia nel 2017 che nel 2018 il sostegno richiesto superava di molto la dotazione di bilancio del programma. Ciò dimostra chiaramente che le esigenze di sostegno sul terreno e l'interesse degli Stati membri vanno ben al di là delle risorse finanziarie attualmente disponibili per il programma.

1.4.8. *Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti*

Il Programma è complementare sia alle risorse attualmente disponibili per lo sviluppo delle capacità e l'assistenza tecnica nell'ambito di altri programmi di finanziamento dell'Unione che rientrano nel quadro finanziario pluriennale sia all'assistenza tecnica e alle altre azioni finanziate dai fondi dell'Unione.

1.5.

1.6. **Durata e incidenza finanziaria**

- ✓ Proposta/iniziativa di **durata limitata**
 - ✓ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal 2019 fino al 2020
 - ✓ Incidenza finanziaria dal 2019 al 2020
- Proposta/iniziativa di **durata illimitata**
 - Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
 - e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. **Modalità di gestione previste**⁸

- ✓ **Gestione diretta** a opera della Commissione
 - ✓ a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;
 - a opera delle agenzie esecutive
- Gestione concorrente** con gli Stati membri

⁸ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb:
<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

✓ **Gestione indiretta** con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

- a paesi terzi o organismi da questi designati;
- ✓ a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);
- ✓ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
- agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;
- ✓ a organismi di diritto pubblico;
- ✓ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
- ✓ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
- alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.
- *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Osservazioni

Questa situazione è conforme alle attuali disposizioni del regolamento da modificare.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Le disposizioni in materia di monitoraggio e rendicontazione sono quelle del regolamento (UE) 2017/825 come modificato.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

I rischi individuati sono quelli esposti nella proposta di adozione del regolamento (UE) 2017/825, COM(2015) 701 final.

2.2.2. Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

Come sopra, si veda la scheda finanziaria di accompagnamento del COM(2015)701 final.

2.2.3. Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

Come sopra, si veda la scheda finanziaria di accompagnamento del COM(2015)701 final.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

Come sopra, si veda la scheda finanziaria di accompagnamento del COM(2015)701 final.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Contributo			
			di paesi EFTA ¹⁰	di paesi candidati ¹¹	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	1b Coesione economica, sociale e territoriale	Diss./Non diss. ⁹				
1.b	13.08.01	Diss.	SÌ	NO	NO	NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Contributo			
			di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	Numero [Denominazione...]	Diss./Non diss.				
	[XX.YY.YY.YY]		SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

⁹ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

¹⁰ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

¹¹ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale			1b	Coesione economica, sociale e territoriale/Crescita sostenibile: Risorse naturali			
DG:SG / SRSS				Anno 2019	Anno 2020	Anni 2021 e 2022	TOTALE
Stanziamenti operativi							
13.08.01	Impegni		(1)	40,000	40,000		80,000
	Pagamenti		(2)	17,200	28,600	34,200	80,000
TOTALE degli stanziamenti per 13							
	Impegni		= 1 + 1a + 3	40,000	40,000		80,000
	Pagamenti		=2 + 2a 3	17,200	28,600	34,200	80,000

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni		(4)	40,000	40,000		80,000
	Pagamenti		(5)	17,200	28,600	34,200	80,000
• TOTALE degli stanziamenti operativi di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici				(6)			

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1b	Impegni	(4+6)	40,000	40,000		80,000
	Pagamenti	(5+6)	17,200	28,600	34,200	80,000

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+ 6	40,000	40,000		80,000
	Pagamenti	=5+ 6	17,200	28,600	34,200	80,000

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	5	“Spese amministrative”						
---	----------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno2019	Anno2020			Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
DG: SG/SRSS									
•Risorse umane		3,594	3,594						7,188
•Altre spese amministrative		0,300	0,300						0,600
TOTALE DG SG/SRSS	Stanziamenti	3,894	3,894						7,788

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	3,894	3,894						7,788
--	-------------------------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno2019	Anno2020	Anni 2021 & 2022		Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	43,894	43,894						87,788
	Pagamenti	21,094	32,494	34,200					87,788

3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati		Anno		Anno		TOTALE	
		2019		2020			
↓		RISULTATI					
	Tipo [1]	Costo medio	%	Costo	%	Costo	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1							
sostenere le iniziative delle autorità nazionali volte a strutturare le riforme in funzione delle priorità, tenendo conto delle condizioni di partenza e degli effetti socioeconomici previsti							
- Risultato A	Numero di analisi a sostegno delle riforme settoriali nazionali	0,06	50-60	3,360	50-60	3,360	6,720
- Risultato B	Numero di esperti	0,00115	80	0,092	80	0,092	0,184
Totale parziale dell'obiettivo specifico 1				3,452		3,452	6,904

OBIETTIVO SPECIFICO 2							
Aiutare le autorità nazionali a migliorare la loro capacità di elaborare, sviluppare e attuare politiche e strategie di riforma e di seguire un approccio integrato per garantire la coerenza tra obiettivi e mezzi in tutti i settori							
- Risultato C	Numero di esperti	0,00115	100-150	0,141	100-150	0,141	0,282
- Risultato D	Numero di tabelle di marcia e piani d'azione elaborati e attuati per settore e per paese	0,125	25-30	3,125	25-30	3,125	6,250
- Risultato E	Numero di consulenze specifiche dei servizi	0,015	25-30	0,390	25-30	0,390	0,780
- Risultato F	Numero di progetti sostenuti	0,900	6	5,400	6	5,400	10,800
Totale parziale dell'obiettivo specifico 2				9,056		9,056	18,112
OBIETTIVO SPECIFICO 3							
Aiutare le autorità nazionali a definire e applicare processi e metodi appropriati tenendo conto delle buone pratiche e dell'esperienza acquisita da altri paesi nell'affrontare situazioni analoghe							
- Risultato G	Numero di esperti	0,00115	220-240	0,251	220-240	0,251	0,502
- Risultato H	Numero di progetti sostenuti	0,900	8	7,200	8	7,200	14,400
- Risultato I	Numero di progetti sostenuti	0,150	18	2,700	18	2,700	5,400
- Risultato J	Numero di consulenze specifiche dei servizi	0,015	90-95	1,380	90-95	1,380	2,760
Totale parziale dell'obiettivo specifico 3				11,531		11,531	23,062
OBIETTIVO SPECIFICO 4							
Aiutare le autorità nazionali a migliorare, ove opportuno, l'efficienza e l'efficacia della gestione delle risorse umane mediante una chiara definizione							

delle responsabilità e il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze professionali							
- Risultato K	Numero di eventi di formazione/seminari	0,08	40-50	3,200	40-50	3,200	6,400
- Risultato L	Numero di esperti	0,00115	100-150	0,161	100-150	0,161	0,322
- Risultato M	Numero di progetti sostenuti	0,900	10-12	9,900	10-12	9,900	19,800
- Risultato N	Numero di progetti sostenuti	0,150	18	2,700	18	2,700	5,400
Totale parziale dell'obiettivo specifico 4				15,961		15,961	31,922

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno2019 ¹²	Anno2020	AnnoN+2	AnnoN+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	TOTALE
--	------------------------	----------	---------	---------	---	--------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	3,594	3,594						7,188
Altre spese amministrative	0,300	0,300						0,600
Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	3,894	3,894						7,788

esclusa la RUBRICA 5¹³ del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese di natura amministrativa								
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								

TOTALE	3,894	3,894						7,788
---------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--------------

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati

¹² L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

¹³ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

	Anno 2019	Anno 2020	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
•Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	23	23					
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)							
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)							
10 01 05 01 (ricerca diretta)							
•Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)¹⁴							
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)	6	6					
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)							
XX 01 04 aa ¹⁵	- in sede						
	- nelle delegazioni						
xx 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)							
10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE	29	29					

xx è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

¹⁴ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).

¹⁵ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

<p>Funzionari e agenti temporanei</p>	<p>I compiti da svolgere comprendono tutti i compiti necessari per a) l'elaborazione della richiesta degli Stati membri e successiva gestione dei progetti e b) la gestione finanziaria e contrattuale del programma, vale a dire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fornire dati ai fini del processo di bilancio e del piano di gestione • preparare programmi di lavoro annuali/decisioni di finanziamento e definire le priorità annuali • gestire i bandi di gara e gli inviti a presentare proposte e le successive procedure di selezione in coordinamento con i servizi operativi • comunicare con le parti interessate su questioni contrattuali e finanziarie • preparare e organizzare le riunioni del gruppo ad alto livello con le DG interessate, gli Stati membri e le altre parti interessate • gestire i progetti: progettazione, attuazione e seguito da dare ai progetti e gestione del lato contrattuale e finanziario: impegno, pagamento, ordine di recupero, ecc. • eseguire i controlli come descritto più sopra (verifica ex ante, servizi in materia di appalti, controllo ex post/interno) • gestire gli strumenti informatici • contribuire alla procedura DAS annuale e assicurare il relativo follow-up. <p>Assicurare il monitoraggio e la presentazione di relazioni sulla realizzazione degli obiettivi, anche nell'ambito del processo di bilancio, del piano di gestione, della revisione intermedia, delle relazioni annuali di attività (AAR) e delle relazioni degli ordinatori sottodelegati (AOS).</p>
<p>Personale esterno</p>	<p>Sostegno alle mansioni finanziarie e amministrative.</p>

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
- La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

La proposta comporta l'utilizzo dello strumento di flessibilità nell'ambito dell'attuale QFP (articolo 11 del regolamento n. 1311/2013 del Consiglio), che consente di integrare il finanziamento disponibile nel bilancio generale dell'Unione di 40 milioni di EUR nel 2019 e 40 milioni di euro nel 2020, oltre il massimale della sottorubrica 1b.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

– La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamanti in Mio EUR (al terzo decimale)

	AnnoN	Anno N+1	AnnoN+2	AnnoN+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati								

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamanti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ¹⁶						
		AnnoN	AnnoN+1	AnnoN+2	AnnoN+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
Articolo ...								

Per quanto riguarda le entrate varie con “destinazione specifica”, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

¹⁶

Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.

Bruxelles, 6.12.2017
COM(2017) 826 final

2017/0336 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda il sostegno alle riforme strutturali negli Stati membri

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Politiche nazionali adeguate sono essenziali per il buon funzionamento di un'Unione economica e monetaria più integrata. Dal momento che molti settori di intervento determinanti restano primariamente di competenza degli Stati membri, il coordinamento e la sequenzialità delle riforme sono essenziali per massimizzarne l'efficacia, non solo a livello nazionale, ma anche a livello di UE.

Nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2020, la Commissione intende proporre un nuovo strumento per la realizzazione delle riforme destinato agli Stati membri che si sono impegnati ad attuare riforme discusse a livello dell'UE e concordate nei cosiddetti "impegni di riforma". Tale strumento avrebbe una propria dotazione di bilancio separata che si aggiungerebbe ai fondi strutturali e di investimento europei, che manterrebbero il loro insieme di regole e condizionalità.

Il semestre europeo dovrebbe continuare a essere il principale veicolo per progredire verso una maggiore convergenza e un più efficace coordinamento di tali politiche. Questo nuovo strumento dovrebbe essere istituito al fine di sostenere gli Stati membri nell'attuazione delle riforme strutturali individuate nel processo del semestre europeo e di garantire allo Stato membro la titolarità di tali riforme.

Il nuovo strumento per la realizzazione delle riforme sarebbe inteso a sostenere un'ampia gamma di riforme. L'accento dovrebbe essere posto sulle riforme che contribuiscono maggiormente alla resilienza delle economie nazionali e hanno effetti di ricaduta positivi sugli altri Stati membri, tra le quali le riforme dei mercati dei prodotti e del lavoro, le riforme fiscali, lo sviluppo dei mercati dei capitali, le riforme volte a migliorare il contesto in cui operano le imprese, gli investimenti nel capitale umano e le riforme della pubblica amministrazione.

La Commissione intende verificare le caratteristiche principali di tale strumento per la realizzazione delle riforme nel corso di una fase pilota per il periodo 2018-2020, offrendo agli Stati membri la possibilità di utilizzare in tutto o in parte la riserva di efficacia dell'attuazione dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) esistenti per sostenere le riforme, invece di ricorrere a progetti specifici. A tal fine, la Commissione propone di modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1303/2013 (regolamento recante disposizioni comuni).

È opportuno ricordare che, per il periodo di programmazione 2014-2020, è già stato istituito un collegamento tra le priorità del semestre europeo e il bilancio dell'Unione, in particolare mediante l'introduzione di condizionalità ex ante e macroeconomiche per i fondi strutturali e di investimento europei.

Con la proposta odierna tale collegamento viene ulteriormente rafforzato, consentendo agli Stati membri di utilizzare in tutto o in parte la riserva di efficacia dell'attuazione istituita dagli articoli da 20 a 22 del regolamento recante disposizioni comuni per la politica di coesione al fine di sostenere le riforme strutturali.

Le riforme da sostenere verrebbero stabilite nei pacchetti degli impegni di riforma pluriennali, presentati e controllati mediante i programmi nazionali di riforma. Gli impegni di riforma sarebbero definiti dagli stessi Stati membri e contemplerebbero una serie di misure di riforma con chiari target intermedi e finali.

La Commissione adotterebbe quindi una decisione, sotto forma di atto di esecuzione, che definisce tali impegni di riforma e l'importo della riserva di efficacia dell'attuazione stanziato per sostenerli. Tale importo sarebbe commisurato alla natura e all'importanza della riforma. La sorveglianza e la rendicontazione relative all'attuazione dei diversi target intermedi sarebbero parte del semestre europeo. I programmi nazionali di riforma sarebbero la fonte di informazioni sui progressi compiuti e fornirebbero informazioni sulle tappe verso il completamento della riforma.

Le relazioni annuali per paese elaborate dai servizi della Commissione nell'ambito del semestre europeo fornirebbero una valutazione aggiornata dei progressi delle riforme, in base alla quale la Commissione deciderà se concedere il sostegno nell'ambito di questo strumento. Il sostegno sarà versato integralmente quando lo Stato membro avrà dato piena attuazione all'impegno di riforma.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La proposta è coerente con il quadro giuridico generale istituito per i fondi strutturali e di investimento europei e si limita a una modifica mirata del regolamento recante disposizioni comuni.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta si limita a una modifica mirata del regolamento recante disposizioni comuni ed è coerente con le altre politiche dell'Unione. Il nuovo strumento di sostegno strutturale sarebbe complementare al sostegno tecnico fornito su base volontaria mediante il programma di sostegno alle riforme strutturali. Gli impegni di riforma potrebbero anche comprendere settori per i quali si chiederebbe alla Commissione sostegno tecnico nell'ambito del programma di sostegno alle riforme strutturali. Le richieste di sostegno tecnico rimarrebbero a carattere volontario.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Il regolamento recante disposizioni comuni definisce le norme comuni applicabili ai fondi strutturali e di investimento europei. In base al principio della gestione concorrente tra la Commissione e gli Stati membri, tale regolamento include disposizioni riguardanti il processo di programmazione, la gestione (anche finanziaria) dei programmi, il monitoraggio, il controllo finanziario e la valutazione dei progetti.

La proposta offre agli Stati membri la possibilità di assegnare la riserva di efficacia dell'attuazione di cui agli articoli da 20 a 22 al sostegno delle riforme strutturali sulla base degli impegni di riforma e definisce i meccanismi per l'attuazione degli impegni di riforma.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà nella misura in cui fornisce continuamente un maggiore sostegno mediante la politica di coesione a determinati Stati membri che optano per l'uso della riserva di efficacia dell'attuazione al fine di sostenere le riforme strutturali. È necessario istituire tali meccanismi a livello europeo.

Proporzionalità

La proposta consta di una modifica mirata e limitata che non va oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di fornire sostegno alle riforme negli Stati membri.

Scelta dell'atto giuridico

Strumento proposto: modifica dell'attuale regolamento.

La Commissione ha esaminato il margine di manovra offerto dal quadro giuridico e, alla luce della sua esperienza, giudica necessario proporre modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La legislazione vigente non è stata sottoposta né a valutazioni ex post né a vaglio di adeguatezza.

Consultazioni dei portatori di interessi

Non vi è stata consultazione dei portatori di interessi esterni.

Assunzione e uso di perizie

Non sono state necessarie perizie esterne.

Valutazione d'impatto

n.p.

Efficienza normativa e semplificazione

Non si tratta di un'iniziativa rientrante nel programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficienza normativa (REFIT).

Diritti fondamentali

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sugli stanziamenti di impegno poiché non è suggerita alcuna modifica degli importi massimi dell'intervento dei fondi strutturali e di investimento europei per i programmi operativi nel periodo di programmazione 2014-2020. Occorre osservare che la modifica proposta non comporta alcuna variazione dei massimali annui per impegni e per pagamenti previsti nel quadro finanziario pluriennale di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1311/2013.

5. ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Non pertinente. Per monitorare l'attuazione di tale proposta possono essere usati i sistemi di erogazione già esistenti per la gestione diretta dei fondi strutturali e di investimento europei.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non applicabile

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'articolo 1 sarà modificato al fine di precisare che il regolamento recante disposizioni comuni comprende anche il sostegno alle riforme strutturali individuate nel processo del semestre europeo. Il termine "riforme strutturali" è precisato in una specifica definizione all'articolo 2.

L'articolo 4, paragrafo 7, è modificato per precisare che il sostegno alle riforme strutturali non rientrerà nella gestione concorrente, bensì nella gestione diretta (finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 121, paragrafo 1, lettera e), del regolamento finanziario riveduto) e non richiederà un cofinanziamento nazionale.

All'articolo 15 è aggiunto un nuovo paragrafo per spiegare che gli accordi di partenariato devono anche contenere informazioni sulla riassegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione al sostegno alle riforme strutturali.

Si propone di modificare l'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1303/2013 per consentire agli Stati membri di destinare la riserva di efficacia dell'attuazione, in tutto o in parte, ad uno o più elementi tra i seguenti:

- a) programmi e priorità che hanno conseguito i propri target intermedi a norma dei paragrafi da 2 a 7 nell'ambito del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione esistente;
- b) sostegno alle riforme strutturali.

Le modalità per richiedere un sostegno alle riforme strutturali sono stabilite all'articolo 22, nel nuovo paragrafo 8.

All'articolo 23 *bis* del presente regolamento si propone un nuovo meccanismo di finanziamento per sostenere le riforme strutturali sotto forma di finanziamento non collegato ai costi. Esso contiene le regole per definire gli impegni di riforma e le condizioni per l'erogazione del sostegno agli Stati membri una volta osservati gli impegni concordati in materia di riforme.

La modifica dell'articolo 91 precisa che la riserva di efficacia dell'attuazione che è inclusa negli importi complessivi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo di coesione può essere assegnata in tutto o in parte al sostegno alle riforme strutturali di cui all'articolo 23 *bis*.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda il sostegno alle riforme strutturali negli Stati membri

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma, e l'articolo 177,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo¹,

previa consultazione del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Poiché la *governance* economica dell'Unione contribuisce alla coesione economica, sociale e territoriale, occorre poter sostenere gli impegni di riforma assunti dagli Stati membri per attuare le pertinenti raccomandazioni del Consiglio o per massimizzare l'impatto sulla crescita e sulla competitività dei fondi per la politica di coesione, come forma specifica di sostegno attuata nell'ambito della gestione diretta.
- (2) Al fine di agevolare le riforme attuate dagli Stati membri nel quadro del processo di *governance* economica, è necessario aprire la possibilità di destinare totalmente o parzialmente la riserva di efficacia dell'attuazione stabilita all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013³ per sostenere gli impegni di riforma assunti dagli Stati membri.
- (3) Le riassegnazioni della riserva di efficacia dell'attuazione dovrebbero essere subordinate al rispetto degli impegni relativi all'attuazione delle riforme individuate nel processo del semestre europeo. La priorità dovrebbe essere attribuita all'attuazione delle riforme strutturali che si prevede contribuiscano maggiormente alla resilienza delle economie nazionali e abbiano effetti di ricaduta positivi sugli altri Stati membri, tra le quali le riforme dei mercati dei prodotti e del lavoro, le riforme fiscali, lo sviluppo dei mercati dei capitali, le riforme volte a migliorare il contesto in cui

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

operano le imprese, gli investimenti nel capitale umano e le riforme della pubblica amministrazione.

- (4) È opportuno che gli Stati membri propongano un insieme dettagliato di misure per l'attuazione delle riforme strutturali che dovrebbe contenere i target intermedi e finali e tempistiche non superiori a tre anni.
- (5) Il sostegno agli impegni di riforma dovrebbe assumere la forma di un finanziamento non collegato ai costi di cui all'articolo 121, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) ... [regolamento finanziario riveduto] nell'ambito della gestione diretta. L'importo stanziato per l'attuazione delle riforme strutturali dovrebbe essere commisurato alla natura e all'importanza della riforma e integrare l'attuale sostegno dell'Unione alle riforme nazionali.
- (6) È opportuno definire la procedura per stabilire tali impegni, il loro contenuto e le disposizioni applicabili a questa forma specifica di sostegno.
- (7) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1303/2013,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:

1. all'articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il presente regolamento stabilisce le norme comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE), al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), che operano nell'ambito di un quadro comune ("fondi strutturali e di investimento europei - fondi SIE"). Esso stabilisce altresì le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia dei fondi strutturali e di investimento europei e il coordinamento dei fondi tra loro e con altri strumenti dell'Unione, **nonché le norme per l'utilizzo della riserva di efficacia dell'attuazione per sostenere le riforme strutturali individuate nel processo del semestre europeo.** Le norme comuni applicabili ai fondi strutturali e di investimento europei sono definite nella parte II. **Le norme applicabili all'uso totale o parziale della riserva di efficacia dell'attuazione sono stabilite all'articolo 23 bis.»;**
2. all'articolo 2, è inserito il seguente punto 40:

«**"riforme strutturali": riforme individuate nel processo del semestre europeo a norma dell'articolo 2-bis del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche.»;**

3. all'articolo 4, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. La parte del bilancio dell'Unione destinata ai fondi strutturali e di investimento europei è eseguita nell'ambito della gestione concorrente degli Stati membri e della Commissione, ai sensi dell'articolo 62 del regolamento finanziario, fatta eccezione per l'importo del sostegno del Fondo di coesione trasferito al meccanismo per collegare l'Europa di cui all'articolo 92, paragrafo 6, del presente regolamento, e le azioni innovative su iniziativa della Commissione ai sensi dell'articolo 8 del regolamento FESR, l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, il sostegno per la gestione diretta a titolo del regolamento FEAMP e **l'uso della riserva di efficacia dell'attuazione dei fondi per sostenere le riforme strutturali in conformità all'articolo 23 bis.**»;
4. all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), è aggiunto il seguente punto viii):
«**viii) informazioni sulla riassegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione utilizzata in conformità all'articolo 22, paragrafo 1 bis, lettera b);**»
5. all'articolo 20, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il 6% delle risorse destinate al FESR, all'FSE e al Fondo di coesione, a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione di cui all'articolo 89, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, nonché al FEASR e alle misure finanziate a titolo di gestione concorrente conformemente al regolamento FEAMP, costituisce una riserva di efficacia dell'attuazione che è stabilita nell'accordo e nei programmi di partenariato ed è destinata **o a priorità specifiche o, per il FESR, l'FSE e il Fondo di coesione, a sostenere riforme strutturali, conformemente all'articolo 22 del presente regolamento.**»;
6. all'articolo 22 è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:
«**1 bis. Uno Stato membro può decidere di utilizzare, in tutto o in parte, la riserva di efficacia dell'attuazione per:**
(a) **programmi e priorità che hanno conseguito i propri target intermedi a norma dei paragrafi da 2 a 7;**
(b) **sostenere riforme strutturali, sulla base di impegni di riforma attuati in conformità al paragrafo 8 e all'articolo 23 bis.**»;
- all'articolo 22, è aggiunto il seguente paragrafo 8:
«**8. La decisione di uno Stato membro di utilizzare in tutto o in parte la riserva di efficacia dell'attuazione per sostenere riforme strutturali a norma del paragrafo 1 bis è accompagnata da una proposta di assunzione di impegni di riforma a norma dell'articolo 23 bis e da una proposta di riassegnare in tutto o in parte la riserva di efficacia dell'attuazione al momento della presentazione di una modifica in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4, e dell'articolo 30, paragrafo 3.**»;
7. è aggiunto il nuovo articolo 23 bis:
«Sostegno alle riforme strutturali sulla base degli impegni di riforma nel processo del semestre europeo
1. Lo Stato membro che opta per un'assegnazione totale o parziale della riserva di efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1 bis, lettera b), propone alla Commissione un insieme dettagliato di misure idonee per

l'attuazione delle riforme strutturali in conformità del diritto dell'Unione. Tale proposta comprende gli impegni di riforma che contengono i target intermedi e finali per l'attuazione delle misure di riforma e tempistiche che non possono superare i tre anni.

2. La Commissione valuta la proposta. Essa può formulare le proprie osservazioni o richiedere informazioni supplementari. Lo Stato membro interessato fornisce le informazioni supplementari richieste e rivede gli impegni di riforma, qualora gli venga richiesto.

3. La Commissione adotta una decisione, mediante atto di esecuzione, che definisce gli impegni di riforma che lo Stato membro deve mettere in atto e l'importo della riserva di efficacia dell'attuazione stanziato per sostenerli. Tale importo è commisurato alla natura e all'importanza della riforma e integra le altre misure o operazioni finanziate a titolo dei fondi dell'Unione.

4. Il sostegno a riforme strutturali degli Stati membri ai sensi del presente articolo assume la forma di un finanziamento non collegato ai costi di cui all'articolo 121, paragrafo 1, lettera e), del regolamento finanziario, è gestito in linea con le regole per la gestione diretta di cui al medesimo regolamento e non richiede un cofinanziamento nazionale. Non si applicano il capo I del titolo II e i titoli da III a IX della parte II del presente regolamento.

5. La decisione di cui al paragrafo 3 stabilisce che il sostegno è interamente versato quando lo Stato membro ha attuato pienamente l'impegno di riforma.

6. Lo Stato membro riferisce periodicamente nel quadro dei meccanismi del semestre europeo sui progressi nella realizzazione dell'impegno di riforma. Le modalità e la tempistica delle comunicazioni sono stabilite nella decisione di cui al paragrafo 4.»;

8. all'articolo 91, è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. La totalità o una parte della riserva di efficacia dell'attuazione, che è compresa negli importi di cui agli articoli 91 e 92, può essere destinata al sostegno alle riforme strutturali di cui all'articolo 23 *bis* su richiesta di uno Stato membro a norma dell'articolo 22, paragrafo 8.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente



Bruxelles, 6.12.2017
COM(2017) 827 final

2017/0333 (APP)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

sull'istituzione del Fondo monetario europeo

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Sono trascorsi quasi sedici anni da quando le prime monete e banconote dell'euro hanno fatto ingresso nella vita dei cittadini europei. L'euro è utilizzato quotidianamente da 340 milioni di europei in 19 Stati membri (la "zona euro") ed è la seconda valuta più diffusa al mondo. Altri sessanta paesi e territori di tutto il mondo, con un totale di 175 milioni di cittadini, hanno scelto di utilizzare l'euro come valuta o di ancorare la loro valuta all'euro.

La crisi economica e finanziaria che ha colpito l'Europa nel 2008, le cui conseguenze sono percepibili ancora oggi, non ha avuto inizio nella zona euro ma ha portato alla luce alcune sue debolezze istituzionali. Come risposta di emergenza alle sfide del momento, sono stati adottati diversi strumenti, che hanno introdotto nuove salvaguardie finanziarie per assistere i paesi più colpiti e hanno accelerato il coordinamento politico a livello dell'UE. Ad eccezione del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (EFSM) basato sul regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, la maggior parte di queste misure sono state introdotte al di fuori del quadro giuridico dell'Unione. Gli Stati membri hanno fornito assistenza finanziaria bilaterale alla Grecia e hanno istituito il fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF). Sempre nel 2010, il Consiglio europeo ha concluso che l'EFSF, istituito solo come meccanismo temporaneo, avrebbe dovuto essere sostituito da un organo permanente, il meccanismo europeo di stabilità (MES). Le norme di bilancio e finanziarie sono state rafforzate per evitare che la crisi si aggravasse ulteriormente e anche l'intervento di politica monetaria della Banca centrale europea ha svolto un ruolo determinante.

Dopo anni di crescita debole o inesistente, gli sforzi vigorosi assunti a tutti i livelli hanno iniziato a dare frutti: l'Europa registra attualmente una ripresa vigorosa. L'andamento è positivo in tutti gli Stati membri e, globalmente, per diversi anni consecutivi si è registrato un tasso di crescita media nell'Unione di circa il 2%¹. Nell'UE e nella zona euro l'indicatore del clima economico è il più elevato dal 2000. La disoccupazione è scesa al livello più basso dal 2008. Il sostegno popolare per l'euro non era così forte nella zona euro dall'introduzione delle banconote e monete dell'euro nel 2002². Tuttavia, come ha dichiarato l'attuale Commissione all'inizio del suo mandato, la crisi non sarà finita finché la disoccupazione rimarrà tanto elevata (ad ottobre 2017 vi erano ancora 14,3 milioni di disoccupati nella zona euro).

È necessario trarre insegnamento dagli anni della crisi. I problemi da affrontare erano già stati chiaramente individuati nella relazione dei cinque presidenti del giugno 2015³, a partire dalla quale è stato fatto molto per "approfondire" l'Unione economica e monetaria (UEM) "facendo". Il semestre europeo di coordinamento della politica economica è stato rafforzato e prevede orientamenti più chiari per la zona euro nel suo complesso e una maggiore attenzione alla dimensione sociale. La governance economica è stata migliorata con l'istituzione del Comitato europeo per le finanze pubbliche e dei comitati nazionali per la produttività. La creazione di un servizio di assistenza per le riforme strutturali ha rilanciato l'assistenza tecnica agli Stati membri. Sono stati compiuti passi importanti verso il completamento dell'Unione

¹ Previsioni economiche di autunno 2017; Institutional Paper n. 63.

² Flash Eurobarometro 458 del 4 dicembre 2017.

³ "Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa", Relazione di Jean-Claude Juncker in stretta collaborazione con Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi e Martin Schulz, 22 giugno 2015.

bancaria⁴ e dell'Unione dei mercati dei capitali⁵, in particolare grazie a un avanzamento parallelo delle misure di riduzione dei rischi e di condivisione dei rischi nel settore bancario. Per aumentare la titolarità a tutti i livelli, è stato anche intensificato il dialogo con gli attori politici nazionali ed europei e con le parti sociali.

Di conseguenza, l'architettura della zona euro è molto più solida che mai, anche se non ancora completa. Il documento di riflessione sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria⁶ e il documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE⁷, presentati dalla Commissione nel quadro del processo avviato a seguito del Libro bianco sul futuro dell'Europa⁸, descrivono la situazione attuale e delineano una possibile via da seguire per il 2025.

L'Europa sta evidentemente recuperando le forze. Sia dal punto di vista economico che politico è un momento propizio per agire e gli sviluppi positivi incoraggiano ulteriormente a farlo. Ma non c'è spazio per l'autocompiacimento: il tetto va sempre riparato quando splende il sole.

Nel discorso sullo stato dell'Unione pronunciato il 13 settembre 2017⁹, il presidente Juncker ha esposto le sue idee per realizzare un'Unione più unita, più forte e più democratica e ha precisato che il completamento dell'Unione economica e monetaria dell'Europa è una parte essenziale della tabella di marcia per la riunione dei dirigenti a Sibiu, convocata dal presidente Tusk per il 9 maggio 2019, in occasione della quale si dovranno prendere importanti decisioni sul futuro dell'Europa.

Ciò trova riscontro anche nell'agenda dei leader¹⁰: i leader dell'UE prevedono di organizzare un Vertice euro il 15 dicembre 2017 per discutere un calendario per le decisioni relative all'Unione economica e monetaria e all'Unione bancaria nonché un'apposita riunione il 28 e 29 giugno 2018 al fine di adottare decisioni concrete.

L'appello all'unità, all'efficienza e alla responsabilità democratica del discorso sullo stato dell'Unione è particolarmente rilevante per il completamento dell'Unione economica e monetaria:

- **Unità:** L'euro è la moneta unica dell'UE e qualsiasi iniziativa concepita per la zona euro dovrebbe essere elaborata anche per e con gli Stati membri per cui è prevista l'adesione in futuro. Fatta eccezione per il Regno Unito e la Danimarca, tutti gli Stati membri non appartenenti alla zona euro si sono giuridicamente impegnati, a termine, ad adottare l'euro¹¹. Inoltre, con l'uscita del Regno Unito, le economie della zona euro rappresenteranno circa l'85% del prodotto interno lordo complessivo dell'UE. L'integrazione politica ed economica dell'UE, con al centro il mercato interno, fa sì che il futuro degli Stati membri della zona euro

⁴ Si veda in particolare il COM(2017) 592 final dell'11 ottobre 2017.

⁵ COM(2017) 292 final dell'8 giugno 2017.

⁶ COM (2017) 291 del 31 maggio 2017.

⁷ COM (2017) 358 del 28 giugno 2017.

⁸ COM (2017) 2025 del 1° marzo 2017.

⁹ Discorso sullo stato dell'Unione 2017 del presidente Jean-Claude Juncker, 13 settembre 2017.

¹⁰ Agenda dei leader: costruire insieme il nostro futuro, approvata dal Consiglio europeo del 20 ottobre 2017.

¹¹ Va sottolineato che tra gli Stati membri non appartenenti alla zona euro, la Danimarca e la Bulgaria hanno ancorato la loro moneta all'euro fin dalla sua introduzione nel 1999. A differenza della Danimarca, la Bulgaria non partecipa al meccanismo di cambio II, ma il lev è ancorato all'euro nel contesto del regime di currency board.

e di quelli che non ne fanno parte sia già inesorabilmente legato e una zona euro forte e stabile è fondamentale per i suoi membri e per l'Unione nel suo complesso.

Per questo motivo è importante che gli Stati membri della zona euro, attraverso il Fondo monetario europeo (FME), insieme agli Stati membri che non vi appartengono e che partecipano all'Unione bancaria, forniscano un sostegno (*backstop*) per il Comitato di risoluzione unico a condizioni equivalenti affinché quest'ultimo possa, se necessario, ricorrervi per attuare efficacemente un'azione di risoluzione nell'ambito dell'Unione bancaria.

- **Efficienza:** un'Unione economica e monetaria più forte richiede una governance più forte e un uso più efficiente delle risorse disponibili. Il sistema attuale rispecchia ancora il mosaico di decisioni adottate per far fronte a una crisi senza precedenti, il che ha prodotto talvolta una moltiplicazione di strumenti e una crescente sofisticazione delle norme, che sono fonte di complessità e comportano il rischio di azioni duplici. L'introduzione di maggiori sinergie, la semplificazione delle procedure e l'integrazione di meccanismi intergovernativi nell'ambito del quadro giuridico dell'UE rafforzerebbero la governance e il processo decisionale. Anche il fatto che tutte le modifiche proposte dalla Commissione nell'ambito del pacchetto odierno possano essere attuate nel quadro dei trattati UE in vigore risponde a un obiettivo di efficienza.

L'esperienza ha dimostrato che è difficile e gravoso conciliare l'azione collettiva degli Stati membri con le competenze di coordinamento delle politiche economiche conferite all'Unione. Più in generale, la coesistenza tra le istituzioni dell'Unione e un meccanismo intergovernativo permanente come il MES genera una situazione complessa in cui la tutela giudiziaria, il rispetto dei diritti fondamentali e la responsabilità democratica sono frammentati e applicati in modo incoerente. Inoltre, il processo decisionale nell'ambito del metodo intergovernativo comporta solitamente un complesso iter procedurale nazionale e spesso non garantisce la rapidità necessaria per un'efficace gestione delle crisi. Un esempio è costituito dal ricorso, nel luglio 2015, all'EFSM per un finanziamento ponte del MES alla Grecia. In tal caso, è stato più rapido modificare il regolamento dell'UE e decidere di applicarlo che non adottare una semplice decisione di esborso del MES. Ciò vale anche per la capacità di adeguare le azioni alle nuove circostanze: poiché anche modifiche leggere dipendono dalla firma di tutte le parti contraenti ai più alti livelli politici, può essere necessaria l'approvazione dei parlamenti nazionali. Tali procedure sono lunghe e possono impedire di intervenire nel momento in cui è necessario. Il quadro giuridico dell'UE, invece, offre una gamma di possibili metodi per modificare atti esistenti, la cui complessità varia a seconda della gravità del problema in questione e della forma della misura da modificare. L'applicazione del quadro decisionale dell'UE renderebbe quindi il processo di adeguamento delle pertinenti disposizioni più rapido, se necessario. Attraverso maggiori sinergie e un processo decisionale più razionale, si rafforzerebbero la governance e le procedure.

- **Responsabilità democratica:** il completamento dell'Unione economica e monetaria significa anche maggiore responsabilità e trasparenza politica sui responsabili, sui tempi e sui contenuti delle decisioni a diversi livelli. Occorre far familiarizzare i cittadini con la dimensione europea del processo decisionale ponendola maggiormente al centro dei dibattiti nazionali e assicurare sia ai parlamenti nazionali che al Parlamento europeo sufficienti poteri di supervisione sulla gestione della governance economica dell'UE. Ciò dovrebbe anche risultare in una maggiore titolarità delle decisioni collettive e apertura sul modo in cui sono prese e comunicate. Ciò vale in particolare per l'FME come successore del MES. La responsabilità democratica è un aspetto fondamentale del dibattito sul futuro dell'Europa. Il MES ha acquisito nel corso degli anni un ruolo molto importante: la sua trasformazione in un

Fondo monetario europeo dovrebbe essere sostenuta ancorando il suo funzionamento al solido quadro di responsabilità dell'Unione insieme a un pieno controllo giurisdizionale. In particolare, il coinvolgimento del Parlamento europeo consentirebbe di migliorare il controllo democratico, mantenendo intatto il ruolo dei parlamenti nazionali alla luce dei consistenti contributi che gli Stati membri apportano all'FME.

Per tutti questi motivi, le strutture che possono garantire al meglio un sostegno alla stabilità finanziaria degli Stati membri della zona euro sono quelle situate nel quadro dell'Unione e nelle mani di un organismo dell'Unione istituito a tale scopo. Tuttavia, considerati i vincoli finanziari e le difficoltà che incontra l'Unione stessa e l'esperienza accumulata in questo settore dal MES, sarebbe del tutto inefficiente dal punto di vista economico creare tale organismo ex novo. Pertanto, il nuovo FME dovrebbe piuttosto integrare e assorbire il MES già esistente con i suoi obiettivi, le sue funzioni e i suoi strumenti attuali. L'FME ora proposto dalla Commissione può essere attuato nel quadro dei trattati in vigore. Esso offre, in aggiunta, l'opportunità ideale per istituire un sostegno comune per il Comitato di risoluzione unico. La creazione di tale sostegno era già stata concordata dagli Stati membri nel 2013 come complemento dell'accordo politico sul regolamento sul meccanismo di risoluzione unico¹². Un sostegno comune di ultima istanza servirebbe a fornire a tutte le parti interessate una maggiore fiducia per quanto riguarda la credibilità delle azioni del Comitato di risoluzione unico e ad aumentare la capacità finanziaria del Fondo di risoluzione unico. Il sostegno verrebbe attivato, come strumento di ultima istanza, solo nel caso in cui il fondo si dimostrasse insufficiente per finanziare la risoluzione della banca o delle banche interessate. Nel tempo il sostegno sarebbe neutrale dal punto di vista del bilancio in quanto i fondi utilizzati verrebbero recuperati presso i settori bancari degli Stati membri partecipanti all'Unione bancaria.

Ciò che collega il Comitato di risoluzione unico all'FME e al suo predecessore, il MES, creato per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro, è l'obiettivo di salvaguardare la stabilità finanziaria degli Stati membri della zona euro. Infatti, il nesso ben consolidato tra emittenti sovrani e banche implica che non solo la solidità finanziaria degli emittenti sovrani ma anche quella delle banche sistemiche rappresenta un elemento cruciale per la stabilità finanziaria della zona euro e della stessa moneta unica. Pertanto, è più che naturale che questa proposta costituirà il collegamento fra le attività del Comitato di risoluzione unico e dell'FME sotto forma di uno strumento che consente di concedere al comitato una linea di credito o delle garanzie a sostegno delle sue attività.

Negli ultimi anni, sono stati espressi molti pareri sul completamento dell'Unione economica e monetaria. Indipendentemente dalle divergenze di vedute, vi è un ampio consenso sulla necessità di compiere ulteriori passi avanti. Sono state formulate anche posizioni importanti all'interno del Parlamento europeo¹³ e si sono svolte discussioni importanti nell'Eurogruppo¹⁴.

¹² Dichiarazione dei ministri dell'Eurogruppo e del Consiglio "Economia e finanza" sul sostegno per il meccanismo di risoluzione unico, 18 dicembre 2013.

¹³ Si vedano, in particolare, le risoluzioni del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 i) sulla capacità di bilancio della zona euro (2015/2344(INI)), ii) sulle eventuali evoluzioni e rettifiche dell'attuale assetto istituzionale dell'Unione europea (2014/2248(INI)) e iii) sul miglioramento del funzionamento dell'Unione europea sfruttando le potenzialità del trattato di Lisbona (2014/2249(INI)).

¹⁴ Si vedano, in particolare, l'Eurogruppo del 6 novembre 2017 sulla "Capacità di bilancio e regole di bilancio dell'UEM" (xxx), l'Eurogruppo del 9 ottobre 2017 "Una UEM approfondita: il ruolo del meccanismo europeo di stabilità" (ecfin.cef.cpe(2017)5598799) o l'Eurogruppo del 10 luglio 2017 su come portare avanti l'approfondimento dell'Unione economica e monetaria (ecfin.cef.cpe(2017)3980511).

La proposta di regolamento relativa all'istituzione dell'FME è una delle iniziative annunciate nella comunicazione della Commissione sulle tappe verso il completamento dell'Unione economica e monetaria, la quale presenta una sintesi dell'impostazione e del contenuto di tutte le iniziative presentate dalla Commissione. La proposta sottolinea che il pacchetto fa parte di un'ampia tabella di marcia per il completamento dell'Unione economica e monetaria entro il 2025 e presenta un calendario di azione per i prossimi 18 mesi.

La proposta si basa sulla struttura ormai consolidata del meccanismo europeo di stabilità per istituire un Fondo monetario europeo (FME) ancorato all'ordinamento dell'UE. Si tratta di un'iniziativa che era stata già annunciata nella relazione dei cinque presidenti e che era stata richiesta dal Parlamento europeo, il quale aveva sottolineato la necessità che il Fondo monetario europeo fosse dotato di adeguate capacità di assunzione e di concessione di prestiti e di un mandato chiaramente definito¹⁵.

Il meccanismo europeo di stabilità è stato istituito nell'ottobre 2012 al culmine della crisi. Nell'urgenza del momento venne adottata una soluzione intergovernativa. Tuttavia, già allora era chiaro che la soluzione avrebbe potuto essere trovata anche nel quadro dei trattati UE, come indicato, ad esempio, nel piano della Commissione per un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita¹⁶.

Nel corso degli anni il meccanismo europeo di stabilità si è rivelato determinante nel contribuire a preservare la stabilità finanziaria della zona euro. A tal fine, ha fornito un sostegno finanziario supplementare agli Stati membri della zona euro in difficoltà. La sua trasformazione in un Fondo monetario europeo ne rafforzerà ulteriormente la base istituzionale. Esso contribuirà a creare nuove sinergie nel quadro dell'UE, in particolare in termini di trasparenza, riesame giuridico ed efficienza delle risorse finanziarie dell'UE, offrendo pertanto un miglior sostegno agli Stati membri. Contribuirà altresì a migliorare ulteriormente la cooperazione con la Commissione e la responsabilità nei confronti del Parlamento europeo. Tutto questo avverrà senza incidere sul modo in cui i governi nazionali sono chiamati a rispondere ai rispettivi parlamenti nazionali e preservando gli impegni assunti nel quadro del vigente meccanismo europeo di stabilità.

L'iniziativa assume la forma di una proposta di regolamento del Consiglio, che richiede l'approvazione del Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'articolo 352 consente l'integrazione del meccanismo europeo di stabilità nel quadro dell'ordinamento dell'Unione, perché la misura è necessaria per assicurare la stabilità finanziaria della zona euro¹⁷ e i trattati non hanno previsto le basi giuridiche che consentano all'UE di conseguire questo preciso obiettivo¹⁸. Il paragrafo 2 dell'articolo prevede espressamente un ruolo per i parlamenti nazionali. Storicamente varie

¹⁵ Risoluzione del Parlamento europeo, del 16 febbraio 2017, sulla capacità di bilancio della zona euro (2015/2344(INI)).

¹⁶ COM(2012)777, "Piano per un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita", 28 novembre 2012.

¹⁷ La necessità di disporre di un organismo come il meccanismo europeo di stabilità per salvaguardare la stabilità della zona euro si basa su elementi fattuali ed è confermata dall'articolo 136, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dal secondo considerando del trattato sull'istituzione del meccanismo europeo di stabilità che fanno riferimento al vigente meccanismo europeo di stabilità come "un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme".

¹⁸ La Corte di giustizia europea ha già preso in considerazione la possibilità che l'articolo 352 possa essere utilizzato per creare un organismo dell'Unione incaricato di fornire assistenza finanziaria per garantire la stabilità della zona euro. Cfr. la causa Pringle, sentenza del 27 novembre 2012, causa C-370/12, ECLI:EU:C:2012:756, punto 67.

decisioni importanti che hanno posto le basi della creazione dell'Unione economica e monetaria si sono basate sull'articolo equivalente all'articolo 352. Ad esempio, sulla base dell'articolo 235 del trattato istitutivo della Comunità economica europea (predecessore dell'articolo 352) sono state adottate le decisioni sul Fondo europeo di cooperazione monetaria, sull'unità di conto europea e sui primi meccanismi di sostegno della bilancia dei pagamenti.

La proposta è integrata dal progetto di quello che potrebbe diventare un accordo intergovernativo con il quale gli Stati membri della zona euro convengono sul trasferimento di fondi dal meccanismo europeo di stabilità al Fondo monetario europeo. È anche previsto che il Fondo succeda e sostituisca il MES, anche nello status giuridico, con tutti i relativi diritti e obblighi.

La proposta presentata oggi prevede che il Fondo monetario europeo sia istituito come soggetto giuridico unico ai sensi del diritto dell'Unione. Esso succederà al meccanismo europeo di stabilità, di cui preserverà l'attuale struttura finanziaria e istituzionale. Questo significa che il Fondo monetario europeo continuerà a fornire sostegno per la stabilità finanziaria agli Stati membri in difficoltà, a raccogliere fondi attraverso l'emissione di strumenti del mercato dei capitali e a effettuare operazioni sul mercato monetario. Le modalità di adesione non cambieranno e la partecipazione di altri Stati membri rimarrà possibile, una volta che avranno aderito all'euro.

Dato che il Fondo monetario europeo diverrebbe un organismo dell'Unione, sono necessari alcuni adeguamenti mirati della vigente struttura del meccanismo europeo di stabilità, che comprendono l'approvazione da parte del Consiglio delle decisioni discrezionali adottate dal Fondo monetario europeo¹⁹.

Inoltre, la proposta odierna aggiunge alcuni nuovi elementi.

In primo luogo, il Fondo monetario europeo potrà fornire il sostegno comune (*backstop*) al Fondo di risoluzione unico. Si tratta di una componente essenziale del secondo pilastro dell'Unione bancaria, il cosiddetto meccanismo di risoluzione unico²⁰. Quando questo meccanismo è stato adottato nel 2013 gli Stati membri avevano anche convenuto di sviluppare un sostegno per il Fondo di risoluzione unico. Era stato pensato come una soluzione di ultima istanza da attivare soltanto se le risorse immediatamente disponibili del Fondo di risoluzione unico si fossero rivelate insufficienti per interventi su capitale o liquidità. Gli Stati membri avevano anche convenuto che fosse neutro in termini di bilancio nel medio periodo, per cui il sostegno potenzialmente attivato avrebbe potuto essere recuperato dal settore bancario della zona euro.

Le nuove norme UE in materia di vigilanza e di risoluzione nel settore bancario elaborate all'indomani della crisi hanno ridotto in misura significativa la probabilità e il potenziale impatto dei fallimenti bancari. Tuttavia, un sostegno comune di bilancio continua a essere

¹⁹ Ciò garantirà la conformità alla cosiddetta "dottrina Meroni". La dottrina Meroni, scaturita dalle cause 9/56 e 10/56, Meroni contro Alta Autorità, ECLI:EU:C:1958:7-8, pagina 11, si riferisce alla misura e alle condizioni in cui le istituzioni dell'UE possono delegare le loro funzioni ad agenzie di regolazione.

²⁰ Regolamento (UE) n. 806/2014. Il Comitato di risoluzione unico, l'autorità di risoluzione delle grandi banche sistemiche nella zona euro, è operativo dal gennaio 2016. Il Fondo di risoluzione unico, che è finanziato dai contributi del settore bancario della zona euro, può essere utilizzato per finanziare i costi di risoluzione, purché siano soddisfatte tutte le condizioni fissate dal quadro normativo, compreso il bail-in dell'8% del totale delle passività della banca in questione.

necessario per aumentare la capacità finanziaria del Fondo di risoluzione unico. Un tale sostegno permetterà di accrescere la fiducia nel sistema bancario, rafforzando la credibilità delle azioni del Comitato di risoluzione unico. A sua volta ciò ridurrà concretamente la probabilità di situazioni in cui sia necessario attivare il sostegno.

Vi è ora ampio consenso sul fatto che il meccanismo europeo di stabilità — il futuro Fondo monetario europeo — è nella posizione migliore per fornire tale sostegno al Fondo di risoluzione unico, sotto forma di una linea di credito o di garanzie. Ciò si riflette nella proposta odierna, che stabilisce inoltre gli opportuni processi decisionali per assicurare che il sostegno possa essere attivato rapidamente, se necessario. Sono inoltre proposte disposizioni specifiche per tener conto degli interessi legittimi degli Stati membri non appartenenti alla zona euro che hanno aderito all'Unione bancaria.

In secondo luogo, in termini di governance, la proposta prevede la possibilità di un processo decisionale più rapido in specifiche situazioni di urgenza. Si propone di mantenere il voto all'unanimità per tutte le decisioni importanti aventi un impatto finanziario (ad esempio i richiami di capitale). Tuttavia, per specifiche decisioni in materia di sostegno alla stabilità, di esborsi e di attivazione del sostegno si propone la maggioranza qualificata rafforzata, che richiede l'85% dei voti.

In terzo luogo, per quanto riguarda la gestione dei programmi di assistenza finanziaria, la proposta prevede un più diretto coinvolgimento dell'FME accanto alla Commissione europea.

In quarto luogo, la proposta si riferisce alla possibilità che il Fondo monetario europeo sviluppi nuovi strumenti finanziari. Nel tempo tali strumenti potrebbero integrare o sostenere altri strumenti finanziari e programmi dell'UE. Tali sinergie potrebbero risultare particolarmente utili se in futuro il Fondo monetario europeo dovesse avere un ruolo di supporto ad una possibile funzione di stabilizzazione.

Grazie a queste modifiche, il Fondo monetario europeo si affermerà come un solido organismo di gestione delle crisi nell'ambito dell'Unione operante in piena sinergia con le altre istituzioni dell'UE. Il Consiglio e la Commissione conserveranno le rispettive competenze e responsabilità in materia di sorveglianza economica e di bilancio e di coordinamento delle politiche stabilite dai trattati UE.

Anche la cooperazione pratica può essere intensificata per servire meglio gli Stati membri, per mantenere il dialogo con i partecipanti al mercato e per evitare la duplicazione delle attività. La cooperazione potrebbe essere intensificata per realizzare ulteriori progressi verso il rafforzamento dell'Unione economica e monetaria.

- **Miglioramenti proposti alla struttura del MES**

Il regolamento proposto e il suo allegato contenente lo statuto dell'FME si basano sul trattato del MES e sul suo statuto.

In particolare l'allegato rispecchia in larga misura il testo del trattato MES, mantenendo diversi articoli del trattato pressoché invariati. Esso contiene articoli relativi al capitale, ai richiami di capitale e al modello di contribuzione (articoli 8, 9 e 11) e articoli relativi agli strumenti per fornire sostegno alla stabilità finanziaria per i membri dell'FME (articoli da 14 a 18), alla politica relativa alla fissazione dei tassi di interesse (articolo 20), alle operazioni di assunzione di prestiti (articolo 21), alla gestione finanziaria (articoli da 25 a 28), alla revisione interna (articolo 33) e alla correzione temporanea del modello di contribuzione (articolo 44).

La proposta si discosta dal testo dell'attuale trattato del MES sotto due aspetti: la coerenza giuridica con l'ordinamento dell'UE e alcune limitate modifiche volte a migliorare il funzionamento e il processo decisionale dell'FME.

1) Coerenza giuridica con l'ordinamento dell'UE:

In primo luogo, la stessa proposta di regolamento presenta articoli che sono modificati per garantire la coerenza con il diritto dell'UE: istituzione dell'FME (articolo 1), la sua successione giuridica al MES e la sostituzione dello stesso (articolo 2), l'introduzione di un processo di approvazione da parte del Consiglio per le decisioni adottate dal consiglio dei governatori o dal consiglio di amministrazione che presentano una certa discrezionalità politica (articolo 3) e i relativi obblighi di pubblicazione (articolo 4) nonché disposizioni specifiche in materia di responsabilità (articoli 5 e 6) nei confronti del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali. Sono previste anche due disposizioni finali (articoli 7 e 8).

In secondo luogo, l'allegato della proposta di regolamento contiene lo statuto dell'FME. Esso prevede modifiche atte a garantire la coerenza con il diritto dell'Unione, come ad esempio: la determinazione della capacità di prestito (articolo 8), i principi per la stabilità delle operazioni (articolo 12), l'inclusione dello strumento di assistenza per la ricapitalizzazione diretta degli enti creditizi (articolo 19), la procedura relativa al bilancio dell'FME (articoli 29-30), i conti annuali (articolo 31), il bilancio di esercizio e la relazione annuale (articolo 32), la revisione esterna (articolo 34), il collegio dei revisori (articolo 35), l'accordo sulla sede (articolo 37), i privilegi e le immunità (articolo 38), le disposizioni relative al personale (articolo 39), il segreto professionale e lo scambio di informazioni (articolo 40), il potere di gestione dell'EFSF (articolo 42), le misure antifrode (articolo 45), l'accesso a documenti (articolo 46), i requisiti linguistici (articolo 47).

2) Rafforzamento del funzionamento e del processo decisionale dell'FME:

Inoltre, alcuni articoli del trattato del MES sono stati modificati al fine di conseguire determinati obiettivi aggiuntivi: miglioramento delle procedure di voto (articoli 5 e 6), procedura di nomina del direttore generale (articolo 7), istituzione della nuova funzione di sostegno del Comitato di risoluzione unico e conseguente modifica degli obiettivi e dei principi dell'FME (articoli 3 e da 22 a 24), concessione di maggiore flessibilità per quanto riguarda le modalità di cooperazione (articolo 41).

3) Tabella delle equivalenze

La seguente tavola di concordanza presenta una panoramica della struttura comparata del trattato del MES, sul lato sinistro, e della proposta di regolamento e di statuto dell'FME, sul lato destro:

Articoli del trattato del MES	Disposizioni corrispondenti della proposta di regolamento relativa all'FME e allo statuto dell'FME ("statuto")
Articolo 1 (Istituzione e membri)	Articolo 1 del regolamento proposto (Istituzione)
-	Articolo 2 del regolamento proposto (Successione al meccanismo europeo di stabilità e sostituzione dello stesso)
-	Articolo 3 del regolamento proposto (Ruolo del

	Consiglio)
-	Articolo 4 del regolamento proposto (Pubblicazione)
-	Articolo 5 del regolamento proposto (Responsabilità nei confronti del Parlamento europeo e del Consiglio)
-	Articolo 6 del regolamento proposto (Responsabilità nei confronti dei parlamenti nazionali)
-	Articolo 7 del regolamento proposto (Riferimenti nella normativa dell'Unione)
-	Articolo 1 dello statuto (Status giuridico del Fondo monetario europeo (FME))
Articolo 2 (Nuovi membri)	Articolo 2 dello statuto (Membri)
Articolo 3 (Obiettivo)	Articolo 3 dello statuto (Obiettivi e compiti)
Articolo 4 (Struttura e regole di voto)	Articolo 4 dello statuto (Struttura e regole di voto)
Articolo 5 (Consiglio dei governatori)	Articolo 5 dello statuto (Consiglio dei governatori)
Articolo 6 (Consiglio di amministrazione)	Articolo 6 dello statuto (Consiglio di amministrazione)
Articolo 7 (Direttore generale)	Articolo 7 dello statuto (Direttore generale)
Articolo 8 (Stock di capitale autorizzato)	Articolo 8 dello statuto (Capitale autorizzato iniziale)
Articolo 9 (Richiesta di capitale)	Articolo 9 dello statuto (Richiami di capitale)
Articolo 10 (Adeguamenti del capitale autorizzato)	Articolo 10 dello statuto (Aumenti di capitale)
Articolo 11 (Modello di contribuzione)	Articolo 11 dello statuto (Modello di contribuzione)
Articolo 12 (Principi)	Articolo 12 dello statuto (Principi in materia di operazioni di stabilità dell'FME)
Articolo 13 (Procedura per la concessione del sostegno alla stabilità)	Articolo 13 dello statuto (Procedura per la concessione del sostegno alla stabilità finanziaria ai membri dell'FME)
Articolo 14 (Assistenza finanziaria precauzionale del MES)	Articolo 14 dello statuto (Assistenza finanziaria precauzionale dell'FME)
Articolo 15 (Assistenza finanziaria per la ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie di un membro del MES)	Articolo 15 dello statuto (Assistenza finanziaria per la ricapitalizzazione degli enti creditizi di un membro dell'FME)
Articolo 16 (Prestiti del MES)	Articolo 16 dello statuto (Prestiti dell'FME)
Articolo 17 (Meccanismo di sostegno al mercato primario)	Articolo 17 dello statuto (Meccanismo di sostegno al mercato primario)
Articolo 18 (Meccanismo di sostegno al mercato secondario)	Articolo 18 dello statuto (Meccanismo di sostegno al mercato secondario)
Articolo 19 (Revisione dell'elenco degli strumenti di assistenza finanziaria)	-
-	Articolo 19 dello statuto (Strumento di ricapitalizzazione diretta degli enti creditizi)
Articolo 20 (Politica di fissazione dei tassi)	Articolo 20 dello statuto (Politica relativa alla

di interesse)	fissazione dei tassi di interesse)
Articolo 21 (Operazioni di assunzione di prestiti)	Articolo 21 dello statuto (Operazioni di assunzione di prestiti)
-	Articolo 22 dello statuto (Linea di credito o garanzie per il Comitato di risoluzione unico)
-	Articolo 23 dello statuto (Regole che si applicano all'FME)
-	Articolo 24 dello statuto (Regole che si applicano agli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l'euro, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013)
Articolo 22 (Politica di investimento)	Articolo 25 dello statuto (Politica di investimento)
Articolo 23 (Politica in materia di dividendi)	Articolo 26 dello statuto (Politica in materia di dividendi)
Articolo 24 (Riserva e altri fondi)	Articolo 27 dello statuto (Riserva e altri fondi)
Articolo 25 (Copertura delle perdite)	Articolo 28 dello statuto (Copertura delle perdite)
Articolo 26 (Bilancio di previsione)	Articolo 29 dello statuto (Bilancio)
-	Articolo 30 dello statuto (Formazione del bilancio)
Articolo 27 (Conti annuali)	Articolo 31 dello statuto (Conti annuali)
-	Articolo 32 dello statuto (Bilancio di esercizio e relazione annuale)
Articolo 28 (Revisione interna)	Articolo 33 dello statuto (Revisione interna)
Articolo 29 (Revisione esterna)	Articolo 34 dello statuto (Revisione esterna)
Articolo 30 (Collegio dei revisori)	Articolo 35 dello statuto (Collegio dei revisori)
Articolo 31 (Sede)	Articolo 36 dello statuto (Sede)
-	Articolo 37 dello statuto (Accordo sulla sede)
Articolo 32 (Status giuridico, privilegi e immunità)	Articolo 38 dello statuto (Privilegi e immunità)
Articolo 33 (Personale del MES)	Articolo 39 dello statuto (Personale dell'FME)
Articolo 34 (Segreto professionale)	Articolo 40 dello statuto (Segreto professionale e scambio di informazioni)
Articolo 35 (Immunità delle persone)	-
Articolo 36 (Esenzione fiscale)	-
Articolo 37 (Interpretazione e composizione delle controversie)	-
Articolo 38 (Cooperazione internazionale)	Articolo 41 dello statuto (Cooperazione)
Articolo 39 (Attinenza con i finanziamenti del FESF)	-
Articolo 40 (Trasferimento dei sostegni concessi dal FESF)	-
-	Articolo 42 dello statuto (Gestione del fondo europeo di stabilità finanziaria)
Articolo 41 (Versamento del capitale iniziale)	Articolo 43 dello statuto (Versamento del capitale iniziale per i nuovi membri dell'FME)
Articolo 42 (Correzione temporanea del modello di contribuzione)	Articolo 44 dello statuto (Correzione temporanea del modello di contribuzione)

Articolo 43 (Prime nomine)	-
Articolo 44 (Adesione)	-
Articolo 45 (Allegati)	-
Articolo 46 (Deposito)	-
Articolo 47 (Ratifica, approvazione o accettazione)	-
Articolo 48 (Entrata in vigore)	Articolo 8 del regolamento proposto
-	Articolo 45 dello statuto (Misure antifrode)
-	Articolo 46 dello statuto (Accesso ai documenti)
-	Articolo 47 dello statuto (Requisiti linguistici)

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Con la proposta di istituire l'FME, l'Unione si dota di un organismo dell'Unione in grado di agire in modo risoluto al fine di salvaguardare la stabilità finanziaria degli Stati membri. Più in particolare, oltre al meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri non appartenenti alla zona euro, l'Unione disporrebbe di un'ampia gamma di strutture permanenti di stabilizzazione che riguarda la totalità degli Stati membri e potrebbe fare affidamento su risorse finanziarie considerevoli, superiori a quelle accessibili tramite l'EFSM.

La proposta di regolamento relativa all'istituzione dell'FME è anche un passo logico che si aggiunge al regolamento (UE) n. 472/2013, nel quale l'Unione ha affermato la propria competenza in materia di assistenza finanziaria e di coordinamento delle politiche economiche ad essa connesse e ha anche dimostrato la sua capacità di attuare disposizioni adeguate in grado di conciliare la legittimità democratica del suo quadro con l'efficienza delle sue strutture decisionali. L'istituzione dell'FME nell'ambito del quadro dell'Unione è quindi pienamente in linea con le passate iniziative politiche dell'Unione e completa le precedenti iniziative in questo ambito.

Inoltre, la creazione di una funzione di sostegno per il Comitato unico di risoluzione completa le recenti iniziative per contribuire in modo decisivo a indebolire il nesso tra le finanze degli Stati membri e i loro sistemi bancari. Conferendo al Comitato di risoluzione unico la concezione e l'esecuzione di regimi per la risoluzione delle crisi di enti creditizi, il regolamento (UE) n. 806/2014 in aggiunta alla direttiva 2014/59/UE ha segnato una tappa importante in questa direzione. Il regolamento autorizza il Comitato unico di risoluzione a stipulare accordi finanziari per attuare meccanismi di finanziamento. La proposta dà attuazione a questa possibilità precisando che i fondi che il Comitato di risoluzione unico prende in prestito dall'FME dovrebbero essere interamente recuperati dal sistema bancario.

Potrebbero essere concepite in questo contesto anche le future iniziative politiche, quali ad esempio l'istituzione di una funzione di stabilizzazione, che consiste nella possibilità di attivare rapidamente risorse in modo automatico, nel rispetto di criteri di ammissibilità definiti in anticipo. L'obiettivo sarebbe utilizzare tali risorse per attenuare gli effetti di grandi shock asimmetrici. In caso di crisi, gli Stati membri dovrebbero innanzitutto utilizzare i loro stabilizzatori automatici e la politica di bilancio discrezionale conformemente al patto di stabilità e crescita. Quest'ultimo prevede, in caso di condizioni economiche difficili, delle riserve supplementari di risorse e la necessità di un minore sforzo di bilancio. Solo qualora tali riserve e stabilizzatori non siano sufficienti in caso di gravi shock asimmetrici, verrebbe

attivata la funzione di stabilizzazione. L'FME potrebbe sostenere l'attuazione di tale funzione organizzando e rendendo disponibili eventuali finanziamenti del mercato necessari all'attivazione di questa funzione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 352 del TFUE che può essere utilizzato qualora siano soddisfatte tre condizioni. Le prime due prevedono che non esista una base giuridica specifica nei trattati e che l'azione avvenga nel quadro delle politiche dell'Unione. La Corte di giustizia europea ha già stabilito che entrambe le condizioni sono soddisfatte per quanto riguarda il MES (nella causa Pringle²¹). Nel quadro della politica economica dell'Unione, come previsto nel titolo VIII "Politica economica e monetaria" della parte III del TFUE, non sono state sancite le competenze di cui l'Unione ha bisogno per istituire un organismo dell'Unione incaricato di fornire sostegno finanziario per assicurare la stabilità finanziaria della zona euro. In assenza di tali poteri, l'articolo 352 del TFUE consente al Consiglio di adottare all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, le disposizioni appropriate. La terza condizione è costituita dalla necessità di conseguire un obiettivo del trattato. La necessità di disporre di un organismo come il MES per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro si basa su elementi fattuali ed è confermata dall'articolo 136, paragrafo 3, del TFUE e dal secondo considerando del trattato del MES, i quali fanno riferimento all'attuale MES come a un "meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità dell'intera zona euro". L'istituzione dell'FME è necessaria per contribuire a salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo insieme, dei suoi Stati membri e degli Stati membri non appartenenti alla zona euro che partecipano all'Unione bancaria sulla base di un accordo di cooperazione stretta con la BCE a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio.

L'integrazione del MES all'interno del quadro dell'Unione attraverso un regolamento basato sull'articolo 352 del TFUE garantirebbe la continuità delle attività e una successione giuridica diretta tra l'attuale MES e il nuovo organismo dell'Unione (FME). Gli Stati membri della zona euro si accorderebbero sul fatto che il capitale del MES sia trasferito a detto organismo, attraverso un atto multilaterale semplificato.

L'articolo 352 del TFUE potrebbe essere utilizzato anche per conferire ulteriori compiti al MES quando è integrato nell'Unione.

Sebbene una misura basata sull'articolo 352 del TFUE sia adottata all'unanimità in sede di Consiglio (UE28), l'applicazione di tale misura può essere limitata a un sottoinsieme di Stati membri laddove tale limitazione si basa su ragioni obiettive. Il fatto che il MES intervenga soltanto per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro giustifica che la sua composizione sia limitata agli Stati membri della zona euro. Di conseguenza, l'FME proposto potrebbe funzionare analogamente a come funziona attualmente il MES, concedendo sostegno soltanto agli Stati membri della zona euro e con una struttura di governance interna composta da questi stessi Stati membri. Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

²¹ Causa C-370/12 *Pringle* (EU:C:2012:756). La Corte suprema irlandese ha chiesto alla Corte di giustizia se diverse disposizioni dei trattati, compresi gli articoli da 119 a 123 del TFUE e da 125 a 127 del TFUE impedivano agli Stati membri della zona euro di concludere tra di loro il trattato del MES.

La stabilità finanziaria dell'Unione economica e monetaria e degli Stati membri che partecipano all'Unione bancaria ha una dimensione a livello dell'Unione. Date le forti interconnessioni tra gli Stati membri della zona euro, i rischi che minacciano la stabilità finanziaria degli Stati membri possono compromettere quella di altri Stati membri e della zona euro nel suo insieme.

La proposta di regolamento stabilisce il quadro per fornire sostegno per la stabilità finanziaria degli Stati membri la cui moneta è l'euro e prevede anche un nuovo ruolo, che consiste nel fornire risorse finanziarie per il Comitato di risoluzione unico. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, l'FME sarà autorizzato a fornire linee di credito e garanzie al Comitato di risoluzione unico che potrebbero servire da sostegno per il Fondo di risoluzione unico.

Gli Stati membri e le autorità nazionali non possono risolvere unilateralmente i rischi per la stabilità finanziaria posti agli Stati membri dai mercati finanziari che operano su base transfrontaliera al di là delle giurisdizioni nazionali. Inoltre, gli Stati membri hanno difficoltà a mitigare i loro propri rischi. Gli Stati membri e le autorità nazionali non possono risolvere da soli i rischi sistemici che un altro Stato membro o i suoi enti creditizi possono comportare per la stabilità finanziaria dell'Unione nel suo insieme.

Gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai singoli Stati membri e possono dunque, vista la portata dell'azione, essere conseguiti meglio a livello dell'Unione conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del TFUE.

- **Proporzionalità**

La proposta mira a garantire la stabilità finanziaria nella zona euro e nell'UE nel suo insieme, nei suoi Stati membri e negli Stati membri che partecipano all'Unione bancaria. La proposta stabilisce un quadro semplificato per fornire sostegno alla stabilità finanziaria dei membri dell'FME e per la concessione di linee di credito e di garanzie a sostegno del Comitato di risoluzione unico per quanto riguarda il finanziamento delle eventuali azioni di risoluzione delle crisi negli Stati membri che partecipano all'Unione bancaria.

La proposta definisce i diversi ruoli e le diverse responsabilità di tutti gli organi di governance dell'FME e delle altre istituzioni dell'Unione coinvolte. Prevede inoltre gli strumenti finanziari a disposizione dell'FME per il conseguimento dei suoi obiettivi.

Istituendo un'autorità centrale all'interno dell'Unione incaricata di fornire assistenza finanziaria agli Stati membri, la proposta contribuisce ad affrontare i rischi per la stabilità finanziaria della zona euro e dei suoi Stati membri, senza incidere sulla responsabilità di bilancio degli Stati membri in quanto lo Stato membro beneficiario dell'FME è tenuto a rispettare rigorose condizioni politiche, adeguate allo strumento di assistenza finanziaria scelto e alle carenze da affrontare. Inoltre, l'FME potrebbe altresì essere incaricato di fornire sostegno finanziario al Comitato di risoluzione unico. Il coinvolgimento dell'FME contribuirà a spezzare i circuiti di feedback negativi tra emittenti sovrani, banche ed economia reale, in modo da agevolare il corretto funzionamento dell'UEM.

Al tempo stesso, la proposta non va al di là di quanto è necessario per conseguire l'obiettivo dell'FME di riduzione dei rischi per la stabilità finanziaria della zona euro e dei suoi Stati membri. Qualsiasi sostegno erogato dall'FME ai membri del Fondo è soggetto a condizioni politiche volte a colmare le lacune presenti in tali Stati al fine di ristabilire rapidamente una situazione economica e finanziaria sana e sostenibile e ripristinare o accrescere la capacità dello stesso Stato di finanziarsi integralmente sui mercati finanziari.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Il presente atto assume la forma di un regolamento in quanto introduce un nuovo organismo all'interno del quadro dell'Unione che contribuisce a salvaguardare la stabilità finanziaria e deve essere obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Diritti fondamentali**

L'UE si impegna a rispettare standard elevati in materia di tutela dei diritti fondamentali ed è firmataria di numerose convenzioni sui diritti umani. In tale contesto, la proposta potrebbe avere un impatto diretto su tali diritti elencati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta"), che è parte integrante dei trattati dell'UE, e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo ("CEDU").

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i diritti, le libertà e i principi riconosciuti in particolare dalla Carta, soprattutto il diritto di negoziare, concludere ed applicare accordi collettivi e di adottare azioni collettive, la protezione dei dati personali e il diritto di accesso ai documenti, e dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti e principi. Integrando l'attuale MES nel quadro dell'Unione, il regolamento estende l'ambito di applicazione della Carta di conseguenza.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Si prevede che la proposta non avrà alcuna incidenza sul bilancio. Il capitale dell'FME sarà sottoscritto dagli Stati membri della zona euro. Il bilancio dell'Unione non risponderà per le spese o le perdite dell'FME. L'FME disporrà anche di un bilancio autofinanziato.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La parte I del regolamento proposto (articoli 1 e 2) prevede l'istituzione dell'FME all'interno del quadro dell'Unione. Questa parte prevede inoltre una disposizione che riguarda le questioni relative alla successione dell'FME al MES. Gli Stati membri della zona euro dovrebbero convenire che il capitale del MES sia trasferito a detto organismo, attraverso impegni individuali o un atto multilaterale semplificato. Come ulteriormente precisato nello statuto, il capitale autorizzato dell'FME dovrebbe rimanere invariato rispetto al capitale del MES.

La parte II del regolamento proposto (articoli da 3 a 6) stabilisce un ruolo per il Consiglio sia per motivi giuridici che al fine di rispettare la giurisprudenza *Meroni* della Corte di giustizia dell'Unione europea. Il Consiglio dovrebbe approvare decisioni discrezionali prese dal consiglio dei governatori e dal consiglio di amministrazione. Vengono inoltre stabilite le disposizioni in materia di responsabilità dell'FME nei confronti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, che attualmente il trattato del MES non prevede per il meccanismo europeo di stabilità. L'FME dovrebbe essere tenuto a presentare una relazione annuale alle suddette istituzioni dell'Unione insieme ai conti annuali e al bilancio. Il direttore generale può essere invitato dal Parlamento o chiedere di essere invitato. L'FME dovrebbe inoltre rispondere alle interrogazioni scritte e orali del Parlamento. Occorrerebbe prevedere la possibilità di organizzare discussioni orali riservate come avviene per il Comitato di

risoluzione unico e il meccanismo di vigilanza tenuto conto della natura sensibile e riservata delle discussioni relative all'esecuzione dei compiti dell'FME. Inoltre, il regolamento prevede anche un ruolo più esplicito di controllo dei parlamenti nazionali rispetto a quanto non avvenga attualmente nell'ambito del trattato del MES, che è giustificato in considerazione dell'impatto delle decisioni dell'FME sulle circoscrizioni politiche dei suoi membri.

La parte III del regolamento proposto (articoli 7 e 8) prevede riferimenti al MES nella normativa dell'Unione, nonché l'entrata in vigore del regolamento.

La parte I dello statuto dell'FME allegato alla presente proposta di regolamento (articoli da 1 a 3) si riferisce allo status giuridico dell'FME. Questo sarà un organismo dell'Unione dotato di personalità giuridica. L'articolo 2 fa inoltre riferimento ai membri dell'FME, che sono gli Stati membri della zona euro, in corrispondenza dell'attuale composizione del MES. È prevista inoltre una disposizione relativa agli obiettivi e ai compiti dell'FME. Allo stesso modo, come nel caso della struttura del MES, l'FME fornirà sostegno alla stabilità finanziaria dei propri membri (Stati membri della zona euro). In aggiunta all'attuale missione esclusiva del MES, l'FME potrebbe altresì vedersi attribuito il nuovo compito di fornire linee di credito o garanzie a favore del Comitato di risoluzione unico come sostegno per il Fondo di risoluzione unico, che potrebbero fungere da meccanismo finanziario pubblico (backstop) ai sensi dell'articolo 74 del regolamento n. 806/2014.

La parte II dello statuto dell'FME allegato alla presente proposta di regolamento (articoli da 4 a 7) riguarda l'organizzazione e il processo decisionale, comprese le regole di voto in seno all'FME. Analogamente al MES, l'FME sarà composto da un consiglio dei governatori, da un consiglio di amministrazione e da un direttore generale, assistito da un consiglio di amministrazione. L'FME mantiene invariate le categorie di regole di voto sancite dal trattato del MES. Si distinguono quattro tipi di regole di voto: i) unanimità; ii) maggioranza qualificata rafforzata (85%), iii) maggioranza qualificata (80%) e iv) maggioranza semplice. Come nel caso del trattato del MES, l'unanimità è stata mantenuta per le decisioni che hanno un impatto finanziario diretto sugli Stati membri (ad esempio decisioni relative alla capacità di prestito o ai richiami di capitale non necessari con urgenza). Tuttavia, le decisioni relative alla concessione di contributi finanziari o esborsi ai membri dell'FME non saranno più prese di comune accordo bensì a maggioranza qualificata rafforzata (85%). Inoltre, diversamente dall'attuale processo di nomina del direttore generale, è previsto un ruolo consultivo per il Parlamento europeo. Sono stati introdotti ulteriori chiarimenti tratti dallo statuto del MES sul ruolo del direttore generale e sul consiglio di amministrazione del MES. Infine, la parte II stabilisce anche le norme relative alla remunerazione dei membri e dei supplenti del consiglio dei governatori e del consiglio di amministrazione.

La parte III dello statuto dell'FME allegato alla proposta di regolamento (articoli da 8 a 11) riguarda il capitale autorizzato dell'FME e la capacità di prestito, che dovrebbero essere pienamente mantenuti rispetto alla situazione attuale in seno al MES. L'attuale possibilità di modificare il capitale e la capacità di prestito dell'FME è mantenuta.

La parte IV dello statuto dell'FME allegato alla presente proposta di regolamento (articoli da 12 a 21) sancisce i principi su cui si basano le operazioni di sostegno alla stabilità dell'FME, la procedura per la concessione del sostegno alla stabilità finanziaria dei membri dell'FME e i relativi strumenti finanziari a disposizione del Fondo stesso. Tali principi e procedure sono gli stessi di quelli previsti nel trattato del MES ad eccezione del fatto che all'FME sarà assegnato il ruolo di negoziare e firmare il protocollo d'intesa che accompagna il dispositivo del sostegno alla stabilità finanziaria. Viene anche inserito un riferimento esplicito

all'articolo 152 del TFUE e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea per confermare che, nel fornire sostegno alla stabilità finanziaria dei membri dell'FME, il regolamento non pregiudica il diritto di contrattazione collettiva e di azione collettiva. Oltre agli strumenti già previsti nel trattato del MES per la concessione di sostegno per la stabilità finanziaria agli Stati membri della zona euro, vi è anche lo strumento per la ricapitalizzazione diretta degli enti creditizi. Questo strumento è stato creato solo dopo l'entrata in vigore del trattato del MES sulla base della clausola di abilitazione di cui all'articolo 19.

La parte V (articoli da 22 a 24) dello statuto allegato alla presente proposta di regolamento riguarda la concessione di un sostegno da parte dell'FME e degli Stati membri non appartenenti all'euro che partecipano all'Unione bancaria. La concessione di linee di credito e garanzie per il Comitato di risoluzione unico sarebbe una funzione del tutto nuova per l'FME rispetto agli attuali obiettivi e compiti del MES. L'importo cumulato degli impegni da liquidare per sostenere il Fondo di risoluzione unico è soggetto a un massimale di 60 000 milioni di EUR, che può essere aumentato. Il consiglio di amministrazione in accordo con gli Stati membri non appartenenti alla zona euro facenti parte dell'Unione bancaria dovrebbe adottare le modalità finanziarie del sostegno al Comitato di risoluzione unico e le relative condizioni. Al fine di garantire una rapida disponibilità, il direttore generale è autorizzato a decidere in merito all'utilizzo della linea di credito o alla fornitura di garanzie sulle passività del Comitato di risoluzione unico. Nel caso venga chiesto un sostegno in relazione a un programma di risoluzione, il Comitato di risoluzione unico può chiedere tale sostegno prima dell'adozione del programma.

La parte VI (articoli da 25 a 28) dello statuto dell'FME allegato alla presente proposta di regolamento riguarda la gestione finanziaria dell'FME. Queste disposizioni corrispondono a quelle del trattato del MES.

La parte VII (articoli da 29 a 35) dello statuto dell'FME allegato alla presente proposta di regolamento riguarda le disposizioni finanziarie dell'FME. Tali disposizioni rispecchiano quelle del trattato del MES e del suo statuto. Esse riguardano il bilancio dell'FME e la sua formazione, i conti annuali, il bilancio di esercizio e la relazione annuale, la funzione di revisione interna ed esterna e il ruolo del collegio dei revisori.

La parte VIII (articoli da 36 a 41) dello statuto dell'FME allegato alla presente proposta di regolamento prevede una serie di disposizioni relative alla sede dell'FME e alla sua facoltà di concludere un accordo sulla sede. Inoltre l'FME beneficia dei privilegi e delle immunità stabiliti nel protocollo n. 7. L'attuale regime di privilegi e immunità previsto nel trattato del MES non può essere mantenuto per motivi giuridici. La parte VIII contempla inoltre norme applicabili al personale dell'FME. Dovrebbero essere incluse norme relative al segreto professionale e allo scambio di informazioni. Tali norme si ritrovano anche nello statuto del MES, pur con qualche differenza sostanziale.

La parte IX (articoli da 42 a 44) dello statuto dell'FME allegato alla presente proposta di regolamento stabilisce le disposizioni relative all'apporto di capitale autorizzato da parte dei nuovi membri dell'FME. La disposizione rispecchia quella prevista nel trattato del MES per i membri del MES, fermo restando che l'articolo nel regolamento si applica solo ai nuovi membri dell'FME che potrebbero entrare a farne parte una volta adottato l'euro. Anche la norma relativa alla correzione temporanea del modello di contribuzione prevista dal trattato del MES rimarrà intatta nel contesto dell'FME.

La parte X (articoli da 45 a 47) dello statuto dell'FME allegato alla presente proposta di regolamento riguarda una serie di disposizioni relative alla trasparenza. Sono previste norme concernenti le misure antifrode, l'accesso ai documenti e i requisiti linguistici.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

sull'istituzione del Fondo monetario europeo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 352,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea²²,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- 1) La crisi finanziaria ed economica senza precedenti che ha colpito il mondo e l'Unione a partire dal 2007 ha seriamente compromesso la stabilità finanziaria e la crescita economica, il che ha determinato un forte deterioramento del disavanzo pubblico e del debito di diversi Stati membri, inducendo alcuni di essi a cercare assistenza finanziaria al di fuori del quadro dell'Unione e al suo interno.
- 2) La crisi ha evidenziato che l'Unione non disponeva di strumenti sufficientemente solidi per agire con rapidità e decisione in risposta alle sfide per la sua stabilità finanziaria. Tali strumenti sono essenziali per la stabilità della zona euro, dei suoi Stati membri, dei cittadini e degli altri attori economici e sono di fondamentale importanza per accrescere la fiducia nella moneta unica.
- 3) In risposta alla situazione eccezionale di grave deterioramento delle condizioni di prestito in diversi Stati membri, al di là di quanto giustificato dai fondamentali economici, che minacciava la stabilità finanziaria dell'Unione, sono state adottate varie misure, alcune delle quali al di fuori del quadro dell'Unione.
- 4) Innanzi tutto, nel 2010 è stato istituito un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria ("MESF"), grazie al quale l'Unione ha potuto fornire assistenza finanziaria agli Stati membri. Tale meccanismo ha consentito all'Unione di rispondere in maniera coordinata, rapida e attiva a gravi difficoltà in determinati Stati membri, ma con una capacità finanziaria limitata e solo su base temporanea.
- 5) In secondo luogo, nel 2010 gli Stati membri la cui moneta è l'euro hanno istituito fra loro il Fondo europeo di stabilità finanziaria ("FESF"), su base temporanea. Il FESF ha fornito assistenza finanziaria all'Irlanda, al Portogallo e alla Grecia. L'assistenza è stata finanziata dal FESF mediante l'emissione di obbligazioni e altri strumenti di debito sui mercati dei capitali. Il FESF non fornisce più assistenza finanziaria, poiché questo

²² GU C , , p. .

compito è attualmente svolto esclusivamente dal meccanismo europeo di stabilità ("MES").

- 6) In terzo luogo, il 17 dicembre 2010 il Consiglio europeo ha convenuto sulla necessità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro di istituire un meccanismo di stabilità permanente volto a sostituire il FESF per la concessione di eventuali nuovi aiuti finanziari.
- 7) Il MES è stato istituito come istituzione finanziaria internazionale con il trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità del 2 febbraio 2012, concluso al di fuori del quadro dell'Unione. Il MES ha assunto il compito del FESF di fornire assistenza finanziaria agli Stati membri la cui moneta è l'euro ed è divenuto operativo nell'ottobre 2012.
- 8) Nel corso degli anni il MES si è rivelato determinante nel contribuire a preservare la stabilità finanziaria della zona euro. A tal fine, ha fornito ulteriore assistenza finanziaria agli Stati membri della zona euro in difficoltà. La sua trasformazione nel Fondo monetario europeo ("FME") rafforzerà ulteriormente la sua base istituzionale. Esso contribuirà a creare nuove sinergie nell'ambito dell'UE, in particolare in termini di trasparenza, efficienza delle risorse finanziarie dell'UE e revisione giuridica, offrendo in tal modo un migliore sostegno agli Stati membri. Contribuirà altresì a migliorare ulteriormente la cooperazione con la Commissione e la responsabilità nei confronti del Parlamento europeo. Tali obiettivi saranno conseguiti senza incidere sul modo in cui i governi nazionali sono chiamati a rendere conto dinanzi ai propri parlamenti nazionali e preservando gli impegni del MES.
- 9) L'integrazione del MES nel quadro dell'Unione mediante l'istituzione dell'FME contribuisce inoltre ad accrescere la trasparenza e la responsabilità nell'unione economica e monetaria ("UEM"). Nel pieno della crisi sono state prese decisioni di vasta portata per gli Stati membri la cui moneta è l'euro e per i loro cittadini. Il ruolo chiave che il MES ha svolto nel fornire stabilità finanziaria, sulla base di condizioni rigorose, giustifica la sua integrazione nel quadro dell'Unione, al fine di garantire un dialogo più intenso, la fiducia reciproca e il rafforzamento della responsabilità democratica e della legittimità nei processi decisionali dell'Unione. L'FME dovrebbe pertanto rispondere del suo operato al Parlamento europeo e al Consiglio.
- 10) Al fine di rafforzare il controllo democratico da parte del Parlamento europeo, l'FME dovrebbe presentare una relazione annuale sullo svolgimento dei suoi compiti. Il Parlamento europeo dovrebbe avere la facoltà di rivolgere interrogazioni orali e scritte e di organizzare audizioni. Tenuto conto della natura sensibile delle attività dell'FME e del loro impatto sui mercati finanziari, dovrebbe essere prevista la possibilità per il Parlamento di organizzare discussioni orali riservate con il direttore generale dell'FME sui progressi compiuti in relazione al processo di prestazione o attuazione del sostegno alla stabilità finanziaria a un membro dell'FME, nonché in relazione alla prestazione di sostegno finanziario al Comitato di risoluzione unico.
- 11) A fini di trasparenza e di controllo democratico, è opportuno conferire ai parlamenti nazionali il diritto ad essere informati sulle attività dell'FME e a dialogare con l'FME. Il parlamento nazionale di un membro dell'FME dovrebbe avere la possibilità di invitare il direttore generale a partecipare alle discussioni relative ai progressi compiuti in merito all'attuazione di un'operazione di sostegno alla stabilità finanziaria, in considerazione dell'impatto di tale misura sul membro dell'FME interessato. Tale scambio di opinioni potrebbe contribuire a promuovere la comprensione tra l'FME e il membro dell'FME interessato.

- 12) Il TUE e il TFUE non hanno previsto i poteri necessari, sotto forma di base giuridica specifica, per l'istituzione di un organo dell'Unione permanente incaricato di fornire il sostegno finanziario per assicurare la stabilità finanziaria della zona euro e degli Stati membri la cui moneta non è l'euro ma che partecipano all'Unione bancaria.
- 13) In assenza di una base giuridica specifica, il Consiglio, previa approvazione del Parlamento europeo, può istituire un FME come misura necessaria per realizzare uno degli obiettivi previsti dai trattati ai sensi dell'articolo 352 del TFUE.
- 14) Viste le forti interconnessioni tra gli Stati membri la cui moneta è l'euro, gravi rischi per la stabilità finanziaria di detti Stati membri potrebbero mettere a repentaglio la stabilità finanziaria dell'intera zona euro. L'FME dovrebbe pertanto fornire sostegno alla stabilità finanziaria agli Stati membri la cui moneta è l'euro ove ciò sia indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro o dei suoi Stati membri.
- 15) L'intervento dell'Unione è pertanto necessario per conseguire l'obiettivo di realizzare un'unione economica e monetaria la cui moneta sia l'euro in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, del TUE e l'obiettivo di garantire uno sviluppo sostenibile dell'Europa basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi e un'economia di mercato sociale fortemente competitiva, che miri alla piena occupazione e al progresso sociale conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del TUE. Più concretamente, la salvaguardia della stabilità finanziaria della zona euro, degli Stati membri la cui moneta è l'euro e degli Stati membri la cui moneta non è l'euro che partecipano all'Unione bancaria è volta a realizzare un'Unione economica e monetaria più profonda, più equa e più resiliente.
- 16) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo della portata dell'azione, essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del TUE.
- 17) L'FME dovrebbe essere istituito, in applicazione del diritto dell'Unione, come organo dell'Unione dotato di personalità giuridica.
- 18) L'FME dovrebbe essere disciplinato dal presente regolamento e dallo statuto dell'FME, che ne costituisce parte integrante. Lo statuto dell'FME dovrebbe contenere le disposizioni pertinenti sullo status giuridico, la composizione, gli obiettivi e i compiti dell'FME, sulla sua organizzazione, sul processo decisionale interno, sulla capacità di prestito e sul capitale dell'FME, le norme che disciplinano l'erogazione del sostegno alla stabilità agli Stati membri la cui moneta è l'euro e del sostegno dell'FME al Comitato di risoluzione unico, le norme relative alle disposizioni finanziarie e alla gestione finanziaria dell'FME, le disposizioni transitorie sul pagamento del capitale iniziale dei nuovi membri dell'FME, le norme sulla correzione temporanea del modello di contribuzione dell'FME e una serie di disposizioni di carattere generale.
- 19) Al fine di garantire la prosecuzione ininterrotta delle attività e la necessaria certezza del diritto, l'FME dovrebbe subentrare al MES nella sua posizione giuridica, anche in relazione a tutti i suoi diritti e obblighi.
- 20) La successione dell'FME al MES non crea nuovi obblighi finanziari per gli Stati membri la cui moneta è l'euro per quanto riguarda il loro apporto al capitale autorizzato dell'FME, che essi hanno già sottoscritto.
- 21) Data la natura giuridica del MES come istituzione finanziaria internazionale basata su un accordo internazionale tra gli Stati membri la cui moneta è l'euro, il consiglio dei

governatori - in qualità di principale organo decisionale del MES che rappresenta le parti contraenti del trattato che istituisce il MES - dovrebbe acconsentire preventivamente a detta successione e al trasferimento del capitale sottoscritto. La successione dovrebbe essere completata alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento o alla data del consenso del MES, se posteriore.

- 22) Tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro e che sono attualmente parti contraenti del trattato MES dovrebbero essere membri dell'FME al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. A seguito dell'adozione dell'euro, uno Stato membro dovrebbe diventare membro dell'FME con gli stessi diritti e obblighi dei membri esistenti.
- 23) I diritti dei nuovi membri dell'FME conferiti dal presente regolamento, inclusi i diritti di voto, dovrebbero essere subordinati alla sottoscrizione del loro apporto di capitale autorizzato.
- 24) Per i nuovi membri dell'FME che adottano l'euro dopo l'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero essere previste norme transitorie, analoghe a quelle previste dal trattato del MES. Tali membri dovrebbero avere la possibilità di contribuire al capitale dell'FME con versamenti rateali. I nuovi membri dell'FME il cui PIL pro capite è inferiore al 75% del PIL pro capite dell'Unione nell'anno precedente all'adesione all'FME dovrebbero beneficiare di una correzione temporanea del modello di contribuzione per l'apporto di capitale. In tal caso, la correzione temporanea dovrebbe applicarsi per un periodo di dodici anni.
- 25) Il sostegno alla stabilità previsto dall'FME dovrebbe essere soggetto a condizioni rigorose. Tali condizioni dovrebbero essere commisurate allo strumento di assistenza finanziaria prescelto.
- 26) Le condizioni cui è subordinato lo strumento di assistenza finanziaria dovrebbero essere definite in un protocollo d'intesa ed essere pienamente coerenti con le misure di coordinamento delle politiche economiche adottate sulla base del TFUE. Una valutazione d'impatto sociale dovrebbe ispirare la negoziazione del protocollo d'intesa e orientare il seguito dato all'attuazione e il suo monitoraggio.
- 27) Il meccanismo di vigilanza unico ("MVU") istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio²³ e il meccanismo di risoluzione unico (Single Resolution Mechanism - SRM) istituito dal regolamento n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴ sono stati creati in risposta alla crisi, come tappe verso un'Unione bancaria, per gli Stati membri la cui moneta è l'euro e per gli Stati membri la cui moneta non è l'euro ma che hanno scelto di partecipare al MVU ("Stati membri partecipanti") conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1024/2013, il che li rende soggetti ai poteri di vigilanza della BCE e ai poteri di risoluzione del Comitato di risoluzione unico in relazione ai loro enti creditizi.
- 28) Le operazioni di vigilanza e di risoluzione a livello dell'Unione sono alla base dell'istituzione di un'Unione bancaria. L'FME dovrebbe pertanto fornire sostegno finanziario al Comitato di risoluzione unico, l'autorità centrale di risoluzione istituita

²³ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

²⁴ Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

dal regolamento n. 806/2014, mediante linee di credito o garanzie per i compiti che il Comitato di risoluzione unico svolge o svolgerà nei confronti degli enti creditizi nell'Unione bancaria.

- 29) Nell'ambito della creazione del Comitato di risoluzione unico è stato istituito il Fondo di risoluzione unico ("SRF"). Esso è finanziato con i contributi delle banche raccolti a livello nazionale e messi in comune a livello dell'Unione. A norma dell'articolo 74 del regolamento n. 806/2014, il Comitato di risoluzione unico può stipulare per l'SRF accordi di finanziamento pubblici in relazione a mezzi finanziari aggiuntivi da impiegare qualora i contributi ex ante ed ex post non siano sufficienti ad adempiere agli obblighi del Fondo.
- 30) L'FME dovrebbe disporre di risorse finanziarie sufficienti allo svolgimento efficace dei suoi compiti. Tenuto conto delle limitate risorse proprie dell'Unione, i membri dell'FME dovrebbero fornire i mezzi necessari in cambio dei diritti previsti dal presente regolamento. Ciò dovrebbe riflettersi in meccanismi di governance e regole di voto adeguati, in grado di garantire ai membri un controllo sufficiente sull'uso dei fondi erogati.
- 31) In considerazione della struttura finanziaria specifica dell'FME, i diritti di voto di ciascun membro dovrebbero rispecchiare il peso del rispettivo contributo finanziario all'FME. Il processo decisionale nell'ambito degli organi di governo dell'FME dovrebbe pertanto aver luogo conformemente a regole di voto basate su quelle già previste dal trattato del MES, al fine di assicurare per quanto possibile la continuità dell'attuale procedura di votazione.
- 32) Nella misura in cui gli Stati membri la cui moneta non è l'euro partecipano all'Unione bancaria, i loro rappresentanti dovrebbero partecipare alle riunioni del consiglio dei governatori per le eventuali discussioni sul ricorso alle linee di credito o alle garanzie a sostegno del Comitato di risoluzione unico.
- 33) Il consiglio dei governatori e il consiglio di amministrazione dovrebbero essere in grado di istituire comitati permanenti o ad hoc o organi ausiliari giudicati necessari o appropriati per fornire consulenza o assistenza ai suddetti consigli o al direttore generale nello svolgimento dei loro rispettivi compiti. Le norme sui loro compiti, sulla composizione e sul funzionamento dovrebbero essere definite internamente. Detti comitati e organi ausiliari non dovrebbero disporre di poteri decisionali.
- 34) Secondo la giurisprudenza consolidata, le decisioni adottate nel quadro dell'FME che si riferiscono alla politica economica e comportano un considerevole grado di discrezionalità dovrebbero essere adottate solo con l'approvazione e sotto la responsabilità delle istituzioni dell'Unione. In linea con i poteri previsti dai trattati in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri e con gli altri atti di diritto derivato dell'Unione, al Consiglio dovrebbe essere conferito il potere di approvare dette decisioni a norma dell'articolo 291 TFUE.
- 35) Per quanto riguarda gli strumenti per la concessione di sostegno alla stabilità ai membri dell'FME, il presente regolamento è adottato a norma dell'articolo 352 TFUE come misura necessaria per integrare le competenze stabilite dalle disposizioni del trattato specifiche per gli Stati membri la cui moneta è l'euro (articoli da 136 a 138 del TFUE). In base a tali disposizioni, per le misure del Consiglio prendono parte al voto solo i membri che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro. Per detti strumenti, il presente regolamento riguarda esclusivamente l'uso delle risorse messe a disposizione dagli Stati membri la cui moneta è l'euro a solo vantaggio di tali Stati

membri, al fine di garantire la stabilità della zona euro. Di conseguenza, per le decisioni con cui il Consiglio approva gli atti di cui al precedente considerando, i voti degli Stati membri non appartenenti alla zona euro dovrebbero essere sospesi e solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro dovrebbero prendere parte al voto.

- 36) È opportuno definire una procedura d'urgenza per il Consiglio per l'approvazione o l'opposizione alle decisioni degli organi direttivi dell'FME nei casi in cui è necessario fornire con urgenza sostegno alla stabilità finanziaria ai membri dell'FME. In questi casi, il presidente del consiglio dei governatori dovrebbe poter chiedere al Consiglio di approvare o opporsi a una decisione entro 24 ore dalla trasmissione della stessa. La procedura d'urgenza potrebbe essere utilizzata per l'approvazione delle condizioni finanziarie e degli accordi sullo strumento di assistenza finanziaria per quanto riguarda il sostegno al Comitato di risoluzione unico mediante linee di credito o garanzie dell'FME.
- 37) Il consiglio dei governatori dovrebbe poter adottare il regolamento interno che disciplina gli aspetti pratici delle attività dell'FME. Tale regolamento interno dovrebbe sostituire lo statuto sociale del MES e il regolamento interno del consiglio dei governatori e del consiglio di amministrazione.
- 38) La capacità di prestito dell'FME non dovrebbe essere inferiore a 500 000 milioni di EUR. Tale importo rispecchia l'attuale capacità di prestito del MES. Il consiglio dei governatori dovrebbe poter aumentare la capacità di prestito qualora lo ritenga opportuno per permettere all'FME di perseguire i suoi obiettivi e di svolgere i compiti ad essi correlati. Poiché ha un notevole impatto finanziario per i membri dell'FME, il consiglio dei governatori dovrebbe adottare tale decisione all'unanimità. In casi eccezionali debitamente motivati il consiglio dei governatori può anche ridurre la capacità di prestito a titolo provvisorio ove necessario per consentire all'FME di svolgere le sue funzioni.
- 39) All'inizio il capitale autorizzato iniziale dell'FME dovrebbe riflettere il capitale autorizzato del MES. Gli Stati membri la cui moneta è l'euro dovrebbero essere i soli a sottoscrivere il capitale autorizzato dell'FME, che dovrebbe ammontare a 704 798,7 milioni di EUR, da ripartire in parti uguali. La responsabilità di ciascun membro dell'FME dovrebbe essere limitata alla sua quota di capitale autorizzato. I membri dell'FME non dovrebbero essere responsabili delle obbligazioni del Fondo. Il bilancio dell'Unione non dovrebbe rispondere per le spese o le perdite dell'FME.
- 40) Il consiglio dei governatori dovrebbe poter aumentare il capitale autorizzato iniziale qualora lo ritenga opportuno per permettere all'FME di perseguire i suoi obiettivi e di svolgere i suoi compiti. Il capitale e le quote tra i membri dell'FME derivanti dall'aumento dovrebbero essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
- 41) Come il MES, l'FME dovrebbe fornire sostegno alla stabilità ai suoi membri il cui regolare accesso al finanziamento sul mercato risulta compromesso o rischia di essere compromesso.
- 42) L'FME dovrebbe essere coinvolto nella negoziazione e nella firma del protocollo d'intesa, in considerazione dell'importanza della condizionalità che si applica all'assistenza finanziaria per contribuire a garantire il rimborso dell'assistenza finanziaria dell'FME.

- 43) La gamma di strumenti finanziari attualmente disponibili per il MES dovrebbe essere disponibile anche per l'FME, inclusa la possibilità di fornire assistenza finanziaria precauzionale, assistenza finanziaria per la ricapitalizzazione degli enti creditizi in un membro dell'FME, la ricapitalizzazione diretta degli enti creditizi in un membro dell'FME, l'erogazione di prestiti e l'acquisto di obbligazioni di un membro dell'FME sul mercato primario e su quello secondario.
- 44) L'obiettivo del sostegno alla stabilità finanziaria sotto forma di assistenza finanziaria precauzionale è sostenere politiche oculate e prevenire situazioni di crisi, consentendo ai membri dell'FME di accedere all'assistenza dell'FME prima di incontrare gravi difficoltà nella raccolta di fondi sui mercati dei capitali. L'assistenza finanziaria precauzionale mira ad aiutare i membri dell'FME la cui situazione economica è ancora solida ad avere continuità di accesso al finanziamento sui mercati rafforzando la credibilità dei loro risultati macroeconomici e assicurando nel contempo un'adeguata rete di sicurezza.
- 45) L'assistenza finanziaria ai membri dell'FME sotto forma di prestito per la ricapitalizzazione degli enti creditizi beneficiari dovrebbe riguardare i casi in cui le difficoltà finanziarie o economiche sono legate al settore finanziario e non direttamente connesse alle politiche di bilancio o strutturali. Pertanto, l'assistenza finanziaria per la ricapitalizzazione degli istituti finanziari dovrebbe essere concessa ai membri dell'FME al di fuori di un programma di aggiustamento macroeconomico.
- 46) Lo strumento della ricapitalizzazione diretta degli enti creditizi mira a preservare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e dei suoi Stati membri intervenendo nei casi specifici in cui un membro dell'FME incontra gravi difficoltà nel suo settore finanziario che non possono essere superate senza mettere seriamente a repentaglio la sostenibilità di bilancio, a causa di un grave rischio di contagio dell'emittente sovrano da parte del settore finanziario. Il ricorso a tale strumento potrebbe essere preso in considerazione anche nel caso in cui le alternative avrebbero l'effetto di pregiudicare la continuità di accesso al mercato da parte di un membro dell'FME. Se il ricorso allo strumento del prestito dell'FME per la ricapitalizzazione degli istituti finanziari non è possibile, tale assistenza finanziaria mira a eliminare il rischio di contagio dell'emittente sovrano da parte del settore finanziario consentendo la ricapitalizzazione diretta degli istituti, riducendo in tal modo il rischio di un circolo vizioso tra un settore finanziario fragile e il deterioramento dell'affidabilità creditizia dell'emittente sovrano.
- 47) Dovrebbe essere concesso sostegno alla stabilità finanziaria sotto forma di prestiti per assistere i membri dell'FME che presentano un notevole fabbisogno di finanziamento ma che in larga misura hanno perso la possibilità di accedere ai mercati, perché non riescono a trovare finanziatori o perché questi ultimi concedono finanziamenti solo a prezzi eccessivi che inciderebbero negativamente sulla sostenibilità delle finanze pubbliche.
- 48) In relazione ai prestiti, come il MES anche l'FME dovrebbe godere dello status di creditore privilegiato, in modo analogo a ciò che avviene per i prestiti del Fondo monetario internazionale ("FMI"). Tuttavia, i prestiti dell'FME dovrebbero collocarsi al secondo posto, dopo i prestiti dell'FMI. Tale status dovrebbe essere effettivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- 49) Affinché i membri dell'FME possano mantenere o ripristinare il loro accesso al mercato, l'FME dovrebbe poter ricorrere ad acquisti sul mercato primario delle obbligazioni o di altri titoli di debito emessi dai membri dell'FME nell'ambito del

meccanismo di sostegno del mercato primario, in aggiunta ai normali prestiti nel quadro di un programma di aggiustamento macroeconomico o all'utilizzo di fondi nell'ambito dello strumento di assistenza finanziaria precauzionale.

- 50) L'FME dovrebbe poter acquistare obbligazioni dei suoi membri sul mercato secondario. Il meccanismo di sostegno del mercato secondario dovrebbe mirare a sostenere il buon funzionamento dei mercati del debito pubblico dei membri dell'FME in circostanze eccezionali in cui la mancanza di liquidità del mercato rischia di compromettere la stabilità finanziaria, con il rischio di spingere i tassi di interesse sovrani a livelli insostenibili e di generare problemi di rifinanziamento per il sistema bancario dei membri dell'FME interessati. L'intervento sul mercato secondario dell'FME dovrebbe consentire il *market making*, che garantirebbe una certa liquidità dei mercati del debito e incentiverebbe gli investitori a partecipare maggiormente al finanziamento dei membri dell'FME.
- 51) Gli Stati membri la cui moneta è l'euro dovrebbero sostenere l'equivalenza tra lo status di creditore dell'FME e quello degli altri Stati membri che concedono credito su base bilaterale in coordinamento con l'FME.
- 52) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare gli impegni concordati tra le parti contraenti del trattato che istituisce il MES a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, di detto trattato, ossia l'inclusione in tutti i titoli di Stato di nuova emissione della zona euro di clausole di azione collettiva, con scadenza superiore a un anno, in modo da garantire che il loro impatto giuridico sia identico.
- 53) Il sostegno al Comitato di risoluzione unico, mediante linee di credito o garanzie, dovrebbe essere reso disponibile nelle situazioni in cui gli importi raccolti a norma dell'articolo 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 non sono sufficienti a coprire le perdite, i costi o le altre spese sostenuti mediante ricorso all'SRF in relazione alle azioni di risoluzione e nei casi in cui i contributi straordinari ex post previsti dall'articolo 71 del regolamento (UE) n. 806/2014 non sono immediatamente accessibili.
- 54) Al fine di garantire un trattamento equivalente adeguato nell'Unione bancaria, gli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l'euro dovrebbero offrire al Comitato di risoluzione unico, parallelamente all'FME, linee di credito o garanzie a condizioni equivalenti a quelle dell'FME.
- 55) Gli Stati membri la cui moneta non è l'euro dovrebbero prevedere linee di credito o garanzie nel momento in cui notificano agli altri Stati membri, alla Commissione, alla BCE e all'Autorità bancaria europea la richiesta di instaurare una stretta cooperazione con la BCE relativamente allo svolgimento dei compiti conferiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, fatta salva l'adozione della decisione della BCE.
- 56) A decorrere dal 1° gennaio 2024 le risorse dell'SRF saranno interamente messe in comune. A partire da tale data, il regolamento (UE) n. 806/2014 stabilisce che le banche di tutti gli Stati membri che partecipano all'Unione bancaria debbano contribuire all'SRF e fornire contributi straordinari ex post per il rimborso dei prestiti concessi da terzi, secondo un modello stabilito sulla base delle loro dimensioni e del profilo di rischio. Poiché il sostegno al Comitato di risoluzione unico è destinato a integrare le risorse dell'SRF, lo stesso modello, applicato a livello degli Stati membri la cui moneta non è l'euro che partecipano all'Unione bancaria e all'FME, dovrebbe essere la base per determinare la loro rispettiva partecipazione al sostegno da fornire.

- 57) Il consiglio dei governatori adotta le condizioni finanziarie applicabili per la definizione di misure di sostegno (backstop) da parte dell'FME. Al fine di garantire il loro adeguato coinvolgimento, l'FME e gli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l'euro dovrebbero accettare le condizioni finanziarie connesse alle linee di credito o alle garanzie da fornire al Comitato di risoluzione unico, nonché il massimale globale applicabile, che dovrebbe essere rivisto in misura proporzionale quando uno Stato membro la cui moneta non è l'euro aderisce all'Unione bancaria.
- 58) Il direttore generale dovrebbe avere l'autorità per decidere, entro 12 ore dal ricevimento della richiesta dell'SRB, in merito all'utilizzo della linea di credito o alla fornitura di garanzie sulle passività del Comitato di risoluzione unico.
- 59) Al fine di garantire la disponibilità immediata di mezzi finanziari aggiuntivi all'SRF, il Comitato di risoluzione unico dovrebbe poter emettere una richiesta di sostegno prima dell'adozione di uno specifico programma di risoluzione. Ciò dovrebbe avvenire in consultazione con la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014. Per le decisioni relative ai programmi di risoluzione, la decisione del direttore generale dovrebbe prendere effetto solo dopo l'entrata in vigore del programma di risoluzione conformemente all'articolo 18 di detto regolamento. La successione della richiesta e della decisione non dovrebbe sommarsi al calendario esistente della procedura di risoluzione di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014.
- 60) La decisione del direttore generale relativa all'erogazione di fondi o alla concessione di garanzie dovrebbe dipendere unicamente dall'esercizio delle attività da parte del Comitato di risoluzione unico secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 806/2014, comprese le disposizioni di bail-in applicabili. Non dovrebbero applicarsi ulteriori condizioni.
- 61) Al fine di garantire che l'FME continui ad essere in grado di fornire sostegno finanziario ai suoi membri in caso di necessità, l'importo disponibile ai fini del sostegno al Comitato di risoluzione unico dovrebbe essere soggetto a un massimale di 60 000 milioni di EUR. Tuttavia, l'FME dovrebbe essere in grado di rispondere in modo flessibile a esigenze di finanziamento impreviste conseguenti alle operazioni di risoluzione. Pertanto, il consiglio dei governatori dovrebbe avere la facoltà di aumentare il massimale di conseguenza.
- 62) Qualsiasi sostegno finanziario fornito all'SRB dall'FME e qualsiasi sostegno finanziario fornito dagli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l'euro dovrebbero essere interamente rimborsati dal Comitato di risoluzione unico con risorse proprie, inclusi i contributi dell'industria.
- 63) Dovrebbero essere stabilite norme adeguate per quanto riguarda il bilancio dell'FME e la revisione contabile interna ed esterna dei suoi conti. I rendiconti finanziari e i conti dell'FME dovrebbero essere verificati e certificati da revisori esterni indipendenti, poiché l'FME è un attore dei mercati finanziari. Inoltre, un collegio di revisori indipendente dovrebbe essere incaricato di controllare e sottoporre a revisione la contabilità dell'FMI, nonché di garantire l'osservanza delle norme, le prestazioni e la corretta gestione dei rischi dell'FME. Esso dovrebbe altresì provvedere al controllo e al riesame dei processi di revisione interna ed esterna dell'FME.
- 64) I poteri dei revisori esterni indipendenti e del collegio dei revisori non pregiudicano i poteri della Corte dei conti europea di cui all'articolo 287 del TFUE.

- 65) All'FME si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell'Unione europea allegato al TUE e al TFUE. Il presidente del consiglio dei governatori e in particolare i governatori, i governatori supplenti, gli amministratori e gli amministratori supplenti dovrebbero, in quanto rappresentanti dei membri dell'FME, godere dei privilegi e delle immunità concessi in virtù dell'articolo 10 di detto protocollo.
- 66) Per consentire all'FME di svolgere i compiti attualmente svolti dal MES come pure i suoi nuovi compiti, è opportuno prevedere misure transitorie, in particolare per quanto riguarda il direttore generale, il comitato di gestione e il personale attualmente impiegato in forza di un contratto concluso con il MES. Tali misure dovrebbero riguardare anche i cittadini di paesi terzi attualmente impiegati dal MES. Gli accordi contrattuali esistenti dovrebbero continuare ad applicarsi al personale impiegato dal MES prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Il personale assunto dall'FME, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, è soggetto allo statuto dei funzionari, al regime applicabile agli altri agenti e alle modalità di applicazione.
- 67) A tutela della riservatezza dei lavori dell'FME, è opportuno vincolare all'obbligo di rispetto del segreto professionale, anche dopo la cessazione dalle funzioni, i membri dei suoi organi direttivi e il suo personale, comprese le persone che svolgono compiti dell'FME nell'ambito di un regime di scambio o di distacco da un membro dell'FME. A tal fine è opportuno istituire un codice di condotta.
- 68) L'obbligo della riservatezza dovrebbe applicarsi anche agli osservatori invitati a partecipare alle riunioni del consiglio dei governatori e ai partecipanti alle riunioni degli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l'euro. Per poter svolgere le funzioni attribuitegli dal presente regolamento, l'FME dovrebbe essere autorizzato, a determinate condizioni, a scambiare informazioni con i suoi membri, altre autorità e altri organi dell'Unione e determinate autorità nazionali.
- 69) Al fine di conseguire i propri obiettivi, l'FME dovrebbe cooperare con le istituzioni e gli altri organi, uffici o agenzie dell'Unione, come pure con i paesi terzi che forniscono assistenza finanziaria ai membri dell'FME. L'FME dovrebbe inoltre essere autorizzato a cooperare con le organizzazioni o i soggetti internazionali aventi particolari responsabilità in settori attinenti alle sue attività, tra cui l'FMI e le banche centrali.
- 70) L'FME dovrebbe essere soggetto alle norme dell'Unione in materia di accesso del pubblico ai documenti. Nel valutare i motivi per rifiutare l'accesso a un documento di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵, l'FME dovrebbe tenere in debita considerazione l'esigenza di tutelare la riservatezza delle deliberazioni del consiglio dei governatori, del consiglio di amministrazione, dei rispettivi comitati, del comitato di gestione e del collegio dei revisori, la contabilità dell'FME e la stabilità del sistema finanziario della zona euro, di un membro dell'FME o di uno Stato membro partecipante, secondo quanto definito all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, come pure la riservatezza delle relazioni internazionali, finanziarie, monetarie o economiche.
- 71) In futuro all'FME potrebbero essere conferiti anche nuovi strumenti finanziari, ad esempio per sostenere le iniziative politiche relative alla creazione di una funzione di stabilizzazione. Tale funzione è destinata ad attenuare gli effetti di gravi shock asimmetrici. A tal fine, essa attiverebbe rapidamente risorse anticicliche in modo

²⁵ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

automatico, nel rispetto dei criteri di ammissibilità definiti preventivamente. L'FME potrebbe sostenere l'attuazione di tale funzione mediante l'organizzazione e la messa a disposizione dei necessari finanziamenti sui mercati associati all'attivazione della funzione.

- 72) Una possibile forma di sostegno da parte dell'FME a una funzione di stabilizzazione potrebbe essere la concessione, al momento dell'attivazione, di prestiti al membro dell'FME beneficiario. I prestiti erogati dall'FME potrebbero essere forniti senza condizionalità mentre l'attivazione della funzione di stabilizzazione sarebbe subordinata al rispetto di criteri predefiniti di ammissibilità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE I FONDO MONETARIO EUROPEO

Articolo 1

Istituzione

1. Il presente regolamento istituisce il Fondo monetario europeo ("FME").
2. Lo statuto dell'FME figura nell'allegato del presente regolamento e ne costituisce parte integrante.

Articolo 2

Successione al meccanismo europeo di stabilità e sostituzione dello stesso.

1. L'FME sostituisce il meccanismo europeo di stabilità ("MES"), al quale subentra anche nella sua posizione giuridica e del quale assume tutti i diritti e gli obblighi. Il processo è completato alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento o alla data del consenso del MES, se posteriore.
2. Le nomine e i mandati esistenti del MES sono mantenuti, per il restante periodo del mandato, nell'ambito dell'FME.

PARTE II RUOLO DEL CONSIGLIO E RESPONSABILITÀ

Titolo I

Ruolo del Consiglio

Articolo 3

Ruolo del Consiglio

1. Le decisioni adottate dal consiglio dei governatori conformemente all'articolo 8, paragrafo 6, all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 10, all'articolo 11, paragrafi 4, 5 e 6, all'articolo 13, paragrafi 2 e 4, all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, all'articolo 15, paragrafi 1 e 2, all'articolo 19, paragrafi 1 e 4, all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, all'articolo 18, paragrafi 1 e 3, all'articolo 22, paragrafi 4 e 5, e all'articolo 23, paragrafo 1, dello statuto

dell'FME, le decisioni concernenti gli accordi sullo strumento di assistenza finanziaria adottate dal consiglio dei governatori a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, dello statuto dell'FME e le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 4, dell'articolo 15, paragrafo 4, dell'articolo 19, paragrafo 5, dell'articolo 16, paragrafo 4, dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'articolo 18, paragrafo 5, e dell'articolo 23, paragrafo 3, dello statuto dell'FME sono trasmesse al Consiglio subito dopo la loro adozione, insieme alle motivazioni su cui sono basate. Esse possono entrare in vigore solo previa approvazione del Consiglio.

2. Qualora le circostanze richiedano di fornire con urgenza sostegno alla stabilità a un membro dell'FME, conformemente all'articolo 16, le decisioni possono essere adottate con procedura d'urgenza. In tal caso, la decisione adottata dal consiglio dei governatori o dal consiglio di amministrazione è trasmessa al Consiglio subito dopo la sua adozione, insieme alle motivazioni su cui è basata. Su richiesta del presidente, il Consiglio discute della decisione entro 24 ore dalla sua trasmissione. Il Consiglio può opporsi alla decisione. In tal caso, può adottare una decisione diversa sulla questione oppure rinviare la questione al consiglio dei governatori affinché prenda un'altra decisione.

Anche il consiglio dei governatori può ricorrere alla procedura d'urgenza per la decisione a norma dell'articolo 22, paragrafi 4 e 5, e dell'articolo 23, paragrafo 1.

3. Il Consiglio adduce i motivi per cui esercita i poteri di cui al paragrafo 1 se non approva una decisione o per cui esercita i poteri di cui al paragrafo 2 se si oppone a una decisione. Ogni nuova decisione che il consiglio dei governatori o il consiglio di amministrazione può adottare sulla stessa questione rispetta le motivazioni addotte dal Consiglio.

4. Se il Consiglio delibera in conformità dei paragrafi 1 o 2, e ad eccezione delle decisioni adottate a norma degli articoli da 22 a 23 dello statuto, i voti dei membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta non è l'euro sono sospesi. Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, del TFUE. Il presidente del consiglio dei governatori può partecipare alle riunioni del Consiglio.

Articolo 4

Pubblicazione

Le decisioni adottate dal consiglio dei governatori e approvate dal Consiglio a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Titolo II

Responsabilità

Articolo 5

Responsabilità nei confronti del Parlamento europeo e del Consiglio

1. L'FME risponde al Parlamento europeo e al Consiglio dell'esercizio delle sue funzioni.
2. L'FME presenta su base annuale al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sullo svolgimento dei suoi compiti, insieme ai conti annuali e al rendiconto finanziario. Il direttore generale trasmette tali documenti al Parlamento europeo e al Consiglio, che possono entrambi procedere su questa base a un dibattito generale.

3. Il direttore generale può, su richiesta del Parlamento europeo o di propria iniziativa, essere ascoltato dalle commissioni competenti del Parlamento europeo in merito allo svolgimento dei compiti dell'FME.

4. L'FME risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni ad esso rivolte dal Parlamento europeo o dal Consiglio conformemente alle proprie procedure.

5. Su richiesta, il direttore generale procede a discussioni orali riservate a porte chiuse con il presidente e i vicepresidenti delle competenti commissioni del Parlamento europeo riguardo ai suoi compiti, comprese la valutazione dell'impatto sociale, l'attuazione del sostegno alla stabilità finanziaria e la concessione di linee di credito o la previsione di garanzie a sostegno del Comitato di risoluzione unico. Tra il Parlamento europeo e l'FME è concluso un accordo che definisce le modalità dettagliate di organizzazione di tali discussioni al fine di garantire l'assoluta riservatezza.

Articolo 6

Responsabilità nei confronti dei parlamenti nazionali

1. Allorché presenta la relazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, l'FME la trasmette contemporaneamente e direttamente ai Parlamenti nazionali dei membri dell'FME e degli Stati membri partecipanti quali definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013. I parlamenti nazionali possono inviare le loro osservazioni motivate su tale relazione all'FME.

2. I parlamenti nazionali degli Stati membri di cui al paragrafo 1 possono chiedere all'FME di rispondere per iscritto a eventuali osservazioni o quesiti da essi sottoposti all'FME con riferimento ai compiti che gli sono attribuiti.

3. Il parlamento nazionale di un membro dell'FME può invitare il direttore generale a partecipare a uno scambio di opinioni in merito ai progressi compiuti per quanto riguarda l'attuazione del sostegno alla stabilità finanziaria.

PARTE III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7

Riferimenti nella normativa dell'Unione

I riferimenti al meccanismo europeo di stabilità o al MES negli atti del diritto dell'Unione si intendono fatti al Fondo monetario europeo o all'FME.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 6.12.2017
COM(2017) 827 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di regolamento del Consiglio

sull'istituzione del Fondo monetario europeo

STATUTO DEL FONDO MONETARIO EUROPEO

PARTE I

MEMBRI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Status giuridico del Fondo monetario europeo (FME)

L'FME ha personalità giuridica. Esso gode in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni. In particolare, esso può acquisire e alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

Articolo 2

Membri

1. I membri dell'FME sono gli Stati membri la cui moneta è l'euro.
2. Uno Stato membro la cui moneta non è l'euro diventa membro dell'FME a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione del Consiglio a norma dell'articolo 140, paragrafo 2, TFUE che abroga la sua deroga all'adozione dell'euro. Esso diventa membro dell'FME alle stesse condizioni applicate ai membri già effettivi.
3. L'esercizio da parte dei membri dell'FME di tutti i diritti conferiti loro dal presente regolamento, inclusi i diritti di voto, è subordinato alla sottoscrizione del loro apporto di capitale autorizzato.
4. Il nuovo membro dell'FME riceve quote dell'FME in cambio del proprio apporto di capitale, calcolato conformemente al modello di contribuzione di cui all'articolo 14.

Articolo 3

Obiettivo e compiti

1. L'FME contribuisce a salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro, nonché la stabilità finanziaria degli "Stati membri partecipanti" ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013.
2. Ai fini del conseguimento del suo obiettivo, l'FME:
 - a) mobilita fondi e fornisce sostegno alla stabilità nel rispetto di condizioni politiche rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto, a beneficio dei suoi membri che già si trovino o rischiano di trovarsi in gravi problemi finanziari, se indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso o quella dei suoi membri;
 - b) fornisce linee di credito o prevede garanzie a sostegno del Comitato di risoluzione unico istituito a norma del regolamento (UE) n. 806/2014 per tutti i compiti che gli sono affidati.

PARTE II
ORGANIZZAZIONE E PROCESSO DECISIONALE

Articolo 4

Struttura e regole di voto

1. L'FME è dotato di un consiglio dei governatori e di un consiglio di amministrazione, nonché di un direttore generale e dell'altro personale ritenuto necessario. I governatori, gli amministratori e i rispettivi supplenti esercitano le loro funzioni senza remunerazione da parte dell'FME.
2. Le decisioni del consiglio dei governatori e del consiglio di amministrazione sono adottate all'unanimità, a maggioranza qualificata rafforzata, a maggioranza qualificata o a maggioranza semplice, conformemente alle disposizioni del presente regolamento. Per tutte le decisioni è necessaria la presenza di un quorum di due terzi dei membri dell'FME aventi diritto di voto che rappresentino almeno i due terzi dei diritti di voto.
3. Le astensioni di membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle decisioni per le quali è richiesta l'unanimità.
4. Per l'adozione di una decisione a maggioranza qualificata rafforzata è necessario l'85% dei voti espressi.
5. Per l'adozione di una decisione a maggioranza qualificata è necessario l'80% dei voti espressi.
6. Per l'adozione di una decisione a maggioranza semplice è necessaria la maggioranza dei voti espressi.
7. Il numero dei diritti di voto di ciascun membro dell'FME, esercitati dal suo rappresentante in seno al consiglio dei governatori o al consiglio di amministrazione, è pari al numero di quote assegnate a tale membro a valere sul totale di capitale autorizzato del Fondo.
8. In caso di mancato pagamento, da parte di un membro dell'FME, di una qualsiasi parte dell'importo da esso dovuto a titolo degli obblighi contratti in relazione a quote da versare o a richiami di capitale ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 del presente statuto, o in relazione al rimborso dell'assistenza finanziaria ai sensi dell'articolo 16 o 17 del presente statuto, detto membro dell'FME non potrà esercitare i propri diritti di voto per l'intera durata di tale inadempienza. Le soglie di voto sono ricalcolate di conseguenza.

Articolo 5

Consiglio dei governatori

1. Ogni membro dell'FME nomina un governatore e un governatore supplente. Tali nomine sono revocabili in qualsiasi momento. Il governatore è un membro del governo di detto membro dell'FME, responsabile delle finanze. Il governatore supplente è pienamente abilitato ad agire a nome del governatore in caso di assenza di quest'ultimo.
2. Il presidente del consiglio dei governatori ("il presidente") è il presidente dell'Eurogruppo di cui al protocollo n. 14 sull'Eurogruppo allegato al TUE e al TFUE. Il consiglio dei governatori elegge fra i suoi membri un vicepresidente per una durata di due anni. Il mandato del vicepresidente è rinnovabile. Una nuova elezione è organizzata senza indugio se il titolare non soddisfa più il requisito di cui al paragrafo 1.

3. Un membro della Commissione e il presidente della Banca centrale europea (BCE) partecipano alle riunioni del consiglio dei governatori in qualità di membri senza diritto di voto.

4. Anche i rappresentanti di Stati membri la cui moneta non è l'euro che partecipano su base ad hoc, a fianco dell'FME, a un'operazione di sostegno alla stabilità prestata a Stati membri la cui moneta è l'euro sono invitati a partecipare, in qualità di osservatori, alle riunioni del consiglio dei governatori in cui saranno discussi tale sostegno alla stabilità e la relativa sorveglianza.

5. Il consiglio dei governatori può invitare altre persone, compresi i rappresentanti di Stati membri la cui moneta non è l'euro per fini diversi da quelli di cui al paragrafo 4, istituzioni o organizzazioni a partecipare a determinate riunioni in qualità di osservatori.

6. Il consiglio dei governatori adotta all'unanimità le seguenti decisioni previste dal presente statuto:

a) aumentare o diminuire la capacità di prestito minima, conformemente all'articolo 8, paragrafo 6;

b) effettuare richiami di capitale, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1;

c) aumentare il capitale autorizzato, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1;

d) tener conto di un eventuale aggiornamento dello schema di sottoscrizione del capitale della BCE e delle modifiche da apportare al modello di contribuzione per la sottoscrizione del capitale autorizzato dell'FME, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4;

e) approvare le modifiche nella ripartizione del capitale tra i membri dell'FME e nel calcolo di tale ripartizione in conseguenza diretta dell'adesione di uno Stato membro in qualità di nuovo membro dell'FME, conformemente all'articolo 11, paragrafo 3;

f) confermare o rivedere le condizioni per la concessione di linee di credito o la previsione di garanzie a sostegno del Comitato di risoluzione unico e decidere di aumentare il massimale per il sostegno a tale Comitato, conformemente all'articolo 22, paragrafo 5;

g) adottare le modalità e condizioni finanziarie per la concessione di linee di credito o la previsione di un massimale per le garanzie a sostegno del Comitato di risoluzione unico, conformemente all'articolo 22, paragrafo 5, e all'articolo 23, paragrafo 1.

7. Il consiglio dei governatori adotta a maggioranza qualificata rafforzata le seguenti decisioni previste dal presente statuto:

a) fornire sostegno alla stabilità ai membri dell'FME, comprese le condizioni politiche stabilite nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 13, paragrafo 3, e determinare la scelta degli strumenti, nonché le modalità e condizioni finanziarie, conformemente agli articoli da 14 a 18;

b) chiedere alla Commissione di negoziare, di concerto con la BCE, le condizioni di politica economica cui è subordinata ogni operazione di assistenza finanziaria, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3;

c) modificare la politica e gli orientamenti per la fissazione dei tassi di interesse dovuti per l'assistenza finanziaria, conformemente all'articolo 20.

8. Il consiglio dei governatori adotta a maggioranza qualificata le seguenti decisioni previste dal presente statuto:

- a) stabilire le modalità tecniche dettagliate per l'adesione di uno Stato membro all'FME;
- b) eleggere il vicepresidente, a norma del paragrafo 2;
- c) compilare l'elenco delle attività incompatibili con le funzioni di amministratore o amministratore supplente, conformemente all'articolo 6, paragrafo 8;
- d) adottare l'elenco ristretto di candidati per la posizione di direttore generale e chiedere alla Corte di giustizia la rimozione di quest'ultimo, conformemente all'articolo 7;
- e) redigere il regolamento interno dell'FME;
- f) determinare altri fondi, in conformità dell'articolo 27;
- g) decidere le azioni da adottare per recuperare l'importo dovuto da un membro dell'FME, conformemente all'articolo 28, paragrafi 2 e 3;
- h) approvare i conti annuali e la relazione annuale dell'FME, rispettivamente in conformità agli articoli 31 e 32;
- i) approvare i revisori esterni, conformemente all'articolo 34;
- j) nominare i membri del collegio dei revisori, conformemente all'articolo 35, paragrafo 1;
- k) decidere in merito alla lingua di lavoro dell'FME, conformemente all'articolo 47.

9. Il presidente convoca e presiede le riunioni del consiglio dei governatori. Il vicepresidente presiede tali riunioni nei casi in cui il presidente non può parteciparvi.

Articolo 6

Consiglio di amministrazione

1. Ogni governatore nomina un amministratore e un amministratore supplente tra persone dotate di elevata competenza in campo economico e finanziario. Tali nomine sono revocabili in qualsiasi momento. Gli amministratori supplenti sono pienamente abilitati ad agire a nome dell'amministratore in caso di assenza di quest'ultimo.

Ogni amministratore e amministratore supplente dedica alle attività dell'FME il tempo e l'attenzione dovuti. Nel corso del mandato presso l'FME e per un periodo di sei mesi successivo alla scadenza del mandato, l'amministratore o l'amministratore supplente non può esercitare le attività stabilite dal consiglio dei governatori conformemente al paragrafo 8.

2. La Commissione può nominare un membro senza diritto di voto. La BCE può nominare un osservatore.

3. Anche i rappresentanti di Stati membri la cui moneta non è l'euro che partecipano su base ad hoc, a fianco dell'FME, a un'operazione di sostegno alla stabilità e di assistenza a Stati membri la cui moneta è l'euro sono invitati a partecipare, in qualità di osservatori, alle riunioni del consiglio di amministrazione in cui saranno discussi tale assistenza finanziaria e la relativa sorveglianza.

4. Il consiglio dei governatori può invitare altre persone, compresi i rappresentanti di Stati membri la cui moneta non è l'euro per fini diversi da quelli di cui al paragrafo 3, istituzioni o organizzazioni a partecipare a determinate riunioni in qualità di osservatori.

5. Il consiglio di amministrazione adotta le proprie decisioni a maggioranza qualificata, salvo disposizione contraria del presente statuto.

6. Fatti salvi i poteri del consiglio dei governatori di cui all'articolo 5, il consiglio di amministrazione provvede affinché l'FME sia gestito in conformità al presente regolamento e al regolamento interno dell'FME.

7. Qualsiasi vacanza in seno al consiglio di amministrazione è immediatamente coperta in conformità del paragrafo 1.

8. Il consiglio dei governatori stabilisce quali attività sono incompatibili con le funzioni di amministratore o di amministratore supplente.

Articolo 7

Direttore generale

1. Il direttore generale è nominato sulla base del merito dal Consiglio, che lo seleziona tra candidati aventi la nazionalità di un membro dell'FME, dotati di esperienza internazionale pertinente e di un elevato livello di abilità, conoscenza e competenza in campo economico e finanziario.

Il consiglio dei governatori redige un elenco ristretto di candidati per la posizione di direttore generale. Esso si impegna a rispettare il principio dell'equilibrio di genere.

Il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, nomina il direttore generale. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al voto.

Il direttore generale svolge un lavoro a tempo pieno. Inoltre, può ricoprire il ruolo di amministratore delegato del fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF). Il direttore generale non ricopre un altro incarico a livello nazionale, dell'Unione o internazionale e non può esercitare la funzione di governatore o amministratore, né di governatore supplente o amministratore supplente.

2. Il mandato del direttore generale è di cinque anni. Tale mandato è rinnovabile una volta. Il direttore generale rimane in carica fino alla nomina del suo successore. Se il direttore generale non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni o ha commesso una colpa grave, la Corte di giustizia può, su richiesta del consiglio dei governatori e dopo aver informato il Parlamento europeo, adottare una decisione per rimuoverlo dall'incarico.

3. Il direttore generale presiede le riunioni del consiglio di amministrazione e partecipa alle riunioni del consiglio dei governatori.

4. Il direttore generale è il capo del personale dell'FME ed è responsabile dell'organizzazione, della nomina e del licenziamento del personale in conformità all'articolo 39 del presente statuto.

5. Il direttore generale è il rappresentante legale dell'FME.

Fatti salvi l'articolo 13, paragrafo 4, l'articolo 14, paragrafo 3, l'articolo 15, paragrafo 3, l'articolo 16, paragrafo 3, l'articolo 17, paragrafo 3, l'articolo 18, paragrafo 4, e l'articolo 23, paragrafo 2, l'FME è validamente rappresentato nelle interazioni con terzi:

a) dal direttore generale o, in sua assenza, da due membri del comitato di gestione che agiscono congiuntamente e

b) da qualsiasi persona che agisca entro i limiti dei poteri specifici delegati dal direttore generale.

6. Il direttore generale gestisce gli affari correnti dell'FME sotto la direzione del consiglio di amministrazione ed è assistito da un comitato di gestione.

Il comitato di gestione è composto dal direttore generale, che lo presiede, e dagli altri membri del personale dell'FME che il direttore generale designa di volta in volta.

CAPITALE E CAPACITÀ DI PRESTITO

Articolo 8

Capitale autorizzato iniziale e capacità di prestito

1. Il capitale autorizzato iniziale dell'FME ammonta a 704 798,7 milioni di EUR. Esso è suddiviso in settemilioniquarantasettemilanovecentottantasette quote, aventi ognuna un valore nominale di 100 000 EUR, sottoscrivibili mediante il trasferimento del capitale del MES secondo il modello di contribuzione iniziale di cui alla tabella I e calcolate in conformità all'articolo 11 del presente Statuto. Le sottoscrizioni del capitale autorizzato iniziale sono stabilite nella tabella II.

2. Il capitale autorizzato iniziale dell'FME è composto da quote versate e quote richiamabili. Il valore nominale aggregato totale iniziale delle quote versate ammonta a 80 548,4 milioni di EUR. Le quote di capitale autorizzato inizialmente sottoscritte sono emesse alla pari. Le altre quote sono emesse alla pari.

3. Le quote di capitale autorizzato non sono in alcun modo gravate da oneri, pegni ed ipoteche e non sono trasferibili, fatta eccezione per i trasferimenti conseguenti alla rimodulazione del modello di contribuzione di cui all'articolo 11, paragrafo 5, del presente statuto, nella misura necessaria a garantire che la ripartizione delle quote corrisponda al modello modificato.

4. La responsabilità di ciascun membro dell'FME è in ogni caso limitata alla sua quota di capitale autorizzato al relativo prezzo di emissione. Nessun membro dell'FME può essere considerato responsabile, in virtù della sua appartenenza al Fondo, degli obblighi da questo contratti. Il fatto che un membro dell'FME soddisfi le condizioni per beneficiare o benefici dell'assistenza finanziaria del Fondo non influisce sul suo obbligo di contribuire al capitale autorizzato in conformità del presente regolamento.

5. Il bilancio dell'Unione non risponde per le spese o le perdite dell'FME.

6. La capacità di prestito iniziale dell'FME non è inferiore a 500 000 milioni di EUR. In qualsiasi momento la somma di tutti gli impegni finanziari dell'FME non supera la capacità di prestito minima. Il consiglio dei governatori può decidere di aumentare la capacità di prestito. In casi eccezionali debitamente motivati il consiglio dei governatori può anche ridurre la capacità di prestito a titolo provvisorio se ciò è necessario al fine di assicurare che l'FME sia in grado di svolgere le sue funzioni.

Articolo 9

Richiami di capitale

1. Il consiglio dei governatori può richiamare in qualsiasi momento il capitale autorizzato non versato e fissare un congruo termine per il relativo pagamento da parte dei membri dell'FME.
2. Il consiglio di amministrazione può richiamare il capitale autorizzato non versato mediante una decisione adottata a maggioranza semplice volta a ripristinare il livello del capitale versato ove quest'ultimo, per effetto dell'assorbimento di perdite, sia sceso al di sotto del livello stabilito all'articolo 8, paragrafo 2, del presente statuto, che può essere modificato dal consiglio dei governatori secondo la procedura prevista all'articolo 10 del presente statuto, e può fissare un congruo termine per il relativo pagamento da parte dei membri dell'FME.
3. Il direttore generale richiama in tempo utile il capitale autorizzato non versato se necessario per evitare che l'FME risulti inadempiente rispetto a eventuali obblighi di pagamento, programmati o di altro tipo, nei confronti dei propri creditori. Il direttore generale informa il consiglio di amministrazione e il consiglio dei governatori di tali richiami. Qualora sia rilevata un'eventuale carenza di fondi nelle disponibilità dell'FME, il direttore generale effettua tale richiamo o tali richiami di capitale quanto prima possibile, al fine di garantire che l'FME disponga di fondi sufficienti per onorare la totalità dei pagamenti dovuti ai creditori alla scadenza prevista. Entro sette giorni dal ricevimento della richiesta, i membri dell'FME si impegnano incondizionatamente e irrevocabilmente a versare il capitale richiamato dal direttore generale a norma del presente paragrafo.
4. I membri dell'FME provvedono in tempo utile a tutti i versamenti di capitale richiamato.
5. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità e le condizioni particolareggiate applicabili ai richiami di capitale a norma del presente articolo.

Articolo 10

Aumenti di capitale

1. Il consiglio dei governatori può decidere di aumentare il capitale autorizzato dell'FME di cui all'articolo 11. Le nuove quote sono assegnate ai membri dell'FME in conformità al modello di contribuzione di cui all'articolo 11.
2. Nel caso in cui uno Stato membro dell'Unione europea diventi un nuovo membro dell'FME, il capitale autorizzato del Fondo è automaticamente aumentato moltiplicando gli importi pro quota esistenti in detto momento per il rapporto, nell'ambito del modello di contribuzione modificato di cui all'articolo 11 del presente statuto, tra la ponderazione assegnata al nuovo membro dell'FME e quella assegnata ai membri dell'FME esistenti.

Articolo 11

Modello di contribuzione

1. Il modello di contribuzione cui si conformano i membri dell'FME che sono Stati membri la cui moneta è l'euro per sottoscrivere il capitale autorizzato dell'FME, fatti salvi i paragrafi 2 e 3, è basato sullo schema di sottoscrizione del capitale della BCE da parte delle banche

centrali nazionali dei membri dell'FME, ai sensi dell'articolo 29 del protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea ("lo statuto del SEBC") allegato al TUE e al TFUE.

2. Il modello di contribuzione iniziale per la sottoscrizione del capitale autorizzato dell'FME è stabilito nella tabella I acclusa al presente statuto.

3. Il modello di contribuzione iniziale per la sottoscrizione del capitale autorizzato dell'FME è modificato:

a) quando uno Stato membro aderisce come nuovo membro dell'FME, con conseguente aumento automatico del capitale autorizzato; oppure

b) alla scadenza del dodicesimo anno quale termine per la correzione temporanea applicabile a un membro dell'FME ai sensi dell'articolo 44.

4. Il consiglio dei governatori può decidere di tener conto di eventuali aggiornamenti dello schema di sottoscrizione del capitale della BCE di cui al paragrafo 1 quando il modello di contribuzione è modificato ai sensi del paragrafo 3.

5. In caso di modifica del modello di contribuzione per la sottoscrizione del capitale autorizzato dell'FME, i membri del Fondo trasferiscono fra di loro il capitale autorizzato nella misura necessaria ad assicurare che la sua distribuzione corrisponda al modello modificato.

6. Il consiglio di amministrazione adotta tutte le altre misure necessarie per garantire l'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

PARTE IV

OPERAZIONI DI SOSTEGNO ALLA STABILITÀ DELL'FME

Titolo I

Principi in materia di operazioni di stabilità dell'FME

Articolo 12

Principi

1. Ove indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro o degli Stati membri che vi appartengono, l'FME può fornire a un proprio membro un sostegno alla stabilità mediante gli strumenti di cui agli articoli da 14 a 19, nel rispetto di condizioni politiche rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto. Tali condizioni politiche possono spaziare da un programma di aggiustamento macroeconomico a norma del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ al rispetto costante di condizioni di ammissibilità predefinite.

2. L'FME, il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri rispettano appieno l'articolo 152 TFUE e tengono conto delle norme e della prassi nazionali, nonché dell'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Di conseguenza, l'applicazione del presente regolamento non pregiudica il diritto di negoziare, concludere e applicare accordi collettivi o di intraprendere azioni collettive in conformità al diritto nazionale.

¹ Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).

Titolo II

Sostegno alla stabilità finanziaria per i membri dell'FME

Articolo 13

Procedura per la concessione del sostegno alla stabilità ai membri dell'FME

1. Un membro dell'FME può presentare domanda di sostegno alla stabilità al presidente del consiglio dei governatori. Tale domanda menziona lo strumento o gli strumenti di assistenza finanziaria da considerare. Una volta ricevuta la domanda, il presidente del consiglio dei governatori chiede alla Commissione di valutare, di concerto con la BCE:

a) l'esistenza di un rischio per la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso o dei suoi Stati membri, a meno che la BCE non abbia già presentato un'analisi a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del presente statuto;

b) la sostenibilità del debito pubblico;

c) le esigenze finanziarie effettive o potenziali del membro dell'FME interessato.

2. Sulla base della domanda del membro dell'FME e della valutazione di cui al paragrafo 1, il consiglio dei governatori può decidere di concedere, in linea di principio, il sostegno alla stabilità al membro dell'FME interessato, sotto forma di un dispositivo di assistenza finanziaria.

3. Se è adottata una decisione a norma del paragrafo 2, il consiglio dei governatori chiede alla Commissione, di concerto con la BCE e in collaborazione con l'FME, di negoziare con il membro dell'FME interessato un protocollo d'intesa che precisi le condizioni politiche cui è subordinato il dispositivo di assistenza finanziaria. Il contenuto del protocollo d'intesa riflette la gravità delle carenze da affrontare e lo strumento di assistenza finanziaria scelto. Il direttore generale dell'FME prepara nel contempo una proposta di accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria contenente le modalità e condizioni finanziarie, nonché la scelta degli strumenti, che dovrà essere adottata dal consiglio dei governatori.

Il protocollo d'intesa è pienamente conforme alle misure di coordinamento delle politiche economiche previste dal TFUE, in particolare a qualsiasi atto legislativo dell'Unione, compresi pareri, avvertimenti, raccomandazioni o decisioni indirizzate al membro dell'FME interessato, nonché al programma di aggiustamento macroeconomico che deve essere approvato dal Consiglio a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 472/2013. Esso è preceduto da una valutazione dell'impatto sociale.

4. La Commissione e l'FME firmano il protocollo d'intesa, previa verifica del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3 e approvazione del consiglio dei governatori.

5. Il protocollo d'intesa è reso pubblico.

6. Il consiglio di amministrazione approva l'accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che definisce gli aspetti finanziari del sostegno alla stabilità da concedere e, se del caso, le modalità di versamento della prima rata dell'assistenza stessa.

7. L'FME istituisce un idoneo sistema di avviso per garantire il tempestivo rimborso degli eventuali importi dovuti dal suo membro nell'ambito del sostegno alla stabilità.

8. La Commissione, di concerto con la BCE, sorveglia il rispetto delle condizioni politiche cui è subordinato il dispositivo di assistenza finanziaria.

Articolo 14

Assistenza finanziaria precauzionale dell'FME

1. Il consiglio dei governatori può decidere di concedere l'assistenza finanziaria precauzionale sotto forma di linea di credito condizionale precauzionale o sotto forma di linea di credito soggetta a condizioni rafforzate a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del presente statuto.

2. Le condizioni politiche cui è subordinata l'assistenza finanziaria precauzionale dell'FME sono precisate in dettaglio nel protocollo d'intesa, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3.

3. Le modalità e le condizioni finanziarie dell'assistenza finanziaria precauzionale dell'FME sono specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria precauzionale che deve essere firmato dal direttore generale.

4. Il consiglio di amministrazione adotta orientamenti particolareggiati inerenti alle modalità di attuazione dell'assistenza finanziaria precauzionale dell'FME.

5. Il consiglio di amministrazione, sulla base di una proposta del direttore generale e dopo aver ricevuto una relazione della Commissione in materia di sorveglianza a norma dell'articolo 13, paragrafo 8, decide a maggioranza qualificata rafforzata in merito al mantenimento della linea di credito.

6. Dopo che un membro dell'FME abbia già ottenuto fondi una prima volta per mezzo di un prestito o di un acquisto sul mercato primario, il consiglio di amministrazione decide a maggioranza qualificata rafforzata sulla base di una proposta del direttore generale e a seguito di una valutazione condotta dalla Commissione, di concerto con la BCE, se la linea di credito è ancora adeguata o se sia necessaria un'altra forma di assistenza finanziaria.

Articolo 15

Assistenza finanziaria per la ricapitalizzazione degli enti creditizi di un membro dell'FME

1. Il consiglio dei governatori può decidere di concedere assistenza finanziaria a un membro dell'FME ricorrendo a prestiti con l'obiettivo specifico di ricapitalizzare gli enti creditizi del medesimo membro dell'FME.

2. Le condizioni politiche cui è subordinata l'assistenza finanziaria per la ricapitalizzazione degli enti creditizi di un membro dell'FME sono stabilite nel protocollo d'intesa, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3.

3. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, le modalità e le condizioni dell'assistenza finanziaria finalizzata alla ricapitalizzazione degli enti creditizi di un membro dell'FME sono

specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che deve essere firmato dal direttore generale.

4. Il consiglio di amministrazione adotta orientamenti particolareggiati inerenti alle modalità di attuazione dell'assistenza finanziaria finalizzata alla ricapitalizzazione degli enti creditizi di un membro dell'FME.

5. Se del caso, il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale e dopo aver ricevuto una relazione della Commissione in materia di sorveglianza a norma dell'articolo 13, paragrafo 8, decide a maggioranza qualificata rafforzata in merito al versamento delle rate dell'assistenza finanziaria successive alla prima.

Articolo 16

Prestiti dell'FME

1. Il consiglio dei governatori può decidere di concedere assistenza finanziaria a un membro dell'FME sotto forma di prestito, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1.

2. Le condizioni politiche cui sono subordinati i prestiti dell'FME sono contenute in un programma di aggiustamento macroeconomico precisato in dettaglio nel protocollo d'intesa, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3.

3. Le modalità e le condizioni finanziarie di ogni prestito dell'FME sono specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che deve essere firmato dal direttore generale.

4. Il consiglio di amministrazione adotta orientamenti particolareggiati inerenti alle modalità di attuazione dei prestiti dell'FME.

5. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale e dopo aver ricevuto una relazione della Commissione in materia di sorveglianza conformemente all'articolo 13, paragrafo 8, decide a maggioranza qualificata rafforzata in merito al versamento delle rate dell'assistenza finanziaria successive alla prima.

Articolo 17

Meccanismo di sostegno al mercato primario

1. Al fine di ottimizzare l'efficienza in termini di costi dell'assistenza finanziaria, il consiglio dei governatori può decidere di adottare disposizioni per l'acquisto dei titoli emessi sul mercato primario da un membro dell'FME a norma dell'articolo 12, paragrafo 1.

2. Le condizioni politiche cui è subordinato il meccanismo di sostegno al mercato primario sono precisate in dettaglio nel protocollo d'intesa, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3.

3. Le modalità e le condizioni finanziarie per l'acquisto dei titoli sono specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che deve essere firmato dal direttore generale.

4. Il consiglio di amministrazione adotta orientamenti particolareggiati relativi alla procedura di attuazione del meccanismo di sostegno al mercato primario.

5. Il consiglio di amministrazione, sulla base di una proposta del direttore generale e dopo aver ricevuto una relazione della Commissione in materia di sorveglianza conformemente all'articolo 13, paragrafo 8, decide a maggioranza qualificata rafforzata in merito al versamento dell'assistenza finanziaria ad uno Stato membro beneficiario per mezzo di operazioni sul mercato primario.

Articolo 18

Meccanismo di sostegno al mercato secondario

1. Il consiglio dei governatori può decidere di adottare disposizioni per effettuare operazioni sui mercati secondari in relazione ai titoli di un membro dell'FME conformemente all'articolo 12, paragrafo 1.
2. Le decisioni relative agli interventi sul mercato secondario finalizzati a contrastare il contagio sono prese in base a un'analisi della BCE che riconosca l'esistenza di circostanze eccezionali sui mercati finanziari e di rischi che minacciano la stabilità finanziaria.
3. Le condizioni politiche cui è subordinato il meccanismo di sostegno al mercato secondario sono precisate in dettaglio nel protocollo d'intesa, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3.
4. Le modalità e le condizioni finanziarie relative alle operazioni sul mercato secondario sono specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che deve essere firmato dal direttore generale.
5. Il consiglio di amministrazione adotta orientamenti particolareggiati relativi alla procedura di attuazione del meccanismo di sostegno al mercato secondario.
6. Il consiglio di amministrazione, sulla base di una proposta del direttore generale, decide a maggioranza qualificata rafforzata l'avvio di operazioni sul mercato secondario.

Articolo 19

Strumento di ricapitalizzazione diretta degli enti creditizi

1. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, l'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), e l'articolo 27, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 806/2014, e gli articoli 56, 57 e 58 della direttiva 2014/59/UE, il consiglio dei governatori dell'FME può decidere di concedere assistenza finanziaria per la ricapitalizzazione diretta degli enti creditizi su richiesta di uno dei suoi membri. L'assistenza è destinata ai casi specifici in cui il settore finanziario del membro dell'FME sia in una situazione di difficoltà così grave da non poter essere risolta senza mettere in serio pericolo la sostenibilità di bilancio, a causa di un forte rischio di contagio dal settore finanziario allo Stato, o nel caso in cui altre alternative avrebbero l'effetto di mettere a repentaglio la continuità dell'accesso al mercato da parte del membro dell'FME interessato.
2. L'ente creditizio interessato è di rilevanza sistemica o rappresenta una grave minaccia per la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso o per il membro dell'FME richiedente.
3. Il membro dell'FME nel cui territorio è stabilito l'ente creditizio di cui al paragrafo 2 contribuisce, insieme all'FME, con un apporto di capitale di volume e qualità adeguati.
4. Il consiglio dei governatori adotta orientamenti particolareggiati inerenti alla procedura di attuazione dello strumento di ricapitalizzazione diretta degli enti creditizi.
5. Il consiglio di amministrazione approva la ricapitalizzazione. Se del caso, tale approvazione può essere subordinata a condizioni specifiche per l'ente beneficiario.

6. Gli impegni finanziari derivanti da decisioni adottate ai sensi del paragrafo 1 non superano l'importo complessivo di 60 000 milioni di EUR.

Titolo III

Politica relativa alla fissazione dei tassi di interesse e operazioni di assunzione di prestiti dell'FME

Articolo 20

Politica relativa alla fissazione dei tassi di interesse

1. Nel concedere un sostegno alla stabilità, fornire linee di credito o prevedere garanzie, l'FME persegue la completa copertura dei costi operativi e di finanziamento e vi include un margine adeguato.
2. Per tutti gli strumenti i costi sono specificati negli orientamenti sui tassi di interesse, che sono adottati dal consiglio dei governatori.
3. La politica di fissazione dei tassi di interesse può essere riesaminata dal consiglio dei governatori.

Articolo 21

Operazioni di assunzione di prestiti

1. L'FME ha la facoltà di raccogliere fondi attraverso l'emissione di strumenti finanziari o la conclusione di intese o accordi, finanziari o di altro tipo, con i propri membri, istituzioni finanziarie o altri terzi.
2. Le modalità delle operazioni di assunzione di prestiti sono definite dal direttore generale sulla base di orientamenti particolareggiati adottati dal consiglio di amministrazione.
3. L'FME si avvale di idonei strumenti di gestione del rischio, che sono periodicamente riesaminati dal consiglio di amministrazione.

PARTE V

SOSTEGNO AL COMITATO DI RISOLUZIONE UNICO

Articolo 22

Linea di credito o garanzie per il Comitato di risoluzione unico

1. Il sostegno finanziario al Comitato di risoluzione unico è fornito congiuntamente dall'FME e dagli Stati membri partecipanti ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013 la cui moneta non è l'euro, secondo modalità e condizioni equivalenti, mediante linee di credito o massimali per le garanzie sulle passività del Comitato di risoluzione unico, o entrambi.

Gli importi del sostegno fornito al Comitato di risoluzione unico conformemente al paragrafo 1 sono a carico dell'FME e degli Stati membri partecipanti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, secondo percentuali stabilite da un modello che il Comitato di risoluzione

unico deve trasmettere al momento della richiesta di sostegno. Al fine di determinare tale modello, il Comitato di risoluzione unico calcola i contributi straordinari ex post che sarebbe necessario raccogliere per rimborsare l'importo totale del sostegno, e aggrega i risultati rispettivamente a livello del territorio di tutti i membri dell'FME e al livello del territorio di ciascuno degli Stati membri partecipanti ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013 la cui moneta non è l'euro. Il Comitato di risoluzione unico effettua tale calcolo sulla base delle ultime informazioni disponibili ai fini dell'articolo 70 del regolamento (UE) n. 806/2014. Ai fini di tale calcolo il Comitato di risoluzione unico non applica l'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), dell'accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico.

2. L'importo cumulato degli impegni da liquidare derivanti dalle decisioni adottate a norma del paragrafo 1 è soggetto a un massimale iniziale di 60 000 milioni di EUR.

3. I fondi forniti al Comitato di risoluzione unico sono recuperati dal Comitato stesso a norma dell'articolo 73 del regolamento (UE) n. 806/2014.

4. Il consiglio dei governatori, di concerto con gli Stati membri partecipanti di cui al paragrafo 1:

a) adotta le modalità e le condizioni finanziarie del sostegno;

b) può decidere di aumentare il massimale di cui al paragrafo 2.

5. Qualora uno Stato membro la cui moneta non è l'euro diventi uno Stato membro partecipante ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013, tale Stato membro concorda, con l'FME e gli altri Stati membri partecipanti ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013 la cui moneta non è l'euro, se confermare o modificare, ove necessario, i termini e le condizioni di cui al paragrafo 4.

Qualora uno Stato membro la cui moneta non è l'euro diventi uno Stato membro partecipante ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013, il massimale iniziale di cui al paragrafo 3 aumenta nella stessa proporzione dell'innalzamento del livello-obiettivo che si verifica in conformità dell'articolo 69 del regolamento (UE) n. 806/2014 qualora uno Stato membro la cui moneta non è l'euro diventi uno Stato membro partecipante ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013.

6. Le modalità e le condizioni finanziarie di cui al paragrafo 4, lettera a), sono ulteriormente dettagliate in uno o più accordi sul dispositivo di assistenza finanziaria che devono essere conclusi tra il Comitato di risoluzione unico, da un lato, e l'FME e gli Stati membri partecipanti di cui al paragrafo 1, dall'altro.

7. Le decisioni relative all'utilizzo della linea di credito o alla fornitura di garanzie sulle passività del Comitato di risoluzione unico sono adottate al più tardi entro 12 ore dal ricevimento della richiesta del Comitato di risoluzione unico.

8. Se la richiesta del Comitato di risoluzione unico è relativa a un programma di risoluzione, lo stesso Comitato può, previa consultazione della Commissione, chiedere un sostegno prima dell'adozione di tale programma di risoluzione. In tal caso le decisioni relative all'utilizzo della linea di credito o alla fornitura di garanzie sulle passività del Comitato di risoluzione unico prendono effetto contemporaneamente all'entrata in vigore del programma di risoluzione.

Articolo 23

Regole che si applicano all'FME

1. Il consiglio dei governatori adotta le modalità e le condizioni finanziarie del sostegno dell'FME.
2. Il direttore generale:
 - a) firma l'accordo, successivamente all'approvazione da parte del consiglio di amministrazione;
 - b) ha il potere di decidere in merito all'utilizzo della linea di credito o alla fornitura di garanzie sulle passività del Comitato di risoluzione unico.
3. Il consiglio di amministrazione adotta orientamenti particolareggiati relativi alle modalità di attuazione delle linee di credito o delle garanzie dell'FME per il Comitato di risoluzione unico.

Articolo 24

Regole che si applicano agli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l'euro, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013

Prima che uno Stato membro la cui moneta non è l'euro diventi uno Stato membro partecipante ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013, lo Stato membro in questione fornisce linee di credito o garanzie a sostegno del Comitato di risoluzione unico a norma dell'articolo 22 del presente statuto, ferma restando l'adozione della decisione della BCE che stabilisce una cooperazione stretta tra la BCE e l'autorità nazionale competente di tale Stato membro a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013.

Tali Stati membri predispongono procedure per consentire l'attivazione di tali linee di credito e garanzie a norma dell'articolo 22 del presente statuto.

PARTE VI

GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 25

Politica di investimento

1. Il direttore generale attua una politica di investimento dell'FME improntata al principio di prudenza, atta a garantire la sua massima affidabilità creditizia, in conformità agli orientamenti adottati dal consiglio di amministrazione e da questo periodicamente riesaminati. L'FME è autorizzato ad utilizzare parte dei rendimenti del suo portafoglio di investimenti a copertura dei propri costi operativi ed amministrativi.
2. La gestione dell'FME è conforme ai principi della buona gestione delle finanze e dei rischi.

Articolo 26

Politica in materia di dividendi

1. Il consiglio di amministrazione può decidere, a maggioranza semplice, di distribuire un dividendo ai membri dell'FME ove l'ammontare del capitale versato e il fondo di riserva

superino il livello richiesto per garantire la capacità del Fondo di erogare prestiti e allorquando i proventi dell'investimento non siano necessari per sopperire alla carenza di fondi per rimborsare i creditori. I dividendi sono distribuiti in proporzione agli apporti di capitale, tenendo in considerazione l'eventualità di pagamento accelerato di cui all'articolo 44, paragrafo 3.

2. Fatti salvi l'articolo 8, paragrafo 6, e l'articolo 9, paragrafo 1, del presente statuto, e a condizione che l'FME non abbia prestato assistenza finanziaria a uno dei suoi membri, i proventi derivanti dall'investimento del capitale versato del Fondo sono restituiti ai suoi membri in proporzione ai rispettivi apporti di capitale, previa detrazione dei costi operativi.

3. Il direttore generale attua la politica in materia di dividendi per l'FME conformemente agli orientamenti adottati dal consiglio di amministrazione.

Articolo 27

Riserva e altri fondi

1. Il consiglio dei governatori istituisce un fondo di riserva e, se del caso, altri fondi.

2. Fatto salvo l'articolo 26 del presente statuto, i ricavi netti generati dalle operazioni dell'FME ed i proventi derivanti dalle sanzioni finanziarie irrogate ai membri del Fondo nell'ambito della procedura di sorveglianza multilaterale, della procedura per i disavanzi eccessivi e della procedura per gli squilibri macroeconomici istituite a norma dell'articolo 121, paragrafo 6, e dell'articolo 126 TFUE sono accantonati in un fondo di riserva.

3. Le risorse del fondo di riserva sono investite in conformità degli orientamenti adottati dal consiglio di amministrazione.

4. Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni eventualmente necessarie per l'istituzione, l'amministrazione e l'utilizzo di altri fondi.

Articolo 28

Copertura delle perdite

1. Le perdite che si verificano nel corso delle operazioni dell'FME sono imputate:

- a) in primo luogo, al fondo di riserva;
- b) in secondo luogo, al capitale versato; e
- c) infine, a un adeguato importo di capitale autorizzato non versato, che è richiamato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3.

2. Se un membro dell'FME non procede al pagamento da esso dovuto nell'ambito di un richiamo di capitale effettuato a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 o 3, un nuovo richiamo di capitale, di entità superiore, è rivolto a tutti i membri dell'FME al fine di garantire che al Fondo pervenga l'intero ammontare del capitale versato necessario. Dopo aver informato la Commissione, il consiglio dei governatori assume opportuni provvedimenti intesi a garantire che il membro dell'FME interessato saldi il proprio debito nei confronti del Fondo entro un termine ragionevole. Il consiglio dei governatori è autorizzato a richiedere il pagamento di interessi di mora sull'importo dovuto.

3. Quando un membro dell'FME salda il proprio debito nei confronti del Fondo ai sensi del paragrafo 2, il capitale eccedente è rimborsato agli altri membri dell'FME secondo le regole adottate dal consiglio dei governatori.

PARTE VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 29

Bilancio

1. L'FME è dotato di un bilancio autonomo autofinanziato che non fa parte del bilancio dell'Unione.
2. L'esercizio finanziario dell'FME inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 30

Formazione del bilancio

1. Il direttore generale redige un bilancio amministrativo per ogni esercizio finanziario e lo presenta al consiglio di amministrazione entro e non oltre il 15 novembre dell'esercizio finanziario precedente.

Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio amministrativo entro e non oltre il 15 dicembre dell'esercizio finanziario precedente.

2. Il bilancio annuale, approvato dal consiglio di amministrazione, è presentato al consiglio dei governatori nel corso della sua riunione annuale successiva.

Articolo 31

Conti annuali

1. Il consiglio di amministrazione tiene la contabilità annuale dell'FME e ne redige i conti annuali, nonché il rendiconto trimestrale e il conto profitti e perdite, espressi in euro, in conformità con i principi contabili generalmente accettati e le convenzioni contabili aggiuntive richieste dal consiglio di amministrazione e approvate dal collegio dei revisori.

2. Nella contabilità interna l'FME tiene conti separati per le sue attività svolte a norma dell'articolo 19 del presente statuto, in conformità con i principi contabili generalmente accettati e con le convenzioni contabili aggiuntive adottate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

3. I conti dell'FME sono oggetto di revisione secondo principi di revisione contabile generalmente accettati almeno una volta all'anno in conformità dell'articolo 34 del presente statuto.

4. Il consiglio dei governatori approva i conti annuali dell'FME.

5. Il direttore generale distribuisce ai membri dell'FME un rendiconto trimestrale della sua posizione finanziaria e un conto profitti e perdite che illustri i risultati delle operazioni dell'FME.

Articolo 32

Bilancio di esercizio e relazione annuale

1. Il consiglio di amministrazione elabora il bilancio di un determinato esercizio finanziario entro il 31 marzo dell'anno successivo in forma di stato patrimoniale, conto profitti e perdite e relative note integrative. Le note integrative contengono una sintesi delle voci dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite pertinenti alle attività svolte nel quadro dello strumento di ricapitalizzazione diretta degli enti, estratta dai conti di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

2. Il direttore generale redige una relazione annuale per ciascun esercizio finanziario e la presenta al consiglio dei governatori per approvazione in occasione della sua riunione annuale.

La relazione annuale comprende:

- a) una descrizione delle politiche e delle attività dell'FME;
- b) il bilancio di esercizio dell'esercizio finanziario pertinente;
- c) la relazione dei revisori esterni concernente la loro revisione del bilancio di esercizio a norma dell'articolo 34; e
- d) la relazione del collegio dei revisori concernente il bilancio di esercizio a norma dell'articolo 35.

5. Una volta approvata dal consiglio dei governatori, la relazione annuale è pubblicata nel sito web dell'FME.

Articolo 33

Revisione interna

È istituita una funzione di revisione interna conforme agli standard internazionali.

Articolo 34

Revisione esterna

1. I conti dell'FME sono oggetto di revisione da parte di revisori esterni indipendenti, approvati dal consiglio dei governatori per un mandato di tre anni e scelti tra imprese di revisione contabile di fama internazionale, abilitati e soggetti al controllo pubblico in conformità della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio².

È prevista una rotazione obbligatoria dell'impresa di revisione contabile ogni sei anni.

² Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

2. I revisori esterni indipendenti sono responsabili della certificazione dei bilanci annuali e hanno pieni poteri per esaminare tutti i libri contabili e i conti dell'FME e ottengono informazioni complete sulle sue operazioni.

Articolo 35

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da cinque membri nominati dal consiglio dei governatori per un mandato non rinnovabile di tre anni e si compone come segue:

a) due membri proposti dal presidente;

b) due membri designati dalle istituzioni superiori di controllo di due membri dell'FME, uno appartenente al gruppo costituito dalla metà dei membri dell'FME, arrotondato per difetto al numero intero, che detiene il numero maggiore di quote del Fondo, e l'altro appartenente al gruppo dei membri dell'FME restanti, secondo un sistema di rotazione che segue l'ordine alfabetico dei nomi in inglese dei membri dell'FME in ciascun gruppo, come stabilito nella tabella I del presente statuto;

c) un membro designato dalla Corte dei conti europea.

Per essere ammissibili alla nomina in seno al collegio dei revisori, i candidati devono essere competenti in materia di revisione e gestione finanziaria e devono essere in possesso di conoscenze e competenze professionali nonché di esperienza nel campo della revisione contabile, necessarie per il corretto esercizio dei compiti del collegio.

Il collegio dei revisori elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente, ciascuno per un mandato rinnovabile di un anno.

Il collegio dei revisori stabilisce un regolamento interno per disciplinare i propri procedimenti.

2. I membri del collegio dei revisori sono indipendenti nell'esercizio delle loro funzioni. Essi non chiedono né accettano istruzioni dagli organi direttivi dell'FME, dai membri dell'FME o da altri organismi pubblici o privati.

I membri del collegio dei revisori, conformemente alle norme internazionali, si adoperano al fine di evitare qualsiasi conflitto di interesse e si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni, al momento della loro nomina e sia durante che dopo il mandato.

3. Il collegio dei revisori redige revisioni indipendenti. Esso controlla i conti dell'FME e verifica la regolarità dei conti operativi e dello stato patrimoniale. Esso sottopone a revisione la regolarità, la conformità, i risultati e la gestione dei rischi dell'FME, conformemente alle norme di revisione internazionali. Esso provvede al controllo e al riesame dei processi di revisione interna ed esterna e dei relativi risultati.

Il collegio dei revisori ha pieno accesso a tutti i documenti e le informazioni relative all'FME, compresi i dati riguardanti i processi di revisione interna ed esterna necessari per l'espletamento dei suoi compiti.

4. Il collegio dei revisori può in ogni momento informare il consiglio di amministrazione degli esiti della sua revisione. Su base annuale esso trasmette una relazione al consiglio dei governatori che contiene gli esiti della sua revisione per quanto riguarda i conti operativi e lo stato patrimoniale e le proprie conclusioni e raccomandazioni.

5. Il consiglio dei governatori mette la relazione annuale a disposizione dei parlamenti nazionali e delle istituzioni superiori di controllo dei membri dell'FME, nonché della Corte

dei conti europea entro 30 giorni dal ricevimento della relazione del collegio dei revisori. Contestualmente esso trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

6. Il collegio dei revisori può decidere di redigere relazioni aggiuntive su richiesta del consiglio dei governatori o del direttore generale.

7. I membri del collegio dei revisori e gli esperti da esso nominati mantengono una rigorosa riservatezza in merito alle informazioni non pubbliche raccolte nell'esercizio delle loro funzioni e non le divulgano, anche dopo la cessazione del loro mandato o della loro nomina.

PARTE VIII DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 36

Sede

1. L'FME ha la propria sede e i propri uffici principali a Lussemburgo.
2. L'FME può istituire uffici di collegamento subordinatamente a una decisione del consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, del presente statuto.

Articolo 37

Accordo sulla sede

Le disposizioni riguardanti gli spazi e le strutture che il Granducato di Lussemburgo deve fornire all'FME sono stabilite in un accordo sulla sede tra l'FME e il Lussemburgo. Fino all'entrata in vigore dell'accordo sulla sede, l'accordo tra il meccanismo europeo di stabilità (MES) e il Granducato di Lussemburgo dell'8 ottobre 2012 resta applicabile all'FME.

Articolo 38

Privilegi e immunità

1. All'FME e al suo personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell'Unione europea allegato al TUE e al TFUE.
2. L'FME è esente dagli obblighi di autorizzazione o di licenza applicabili agli enti creditizi, ai prestatori di servizi di investimento o ad altre entità soggette ad autorizzazione o licenza o regolamentate in virtù del diritto dell'Unione e degli ordinamenti degli Stati membri.

Articolo 39

Personale dell'FME

1. In virtù dell'articolo 1 *bis*, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari, al personale dell'FME, escluso quello che alla data di entrata in vigore del regolamento è assunto con un contratto concluso con il MES, si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le regole di applicazione adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione per dare effetto a detto statuto e detto regime. Tali contratti, compresi quelli con cittadini di paesi terzi, continuano ad essere disciplinati dagli accordi contrattuali applicabili al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Conformemente al regime applicabile agli altri agenti, l'autorità abilitata a concludere i contratti di cui al paragrafo 5 del presente articolo propone un contratto a tempo indeterminato di agente contrattuale o temporaneo ad ogni agente che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è impiegato con un contratto a tempo indeterminato concluso dal MES. L'offerta di impiego si basa sulle funzioni che dovrà svolgere l'agente contrattuale o temporaneo.

I contratti a tempo determinato conclusi dal MES terminano alla data di scadenza e non sono rinnovati ai sensi agli accordi contrattuali applicabili al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il direttore generale è equiparato al vicepresidente della Corte di giustizia per quanto concerne il trattamento economico e l'età pensionabile, quali definiti nel regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio³. I membri del comitato di gestione sono equiparati a un membro del tribunale specializzato, quale definito nel regolamento (UE) 2016/300. Per gli aspetti non disciplinati dal regolamento (UE) 2016/300 si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti.

3. Il personale dell'FME è costituito da funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali. Il comitato di gestione è informato annualmente dei contratti a tempo indeterminato stipulati dal direttore generale.

4. Il consiglio di amministrazione adotta le necessarie disposizioni di esecuzione secondo le modalità di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari.

5. Il direttore generale esercita, relativamente al personale dell'FME, le competenze conferite all'autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari e all'autorità abilitata a stipulare contratti dal regime applicabile agli altri agenti.

Articolo 40

Segreto professionale e scambio di informazioni

1. I membri e gli ex membri del consiglio dei governatori o del consiglio di amministrazione e il personale che lavora, o ha lavorato, per o in rapporto con l'FME sono tenuti a non rivelare informazioni protette dal segreto professionale a norma dell'articolo 339 TFUE e delle disposizioni applicabili del diritto dell'Unione, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni. In particolare, essi sono tenuti a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale acquisite nel corso della loro attività professionale a qualsiasi soggetto o autorità, a meno che ciò non avvenga nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni di cui al presente regolamento.

2. Il consiglio di amministrazione adotta un codice di condotta che è vincolante per il direttore generale e tutti gli amministratori, gli amministratori supplenti e il personale dell'FME e definisce i loro obblighi in materia di riservatezza, dichiarazioni pubbliche e contatti con i media, investimenti personali e divulgazione di interessi finanziari e commerciali.

³ Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

3. Il consiglio di amministrazione adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza della manipolazione, del trattamento, della divulgazione e della condivisione di informazioni riservate.

4. Prima che qualsiasi informazione sia divulgata, il direttore generale si assicura che essa non contenga dati riservati, valutando in particolare gli effetti che la divulgazione potrebbe avere sull'interesse pubblico per quanto riguarda la stabilità del sistema finanziario della zona euro, di un membro dell'FME o di uno Stato membro partecipante ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, sulle relazioni e le politiche di natura economica, monetaria, finanziaria o internazionale, sugli interessi commerciali di persone fisiche e giuridiche, su procedimenti giudiziari, sulle finalità delle ispezioni, su indagini e revisioni contabili. La procedura di verifica degli effetti generati dalla divulgazione di informazioni comprende una specifica valutazione delle conseguenze di un'eventuale divulgazione del contenuto e dei dettagli di qualsiasi documento riguardante la fornitura di sostegno alla stabilità finanziaria di cui all'articolo 16 del presente statuto o la fornitura di linee di credito o garanzie a sostegno del Comitato di risoluzione unico di cui agli articoli da 22 a 24 del presente statuto.

5. Ferme restando le opportune misure di salvaguardia intese ad assicurare la riservatezza stabilite a norma del paragrafo 3 del presente articolo, il consiglio di amministrazione non impedisce all'FME, ai suoi membri, al Consiglio, alla Commissione, alla BCE, nonché ai loro dipendenti ed esperti, di condividere informazioni, ivi comprese informazioni riservate, tra loro e con le banche centrali, con le autorità nazionali competenti ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013, con i sistemi di garanzia dei depositi, con i sistemi di indennizzo degli investitori, con il Comitato di risoluzione unico, con le autorità nazionali di risoluzione, con le autorità competenti per la procedura ordinaria di insolvenza e con gli Stati membri partecipanti ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013 la cui moneta non è l'euro o le loro autorità competenti che svolgono funzioni equivalenti a quelle menzionate nel presente paragrafo, ai fini dell'esecuzione dei compiti dell'FME. Il direttore generale subordina la condivisione di informazioni alle misure necessarie di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

8. Il presente articolo si applica fatti salvi gli obblighi di rendicontazione dell'FME al Parlamento europeo a norma dell'articolo 5 e ai parlamenti nazionali dei membri dell'FME conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento.

9. Gli obblighi in materia di segreto professionale di cui al paragrafo 1 si applicano anche agli osservatori a norma dell'articolo 5, paragrafi 3, 4 e 5, o i partecipanti che assistono alle riunioni del consiglio dei governatori a norma dell'articolo 22.

Articolo 41

Cooperazione

1. L'FME può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione, conformemente ai loro rispettivi obiettivi, e con le autorità degli Stati membri, le autorità di paesi terzi che forniscono assistenza finanziaria a un membro dell'FME su base ad hoc, nonché con le organizzazioni o entità internazionali dotate di competenze specialistiche in settori correlati.

2. Ai fini di cui al paragrafo 1, l'FME può concludere accordi di lavoro, in particolare con la Commissione e la Banca centrale europea. Tali accordi di lavoro sono di carattere tecnico e/o operativo e hanno in particolare l'obiettivo di agevolare la cooperazione e lo scambio di

informazioni tra le parti a norma dell'articolo 40, paragrafo 5, del presente statuto. Gli accordi di lavoro non hanno effetti giuridicamente vincolanti.

PARTE IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 42

Gestione del fondo europeo di stabilità finanziaria

L'FME può gestire il fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF) sulla base di un accordo di gestione con lo stesso EFSF che comprende le condizioni di retribuzione. Se il MES ha concluso un accordo in tal senso, l'articolo 2 del presente regolamento si applica a tale accordo.

Articolo 43

Versamento del capitale iniziale per i nuovi membri dell'FME

1. Fatti salvi l'articolo 8, paragrafo 4, e il paragrafo 3 del presente articolo, l'esercizio dei diritti di cui al presente regolamento da parte di un nuovo membro dell'FME, compresi i diritti di voto, è subordinato alla sottoscrizione del suo contributo iniziale al capitale autorizzato.
2. Nel sottoscrivere il contributo iniziale, il versamento delle quote da corrispondere da parte del nuovo membro dell'FME è effettuato in cinque rate annuali, ciascuna pari al 20% dell'importo totale. Le altre quattro rate sono corrisposte rispettivamente alla prima, seconda, terza e quarta data coincidenti con la data di pagamento della prima rata.
3. Nel corso del quinquennio durante il quale è effettuato il versamento delle rate di capitale, i nuovi membri dell'FME accelerano il versamento delle quote in congruo anticipo rispetto alla data di emissione, allo scopo di conservare il rapporto minimo pari al 15% tra il capitale versato e l'importo in essere delle emissioni dell'FME e garantiscono una capacità minima di erogazione dell'FME di 500 000 milioni di EUR.
4. Un nuovo membro dell'FME può decidere di accelerare il versamento della sua quota di capitale.

Articolo 44

Correzione temporanea del modello di contribuzione

1. La correzione temporanea prevista nel modello di contribuzione iniziale si applica per un periodo di dodici anni successivo alla data di adozione dell'euro da parte del membro dell'FME in questione.
2. Se, nell'anno immediatamente precedente l'adesione il prodotto interno lordo (PIL) pro capite di un nuovo membro dell'FME, a prezzi di mercato in euro, è inferiore al 75% del PIL medio pro capite dell'Unione a prezzi di mercato, il suo contributo per la sottoscrizione del capitale autorizzato dell'FME, stabilito in conformità dell'articolo 8, beneficia di una correzione temporanea e corrisponde alla somma:

- a) del 25% della quota percentuale detenuta dalla banca centrale nazionale di tale membro dell'FME nel capitale della BCE, determinata ai sensi dell'articolo 29 dello statuto del SEBC;
e
- b) del 75% della quota percentuale del reddito nazionale lordo della zona euro, a prezzi di mercato in euro, di detto membro dell'FME riferita all'anno immediatamente precedente la sua adesione al Fondo.

Le percentuali di cui alle lettere a) e b) sono arrotondate per eccesso o per difetto al più vicino multiplo di 0,0001 punto percentuale. I dati statistici sono quelli pubblicati da Eurostat.

3. La correzione temporanea di cui al paragrafo 2 si applica per un periodo di dodici anni dalla data di adozione dell'euro da parte del membro dell'FME in questione.

4. A seguito della correzione temporanea del modello di contribuzione, la corretta allocazione delle quote assegnate ad un membro dell'FME ai sensi del paragrafo 2 è ridistribuita tra i membri dell'FME che non beneficiano di una correzione temporanea sulla base della loro partecipazione alla BCE, determinata ai sensi dell'articolo 29 dello statuto del SEBC, in vigore immediatamente prima del conferimento delle quote al nuovo membro aderente all'FME.

PARTE X

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 45

Misure antifrode

1. Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴, L'FME, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, aderisce all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta immediatamente le opportune disposizioni applicabili a tutto il personale del Fondo utilizzando i modelli riportati nell'allegato di tale accordo interistituzionale.

2. La Corte dei conti ha il potere di controllare, sulla base di documenti e con verifiche sul posto, i beneficiari, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto fondi dall'FME.

3. L'OLAF può svolgere indagini, ivi inclusi accertamenti e verifiche in loco, al fine di determinare se vi sia stata frode, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione nell'ambito di un contratto finanziato dall'FME conformemente alle disposizioni e alle procedure previste dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio⁵ e dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

⁴ Regolamento (UE) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁵ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

Articolo 46

Accesso ai documenti

1. Ai documenti in possesso dell'FME si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento l'FME adotta misure interne per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.
3. Le decisioni adottate dall'FME in conformità all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore europeo o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea alle condizioni, rispettivamente, di cui agli articoli 228 e 263 TFUE.
4. Le persone oggetto delle decisioni dell'FME hanno il diritto di accedere al fascicolo di quest'ultimo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei rispettivi segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate né ai documenti interni preparatori dell'FME.

Articolo 47

Requisiti linguistici

1. Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, all'FME si applica il regolamento n. 1/1958 del Consiglio⁷.
2. La lingua o le lingue di lavoro dell'FME, anche per lo svolgimento delle riunioni del consiglio dei governatori, del consiglio di amministrazione, del comitato di gestione e del collegio dei revisori, sono determinate dal consiglio dei governatori, conformemente all'articolo 5, paragrafo 8, del presente statuto.
3. L'FME può decidere quali lingue ufficiali utilizzare per l'invio dei documenti alle istituzioni, alle agenzie o agli organi dell'Unione.
4. La versione facente fede di tutti i documenti dell'FME è la versione inglese, a meno che:
 - a) il consiglio di amministrazione non decida diversamente in relazione ad una particolare operazione;
 - b) il direttore generale, su richiesta e a spese di un membro dell'FME, convalidi come facente fede la traduzione di una determinata decisione adottata dal consiglio dei governatori o dal consiglio di amministrazione nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali di detto membro dell'FME, se necessaria per il completamento delle procedure nazionali applicabili.

⁶ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

⁷ Regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).

TABELLA I

Modello di contribuzione iniziale dell'FME

<i>Membro dell'FME</i>	<i>Contributo all'FME (%)</i>
<i>Regno del Belgio</i>	<i>3,4534</i>
<i>Repubblica federale di Germania</i>	<i>26,9616</i>
<i>Repubblica di Estonia</i>	<i>0,1847</i>
<i>Irlanda</i>	<i>1,5814</i>
<i>Repubblica ellenica</i>	<i>2,7975</i>
<i>Regno di Spagna</i>	<i>11,8227</i>
<i>Repubblica francese</i>	<i>20,2471</i>
<i>Repubblica italiana</i>	<i>17,7917</i>
<i>Repubblica di Cipro</i>	<i>0,1949</i>
<i>Repubblica di Lettonia</i>	<i>0,2746</i>
<i>Repubblica di Lituania</i>	<i>0,4063</i>
<i>Granducato di Lussemburgo</i>	<i>0,2487</i>
<i>Malta</i>	<i>0,0726</i>
<i>Regno dei Paesi Bassi</i>	<i>5,6781</i>
<i>Repubblica d'Austria</i>	<i>2,7644</i>
<i>Repubblica portoghese</i>	<i>2,4921</i>
<i>Repubblica di Slovenia</i>	<i>0,4247</i>
<i>Repubblica slovacca</i>	<i>0,8184</i>
<i>Repubblica di Finlandia</i>	<i>1,7852</i>
<i>Totale</i>	<i>100,0</i>

Le cifre di cui sopra sono arrotondate al quarto decimale.

TABELLA II

Sottoscrizioni del capitale autorizzato iniziale

<i>Membro dell'FME</i>	<i>Numero di quote</i>	<i>Sottoscrizione di capitale (in EUR)</i>
<i>Regno del Belgio</i>	<i>243 397</i>	<i>24 339 700 000</i>
<i>Repubblica federale di Germania</i>	<i>1 900 248</i>	<i>190 024 800 000</i>
<i>Repubblica di Estonia</i>	<i>13 020</i>	<i>1 302 000 000</i>
<i>Irlanda</i>	<i>111 454</i>	<i>11 145 400 000</i>
<i>Repubblica ellenica</i>	<i>197 169</i>	<i>19 716 900 000</i>
<i>Regno di Spagna</i>	<i>833 259</i>	<i>83 325 900 000</i>
<i>Repubblica francese</i>	<i>1 427 013</i>	<i>142 701 300 000</i>
<i>Repubblica italiana</i>	<i>1 253 959</i>	<i>125 395 900 000</i>
<i>Repubblica di Cipro</i>	<i>13 734</i>	<i>1 373 400 000</i>
<i>Repubblica di Lettonia</i>	<i>19 353</i>	<i>1 935 300 000</i>
<i>Repubblica di Lituania</i>	<i>28 634</i>	<i>2 863 400 000</i>
<i>Granducato di Lussemburgo</i>	<i>17 528</i>	<i>1 752 800 000</i>
<i>Malta</i>	<i>5 117</i>	<i>511 700 000</i>
<i>Regno dei Paesi Bassi</i>	<i>400 190</i>	<i>40 019 000 000</i>
<i>Repubblica d'Austria</i>	<i>194 838</i>	<i>19 483 800 000</i>
<i>Repubblica portoghese</i>	<i>175 644</i>	<i>17 564 400 000</i>
<i>Repubblica di Slovenia</i>	<i>29 932</i>	<i>2 993 200 000</i>
<i>Repubblica slovacca</i>	<i>57 680</i>	<i>5 768 000 000</i>
<i>Repubblica di Finlandia</i>	<i>125 818</i>	<i>12 581 800 000</i>
<i>Totale</i>	<i>7 047 987</i>	<i>704 798 700 000</i>